

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 gennaio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 1995, n. 43.

Regolamento per la concessione dei contributi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilità di cui all'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 Pag. 3

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 20.

Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997. Rettifiche ed integrazioni» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 21.

Autorizzazione ai Comuni per la diversa provvisoria utilizzazione degli asili-nido costruiti con i finanziamenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 22.

Norme di tutela dei diritti del malato. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani». Pag. 11

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 24.

Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 maggio 1985, n. 24 Pag. 11

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 15.

Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 17 maggio 1995, n. 2.

Modificazioni al regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6 «Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio)» .. Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 49.

Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 50.

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni Pag. 19

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 51.

Integrazione e modifica L.R. 19 marzo 1990, n. 16 «Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 52.

Norme sulla classificazione dei territori montani .. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 53.

Rideterminazione di zone omogenee. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992 n. 39 di riforma e riordino delle Comunità Montane Pag. 24

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 54.

Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici Pag. 25

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 24.

Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativa regionale in materia di opere pubbliche Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 25.

Norme e direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche Pag. 28

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 26.

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica Pag. 30

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale» Pag. 30

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 28.

Interventi della regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche Pag. 31

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 21.

Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari Pag. 31

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1995, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, recante «Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», nonché all'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza Pag. 32

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 38.

Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni. Funzioni regionali, provinciali e comunali Pag. 34

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 39.

Istituzione e gestione delle «strade dell'olio d'oliva» del Lazio. Istituzione oleoteca regionale e centro analisi qualità. Pag. 41

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 40.

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio Pag. 42

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 52.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche Pag. 44

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 33.

Modificazione ed integrazione alla L.R. 31 maggio 1994 n. 30: «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica» Pag. 49

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 maggio 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. n. 13/87 e n. 91/92 Pag. 51

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 aprile 1989, n. 36, concernente «costituzione di una S.p.A. denominata Abruzzo Informatica S.p.A.» Pag. 52

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 36.

Incremento delle dotazioni finanziarie della L.R. 28 dicembre 1984, n. 91 (interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali) .. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 37.

Fondi per il finanziamento dei progetti obiettivo per la realizzazione dei servizi previsti dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 94 modificata ed integrata dalla L.R. 7 settembre 1993, n. 48. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 38.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 - 1° provvedimento di variazione Pag. 54

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 9.

Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura Pag. 54

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 10.

Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali Pag. 57

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 11.

Proroga della durata in carica dell'attuale consiglio scolastico provinciale Pag. 59

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 12.

Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie Pag. 59

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1995, n. 15.

Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili Pag. 61

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 1995, n. 43.

Regolamento per la concessione dei contributi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilità di cui all'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 28 del 27 maggio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, ed in particolare, l'art. 21, comma 4, che prevede che le modalità di accesso agli aiuti di cui allo stesso articolo vengano determinate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

Udito il parere n. 592/94 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella adunanza del 18 ottobre 1994;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le società aventi sede legale, amministrativa ed operativa in Sicilia, costituite:

a) in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, sempreché le medesime società siano iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e nello schedario regionale delle cooperative;

b) in uno dei tipi previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 2249 del codice civile.

2. Per le società di cui al comma 1, lettere a) e b), la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda prevista dall'art. 7, deve essere composta in modo tale che i soci, in misura non inferiore all'80% di essi, siano soggetti i quali, all'entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (21 settembre 1993), abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni, alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dallo art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive integrazioni disposte con le leggi regionali in premessa, fermo restando quanto previsto dal comma 5. Per le società di cui al comma 1, lett. b), la sussistenza della predetta quota minima percentuale deve riguardare anche la relativa partecipazione finanziaria.

3. Le società devono essere costituite esclusivamente da soci residenti nel territorio della Regione siciliana alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

4. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre società, anche cooperative, beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.

5. Possono essere ammessi a fare parte della compagine sociale di cui al comma 2 anche coloro i quali abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67 del 1988 e successive integrazioni in qualità di coordinatori o responsabili delle attività relative per periodi che risultino non inferiori

complessivamente a 180 giorni alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 9, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

6. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 5, l'espressione «periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni», ivi contenuta, è da intendersi nel senso che si devono considerare tutte le giornate comprese nel periodo o nei periodi durante i quali si è realizzato l'impegno dei giovani nell'ambito dei progetti e non le giornate di effettiva utilizzazione dei giovani stessi. Per i medesimi fini non si considerano utili i periodi durante i quali vi è stata astensione dall'attività per gravidanza, puerperio, servizio militare, malattia, infortunio o per altre cause di impedimento.

7. La certificazione concernente la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 5 è rilasciata dai competenti uffici provinciali del lavoro.

8. Ai fini del calcolo della percentuale dell'80% prevista dal comma 2 in ordine alla composizione della compagine sociale, non si computano le frazioni pari o inferiori a 0,50, mentre si considerano come unità intere le frazioni di unità superiori a 0,50.

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 25 del 1993 i progetti per nuove attività predisposti e presentati dai soggetti di cui al precedente art. 1, che prevedano:

a) produzione di beni e/o fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'agribusiness, della pesca ed acquacultura, dell'industria ed artigianato, del turismo, del commercio e dell'agriturismo;

b) fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Art. 3.

Contenuti delle sovvenzioni

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 25 del 1993, le sovvenzioni concedibili comprendono:

a) contributi in conto capitale per spese di impianto e di avviamento, fino ad un massimo del 60% delle spese stesse e limitatamente ai primi due miliardi di investimento;

b) mutui agevolati nella misura del 30% delle spese di impianto e di avviamento, al tasso annuo del 4% e per la durata di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni.

Art. 4.

Misura del contributo in conto capitale

1. La misura minima del contributo in conto capitale, concedibile per spese di impianto e di avviamento ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 3, è fissata al 40% delle spese stesse.

2. Il contributo di cui al comma 1 è elevabile fino alle misure del 50% e del 60% delle spese di impianto di avviamento, quando ricorrano, rispettivamente, una o più delle seguenti caratteristiche:

a) compagine sociale formata esclusivamente da giovani di età non superiore ai 32 anni;

b) ampliamento della base occupazionale da realizzare, attraverso l'attuazione dei progetti, con l'assunzione e/o l'inclusione nella compagine sociale di giovani disoccupati ed, in particolare, di soggetti impegnati nei progetti di utilità collettiva, fermo restando il mantenimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1;

c) elevato tasso di disoccupazione e/o arretratezza delle condizioni socio-economiche, esistenti nelle aree geografiche in cui devono realizzarsi le iniziative;

d) rispondenza delle iniziative agli obiettivi comunitari ed ai contenuti del piano regionale di sviluppo.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili, in linea generale, le spese, al netto dell'IVA, relative a:

a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

b) terreno;

c) opere edilizie, già eseguite o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione. Le spese riguardanti tali voci sono ammissibili entro il limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto, elevabile fino al 60% in relazione alla particolarità del settore e della attività, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'art. 6;

d) allacciamenti;

e) macchinari, impianti, attrezzature, brevetti;

f) altri beni materiali o immateriali a utilità pluriennale, direttamente collegati al ciclo produttivo.

2. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative al terreno.

3. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

Art. 6.

Nucleo di valutazione

1. Per l'esame dei progetti previsti dall'art. 2 è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione un apposito Nucleo di valutazione avente durata triennale, nominato con decreto del medesimo Assessore, composto: dal direttore regionale preposto alla Direzione lavoro, in qualità di presidente; da un esperto che abbia specifica competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti; da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale, designato unitariamente dalle stesse; da un rappresentante degli organismi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentativi a livello regionale, designato unitariamente dagli stessi; da un rappresentante degli istituti IRFIS, IRCAC e CRIAS designato unitariamente dagli stessi; da un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

2. Il Nucleo di valutazione esprime pareri:

a) sui criteri da adottare ai fini della scelta dei progetti da ammettere a finanziamento, anche sulla base di priorità individuate in relazione alle caratteristiche, alle aree territoriali e/o ai settori di intervento;

b) sui contenuti dei singoli progetti, anche sotto il profilo della congruenza finanziaria, delle prospettive economiche e dei prevedibili risultati anche termini di ricadute produttive e occupazionali, nonché dell'adeguatezza delle strutture e delle professionalità occorrenti per la realizzazione delle iniziative;

c) sulla misura percentuale del contributo in conto capitale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), concedibile in relazione ai criteri fissati ai sensi del comma 2 dell'art. 4;

d) negli altri casi previsti dal presente decreto;

e) quando sia richiesto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione su questioni concernenti l'applicazione del presente decreto.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione saranno altresì emanate le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione, che potrà costituire al proprio interno appositi sottocomitati per l'esame dei progetti.

4. Ai componenti del Nucleo di valutazione è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Ai componenti che risiedono fuori della sede del nucleo saranno, altresì, corrisposti, ove spettanti, la diaria di missione ed il rimborso per le Spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

5. Agli adempimenti connessi con l'espletamento dei compiti assegnati al Nucleo di valutazione di cui al comma 1 provvede una apposita segreteria tecnica, costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

Le mansioni di segretario del Nucleo di valutazione sono svolte da un funzionario in servizio presso la predetta segreteria, con qualifica non inferiore a dirigente.

Art. 7.

Istanza e documentazione

1. L'istanza di ammissione alle agevolazioni, diretta all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, deve essere redatta in bollo, salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, in conformità al facsimile allegato al presente decreto (allegato A).

2. All'istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, vanno allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo della società o atto notarile che ne provi l'esistenza;

b) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel territorio della Regione siciliana;

c) certificazione o dichiarazione giurata, comprovante che la compagine sociale e, ove richiesto, la partecipazione finanziaria alla società, rispondono ai requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 1;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante la residenza dei soci;

e) certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 1;

f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, artigianato, industria ed agricoltura;

g) per le società cooperative, certificato di iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario regionale delle cooperative;

h) certificazione antimafia, per tutti i soci ed eventuali procuratori e, nel caso di società di capitali o di società cooperative, per i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di amministratori delegati;

i) progetto e preventivo di spesa, redatti sul modello allegato (allegato B);

l) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, comprendente i conti patrimoniali, i conti economici ed i flussi di cassa previsionali, sviluppati tenendo conto delle agevolazioni richieste, fino all'esercizio in cui, nelle ipotesi di progetto, si raggiungano i livelli di economicità attesi. I conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i principi dettati rispettivamente dagli artt. 2424, 2424-bis e 2425 del codice civile.

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, ha facoltà di richiedere ogni altro documento e/o di esperire appositi accertamenti preventivi, che si ritengano indispensabili al fine di accertare la validità e la consistenza dell'iniziativa.

4. La società dovrà comunque acquisire le autorizzazioni, concessioni, licenze o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento delle relative attività.

Art. 8.

Istruttoria.

1. La segreteria tecnica del Nucleo di valutazione, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione prodotta, provvede a richiedere alla società istante, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, la regolarizzazione della documentazione e/o l'integrazione di quella mancante.

2. La predetta segreteria, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, provvede ad inoltrare i progetti, corredati dei relativi studi di fattibilità, al Nucleo di valutazione, corredandoli di una scheda e di un elenco riepilogativo, nel quale i progetti saranno inseriti secondo l'ordine progressivo determinato dalla data di presentazione.

Art. 9.

Provvedimenti di concessioni e diniego delle agevolazioni

1. Il Nucleo di valutazione dà comunicazione dei pareri espressi in ordine alla ammissibilità a finanziamento dei progetti, a mezzo della segreteria tecnica, all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, precisando, in particolare, in caso di parere favorevole, l'ammontare degli investimenti ammissibili e la misura del contributo in conto capitale.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana i provvedimenti di concessione delle agevolazioni entro 60 giorni dalla ricezione del predetto parere, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, formulando preventivamente, in caso di insufficienza dei medesimi stanziamenti, apposita graduatoria da redigersi sulla base degli elementi di valutazione di cui alla tabella I annessa al presente decreto.

3. Il provvedimento concessivo delle agevolazioni stabilisce a carico dei beneficiari l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto in progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attività, i macchinari e gli altri beni immobili ammessi alle agevolazioni, salva specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, nonché a non destinare gli immobili compresi in progetto ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno quindici anni dalla data anzidetta.

4. Il provvedimento concessivo è comunicato a cura della segreteria tecnica del Nucleo di valutazione al soggetto beneficiario e, per l'attuazione, al gruppo di lavoro competente per materia dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

5. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, ha facoltà, su richiesta del soggetto beneficiario, di ammettere variazioni progettuali, nel corso della realizzazione del progetto.

6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito del parere espresso dal Nucleo di valutazione, ha facoltà di risottoporre il progetto al Nucleo medesimo, previa richiesta motivata, per un ulteriore esame, anche in relazione ad eventuali modificazioni progettuali apportate dal richiedente.

7. I provvedimenti motivati di diniego della concessione dei benefici sono adottati entro trenta giorni dalla ricezione del parere reso dal Nucleo di valutazione.

8. L'adozione del provvedimento finale deve, comunque, intervenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 10.

Attuazione del provvedimento concessivo

1. Il competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori o di altro documento giustificativo di spesa.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 6, determina gli elementi e la documentazione necessaria per comprovare la spesa effettivamente sostenuta, nonché le relative modalità di presentazione.

3. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 7, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni, con la sola eccezione di quelle relative allo studio di fattibilità, previste dal comma 1, lett. a), dell'art. 5.

4. I macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto delle sovvenzioni debbono essere nuovi di fabbrica. La sussistenza di tale requisito deve risultare dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, ovvero da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fornitore o del legale rappresentante della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

5. L'erogazione delle sovvenzioni è effettuata in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non inferiore al 10% e le prime in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50%, previa autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, imputando la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale.

6. Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate alla prestazione di idonee garanzie reali, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

7. Il Nucleo di valutazione esprime parere sull'idoneità delle garanzie da prestare, nonché sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle sovvenzioni.

8. Il mutuo è posto in ammortamento quindicennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla prima erogazione effettuata in conto del mutuo stesso ed il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate, versandole, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, negli appositi capitoli del bilancio della Regione, producendo al competente ufficio la documentazione attestante il versamento.

9. Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

10. In caso di ritardato versamento delle rate di cui al comma 8 verrà applicata sulla somma dovuta un'indennità di mora calcolata al tasso annuo del 4%, in aggiunta all'ordinario tasso di interesse legale e sarà sospesa automaticamente l'erogazione di ulteriori ratei dei benefici, fino alla data di estinzione del debito.

11. I ratei da liquidare, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere accreditati anche mediante versamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario medesimo.

12. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità ai criteri fissati sentito il parere del Nucleo di valutazione, dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente decreto, nonché lo stato e le modalità di realizzazione del progetto e l'impiego delle sovvenzioni concesse, a mezzo degli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, o di altri competenti organi tecnici.

13. Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, ovvero emergano irregolarità in ordine alle modalità di realizzazione del progetto ed all'impiego delle sovvenzioni concesse, ovvero in caso di insolvenza, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il Nucleo di valutazione, dispone la revoca immediata del provvedimento concessivo ed il recupero delle somme eventualmente non dovute.

14. Le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare, nei riguardi dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro e le norme di legge poste a tutela del rapporto di lavoro, nonché, per quanto concerne i lavoratori dipendenti, la vigente normativa in materia di collocamento. In caso di inosservanza, trovano applicazione i provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, quelli di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'art. 10 della legge regionale n. 52 del 1969.

Art. 11.

Norme finali

1. Le sovvenzioni di cui all'art. 3 possono essere concesse sia a società di nuova costituzione, sia a società preesistenti che, qualora non in possesso dei requisiti richiesti, trasformino la compagine sociale e, ove necessario, la partecipazione finanziaria, in modo da renderle rispondenti alle previsioni contenute nel comma 2 dell'art. 1. Per le società preesistenti le sovvenzioni potranno essere concesse a condizione che le stesse dimostrino di non avere subito perdite nel triennio precedente all'anno di presentazione dell'istanza di cui all'art. 7.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 3 non sono cumulabili con altre analoghe agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e, comunque, pubbliche.

3. Le società beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'art. 3 possono fruire di agevolazioni a titolo di sgravio o esonero contributivo e fiscale e di contributo sulle retribuzioni, previste, anche per le assunzioni di lavoratori dipendenti, dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria.

4. I progetti i quali prevedano, per la loro realizzazione, lo svolgimento di attività formative, potranno essere ammessi a fruire dei finanziamenti relativi, in attuazione e nel rispetto delle normative vigenti in materia, dopo l'emanazione del decreto concessivo delle sovvenzioni richieste ai sensi del presente decreto e ferma restando l'inammissibilità della duplicazione di interventi finanziari in ordine ai medesimi beni o al medesimo oggetto di spesa.

5. I soci delle società beneficiarie delle sovvenzioni, in conformità a quanto disposto dal comma 3 dello art. 21 della legge regionale n. 25 del 1993, perdono ogni altro beneficio di legge connesso alla qualità di soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67/88 e successive integrazioni e pertanto:

a) cessano dalla partecipazione ai medesimi progetti, perdendo lo «status» di disoccupati;

b) perdono il diritto alle riserve previste dal comma 1 dell'art. 6 e dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificati e sostituiti rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

c) non possono partecipare, come soci o lavoratori dipendenti di società diverse da quelle beneficiarie delle sovvenzioni, alle iniziative disciplinate dal comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 27 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 25 del 1993.

6. Per i soci i quali facciano parte della compagine sociale alla data di emanazione del decreto di concessione delle sovvenzioni, le disposizioni del comma 5 hanno effetto della medesima data. Per coloro i quali assumano la qualità di socio successivamente a tale data, le disposizioni di cui al comma 5 hanno effetto dal momento in cui gli stessi entrano a fare parte della compagine sociale.

7. Le società beneficiarie delle sovvenzioni possono apportare modifiche alla composizione della compagine sociale ed alla partecipazione finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sempreché permangano i requisiti e le condizioni richiesti dal comma 2 dell'art. 1.

Art. 12.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 31 gennaio 1995

MARTINO

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione per la Regione siciliana,
addì 2 maggio 1995

Registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 154

(Omissis).

95R1063

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 20.

Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997. Rettifiche ed integrazioni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 suppl.
del 27 aprile 1995)

(Omissis).

95R1050

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 21.

Autorizzazione ai Comuni per la diversa provvisoria utilizzazione degli asili-nido costruiti con i finanziamenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44
del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per favorire l'utilizzazione delle strutture costruite con i finanziamenti previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dalla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6 e non utilizzate dai Comuni, per obiettiva impossibilità, per le finalità proprie (asili-nido), onde evitare il deperimento di tale patrimonio la Giunta regionale autorizza la diversa provvisoria utilizzazione di tali strutture.

Art. 2.

1. Al fine dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano specifica istanza all'Assessorato regionale ai servizi sociali con allegata deliberazione di giunta da cui si rilevi:

a) l'obiettiva impossibilità di destinare alle finalità istituzionali (asili-nido) le strutture edificate con i fondi di cui trattasi;

b) la provvisorieta' della diversa utilizzazione;

c) il carattere socio-assistenziale della diversa provvisoria destinazione (interventi per minori, anziani, handicappati, minori a rischio, scuole materne).

Art. 3.

1. La procedura prevista dal precedente art. 2 è osservata anche dai Comuni che eventualmente, di fatto, con o senza apposito proprio provvedimento, utilizzano diversamente gli asili-nido.

Art. 4.

1. L'autorizzazione regionale non comporta oneri finanziari per la Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 aprile 1995

MARTELOTTA

95R1051

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 22.

Norme di tutela dei diritti del malato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DIRITTO DEGLI STUDENTI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi e delle finalità indicati dagli artt. 2 e 32 della Costituzione e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, promuove la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale.

2. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari assicurano la tutela dei diritti degli utenti secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.

3. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari, ai fini dell'attuazione del precedente comma 2, devono adeguare i regolamenti interni e le disposizioni organizzative, previa consultazione delle associazioni del volontariato per la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dell'area medica e di comparto e i relativi ordini professionali e, in particolare, Passociazione «Tribunale per i diritti del malato» e altre aventi scopi simili.

Art. 2.

Tutela degli utenti: garanzie generali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 1, nonché per garantire il rispetto della dignità, della libertà e della personalità degli utenti, gli enti competenti, le loro strutture e quelle convenzionale sono tenuti a:

a) informare compiutamente, mediante adeguati mezzi di divulgazione, gli utenti sui loro diritti, sulle prestazioni disponibili, sulle condizioni, sui criteri e i requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, sulle possibilità di scelta esistenti, nonché sui compiti e le responsabilità del personale sanitario, tecnico e amministrativo, in relazione alle funzioni a esso attribuite nell'ambito dei singoli servizi e presidi;

b) assicurare, secondo i principi costituzionali, che sia rispettata la dignità personale e sociale degli utenti, che sia garantito il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, con il solo limite derivante dalle esigenze collettive e tecniche di erogazione delle prestazioni;

c) fornire le prestazioni dovute alle condizioni e in conformità ai requisiti e agli standards stabiliti dalle leggi e dai piani regionali e locali;

d) adottare modalità di fruizione delle prestazioni motivate e imparzialmente applicate e rese pubbliche mediante adeguati mezzi di informazione e, in particolare, rispettare le liste di attesa per l'accesso ai ricoveri ospedalieri e alle altre prestazioni sanitarie, fatte salve le urgenze comprovate, e rendere le strutture di ricovero più confortevoli e moderne in base alla specificità della patologia dell'utente;

e) favorire, nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari e conformemente alla normativa vigente, la libera scelta dell'utente in ordine alle diverse strutture sanitarie esistenti nell'ambito territoriale di competenza in grado di fornire le prestazioni richieste;

f) fornire all'utente un'informazione completa sullo stato di salute, sulla diagnosi, l'indirizzo terapeutico e la prognosi in termini chiari e comprensibili, nonché sugli esami diagnostici e gli interventi chirurgici da effettuare, cosicché, quando questi lo ritenga, abbia la possibilità di opporsi a determinati procedimenti, fatti salvi i casi particolari altrimenti regolati dalla legge.

2. Il personale sanitario, tecnico e amministrativo deve tenere comportamenti che non inducano in stato di soggezione l'utente, rispettando altresì le sue convinzioni religiose, etiche e politiche secondo i principi della pari dignità umana, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, dal sesso, dall'età, dalle disponibilità finanziarie.

Art. 3.

Comitati di partecipazione degli utenti

1. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari istituiscono, al fine del rispetto dei principi di cui alla presente legge, Comitati di partecipazione degli utenti, dei loro familiari e degli operatori sanitari alla vita dei presidi e delle strutture del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati.

2. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari locali determinano con regolamento la compizione dei Comitati di partecipazione, le modalità di funzionamento e di convocazione, anche su istanza degli utenti degli operatori o delle associazioni locali di tutela dei diritti degli utenti.

Art. 4.

Organizzazione dei servizi

1. I servizi sanitari sono da erogare l'assistenza all'utente, finché nel proprio ambiente di vita, evitando i non necessari.

Art. 5.

Compatibilità degli orari con le abitudini di vita dei cittadini

1. Gli enti competenti predispongono misure organizzative per rendere quanto orari dei servizi e presidi sanitari con le esigenze e i modi della vita civile degli utenti, fatte salve le esigenze dell'attività sanitaria.

2. A tal fine, gli enti verificano la corrispondenza delle prestazioni alle esigenze degli utenti, adottano le misure necessarie a rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico e amministrativo e riformano i ritmi di vita attinenti al ricovero ospedaliero, ivi compresi gli orari dei pasti e del sonno, secondo gli orari della vita civile.

Art. 6.

Tutela dei minori

1. Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio psico-affettivo del minore, i servizi delle USL garantiscono, sia nelle modalità organizzative che nell'attuazione dei trattamenti terapeutici e assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative proprie del minore stesso fino al quattordicesimo anno di età. Tutti i diritti e le facoltà riconosciuti ai genitori, in caso di loro assenza, sono esercitati da chi si occupa del minore.

2. Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psicoterapeutici, oltre a informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisica del minore, devono dare loro ogni informazione sugli accertamenti diagnostici, sulle prestazioni terapeutiche e riabilitative cui il minore sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione e sul loro significato terapeutico, facilitandone la presenza per un ruolo attivo e consapevole nell'assistenza del minore stesso.

3. Quando il genitore, nell'esercizio della sua potestà, nega il proprio consenso ad attività diagnostiche e terapeutiche o assistenziali, l'operatore che ritiene tale scelta gravemente pregiudizievole per la salute del minore può chiedere l'intervento del Giudice minorile, ai sensi dell'art. 333 del Codice civile.

Art. 7.

Diritti dei minori alla ricreazione e allo studio

1. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari assicurano, all'interno dei reparti ospedalieri e degli altri presidi ospitanti minori, la presenza di personale idoneo a garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e a facilitare l'adattamento del minore al nuovo ambiente.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 viene promossa la collaborazione delle associazioni di volontariato.

3. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari stabiliscono intese con gli organi scolastici competenti volte a organizzare, in locali idonei, attività didattiche integrative per i minori degenti al fine di agevolare il diritto allo studio e il reinserimento nella scuola.

4. È consentita la possibilità di insegnamento a opera di docenti nominati dal Provveditore agli studi oppure scelti dai genitori. È consentita, altresì, idoneamente regolamentata, la visita di coetanei ai minori degenti in strutture ospedaliere.

5. I minori ospitati nei reparti ecc., di cui al precedente comma 1, possono usare giocattoli ovvero altri oggetti personali.

Art. 8.

Ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici

1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale deve essere prevista l'istituzione o la ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici nell'ambito dei presidi pubblici secondo i seguenti criteri:

a) nei reparti ostetrici va assicurata la permanenza della madre accanto al proprio neonato;

b) nei reparti pediatrici vanno ristrutturati gli spazi di degenza in moduli da un posto-letto con annesso posto-ospite per uno dei genitori, sempre che il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano;

c) vanno realizzati adeguati servizi igienici e riservati spazi a sale gioco.

Art. 9.

Assistenza dei genitori

1. Uno dei genitori o un familiare o altro incaricato ha facoltà di accedere e permanere accanto al bambino nell'arco delle ventiquattro ore.

2. A tale scopo, in attesa della organizzazione di cui al precedente art. 8, gli enti competenti adottano accorgimenti idonei ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare, specie nelle ore notturne.

3. Al genitore o a chi lo sostituisce è assicurata la possibilità di consumare pasti in ospedale, a prezzo di costo, in ambiente diverso da quello di degenza.

Art. 10.

Tutela delle persone anziane

1. Gli Enti pubblici per i servizi sanitari garantiscono alle persone anziane ricoverate, quando non sia possibile assisterle in strutture extra-ospedaliere alternative per le ridotte attività psico-motorie, livelli assistenziali di assoluta parità da parte del personale dipendente.

2. Quando nelle persone anziane ricoverate è riconosciuta una ridotta autosufficienza, verso il cui recupero deve essere, peraltro, finalizzato ogni intervento sanitario e psico-terapeutico, sarà consentita la partecipazione all'assistenza da parte di familiari e personale volontario nelle attività vitali di alimentazione, mobilità e pulizia personale.

Art. 11.

Assistenza religiosa

1. Le USL, in attuazione di quanto disposto dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicurano presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI PER LE CONDIZIONI DI DEGENZA DEGLI UTENTI RICOVERATI IN OSPEDALE

Art. 12.

Rispetto della dignità personale

1. Al ricoverato nelle strutture ospedaliere e ai suoi accompagnatori deve essere sempre garantito il rispetto della dignità personale e della propria sfera privata.

Art. 13.

Doveri dell'utente

1. L'utente è tenuto a utilizzare le strutture sanitarie nel pieno rispetto dei diritti degli altri utenti e degli operatori, concorrendo, con la propria disponibilità, ad assicurare un giusto uso, per sé e per gli altri, della struttura stessa.

2. In ogni caso, il comportamento sia degli utenti che degli operatori deve essere sempre ispirato a un corretto rapporto.

Art. 14.

Opuscolo informativo

1. Per garantire agli utenti del Servizio sanitario nazionale il diritto alle informazioni sulle condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle disposizioni assunte dagli enti competenti per l'attuazione della presente legge, al momento del ricovero in un presidio ospedaliero della Regione deve essere consegnato, a cura dell'Ufficio accettazione, a ciascun degente o suo accompagnatore un opuscolo contenente tutte le indicazioni utili sul tipo di servizi erogati, sull'organizzazione interna degli stessi e sui diritti e doveri degli utenti.

2. L'opuscolo deve contenere informazioni su:

a) i servizi sanitari esistenti, la loro organizzazione, i responsabili delle diverse unità operative, con particolare riguardo a quanto previsto dal successivo art. 15, le modalità di erogazione delle prestazioni e l'accesso alle stesse;

b) le norme di carattere igienico e organizzativo che devono essere osservate per il miglior svolgimento delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione durante il ricovero;

c) gli orari di visita e le disposizioni riguardanti i visitatori;

d) gli altri servizi di assistenza e di ausilio a disposizione dei ricoverati e loro familiari, la loro organizzazione e le relative modalità di accesso;

e) i doveri di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Informazioni sul personale preposto alle cure

1. I ricoverati devono essere informati, con i mezzi più adeguati, del nome dei medici e delle altre persone preposte a prestare loro le cure.

2. Ogni operatore sanitario, amministrativo e tecnico deve recare in modo visibile, al fine della immediata identificazione da parte dell'utente, l'indicazione del proprio nome e cognome, della relativa qualifica e dell'unità operativa cui è preposto o addetto.

Art. 16.

Informazioni sullo stato di salute

1. Le informazioni sullo stato di salute dell'ammalato devono essere fornite dai medici all'ammalato o a un suo familiare o, in mancanza, a persone designate dal paziente stesso, nel rispetto della deontologia professionale e in modo comprensibile, tenuto conto del livello culturale dei destinatari dell'informazione.

2. Presso i reparti di ogni presidio ospedaliero deve essere organizzato un servizio atto ad assicurare, in forma specifica e in orari facilmente accessibili, le informazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 17.

Informazioni inerenti alle indagini diagnostiche e ai trattamenti terapeutici. Diritto al rifiuto da parte degli utenti

1. Il paziente ha diritto di essere informato su indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguiti altrove.

2. Il malato ha diritto di dettare brevi informazioni, da inserire per iscritto in apposita cartella clinica, sullo stato di salute, su eventuali incompatibilità con la terapia in atto o quant'altro creda opportuno, anche al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità in caso di errori diagnostici e terapeutici.

3. Il trattamento e le cure prescritte ai malati devono essere preceduti da informazioni fornite dai medici, se richieste.

4. Gli ammalati possono non accettare il trattamento, l'intervento o le cure che vengono loro proposte.

5. La non accettazione del trattamento, intervento o cure proposti che il medico curante ritiene indispensabili, salvo i casi di urgenza che richiedono cure immediate, deve risultare da un documento firmato dal ricoverato che attesti il suo rifiuto; se il malato rifiuta di firmare tale documento, viene redatto un processo verbale dal quale risulti il rifiuto espresso in presenza di due testimoni.

Art. 18.

Informazioni sulla degenza

1. Il ricoverato ha diritto di essere informato sui tempi degli accertamenti diagnostici.

2. Se la degenza in ospedale si prolunga oltre le previsioni, il malato ha diritto di conoscere il motivo in modo esauriente.

3. Il trasferimento in altro presidio ospedaliero può avvenire solo nell'interesse del ricoverato, quando le condizioni dell'interessato lo consentono e, salvo in caso di urgenza, quando egli ha ricevuto tutte le informazioni sulla necessità di un simile provvedimento e sulle alternative a esso.

Art. 19.

Informazioni al medico di fiducia e all'utente

1. Il medico curante del servizio o presidio in cui l'utente è assistito è tenuto a consultare il medico di fiducia del paziente quando ciò sia necessario per acquisire elementi di conoscenza utili alla formulazione delle diagnosi e alla prescrizione delle cure; il medico di fiducia è tenuto a fornire tutti gli elementi richiesti.

2. Al momento delle dimissioni dal ricovero, il responsabile della Divisione fornisce una relazione scritta per il medico di fiducia con ogni utile indicazione sullo stato di salute e, in particolare, sul decorso clinico, sui principali trattamenti praticati e loro risultanze, sulle conclusioni di diagnosi e di prognosi e sulle eventuali indicazioni terapeutiche.

3. L'utente o un suo familiare o altro soggetto da lui delegato ha diritto di ottenere, successivamente alle dimissioni dal ricovero, copia della cartella clinica, nel tempo più breve possibile e, comunque, non oltre dieci giorni dalla richiesta.

Art. 20.

Riservatezza dei dati dei ricoverati

1. Fermo restando l'obbligo della riservatezza a cui sono tenuti gli addetti ai servizi sanitari, i degenti o, per i minori, gli esercenti la potestà familiare possono richiedere che nessuna indicazione venga data per telefono o per altro mezzo sulla loro presenza in ospedale ovvero sullo stato di salute.

Art. 21.

Visite ai ricoverati

1. I ricoverati hanno diritto di ricevere visite private.

2. Gli orari e le modalità di visita sono stabiliti dal Direttore sanitario, sentiti i responsabili delle Divisioni e dei Servizi interessati.

3. Per i reparti che, per le loro specifiche caratteristiche, richiedono speciali cautele, la visita può essere sottoposta a restrizione o limitata nella fruizione, attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza o di corridoi finestrati ovvero altri accorgimenti similari, rivolti a tutelare la salute dei degenti e/o dei visitatori.

4. Fermo restando le norme vigenti per la tutela della salute dei ricoverati e dei minori, questi ultimi possono far visita ai degenti presso i presidi sanitari pubblici o privati; mentre si sconsiglia ai bambini di età inferiore ai dodici anni, i quali, comunque, devono essere accompagnati da un adulto, che ne è responsabile.

5. I ricoverati hanno diritto di non ricevere visitatori sgraditi; a tal fine, i malati possono chiedere al personale addetto al reparto di allontanare determinate persone da essi indicate.

6. Gli orari e le modalità di effettuazione delle visite ai ricoverati, di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 devono essere illustrati in dettaglio nell'opuscolo di cui all'art. 14 della presente legge.

Art. 22.

Visita di assistenza volontaria

1. Su richiesta o assenso dei ricoverati, le associazioni di volontariato, previa intesa organizzativa con la Direzione sanitaria, sono ammesse a prestare il loro sostegno socio-assistenziale ai malati.

Art. 23.

Ordinamento delle visite delle associazioni

1. Gli enti e le associazioni di tutela dei diritti del malato riconosciuti sono autorizzati a visitare gli ospedali, gli ambulatori e, in generale, le strutture e i servizi, secondo modalità e orari concordati con il Direttore sanitario.

Art. 24.

Informazioni in caso di ricovero d'urgenza

1. L'Amministrazione deve garantire che siano tempestivamente avvistate le famiglie dei ricoverati d'urgenza, con le modalità opportune e le dovute cautele, tenuto conto dello stato di gravità del malato.

Art. 25.

Informazioni e condizioni di degenza per ammalati gravi

1. I familiari devono essere informati tempestivamente, con ogni mezzo possibile, sull'aggravamento delle condizioni del malato.

2. Quando le condizioni dell'ammalato si sono aggravate ed egli è in pericolo di morte, è trasferito al proprio domicilio se egli stesso e/o la sua famiglia ne esprimono il desiderio.

3. L'organizzazione dei reparti di ricovero nelle strutture ospedaliere deve essere predisposta in modo da garantire, nei casi di grave patologia o di pericolo di morte, il necessario isolamento dagli altri ricoverati e la presenza dei familiari.

4. I familiari, in casi particolari, possono essere autorizzati a trattenerci anche al di fuori degli orari di visita.

Art. 26.

Diritti del portatore di handicap

1. Il cittadino portatore di handicap ricoverato in strutture sanitarie pubbliche ha diritto all'uso di tutti i necessari supporti terapeutici o protesici (sedie a rotelle, ecc.). Egli ha, inoltre, diritto alla riserva di letti opportunamente attrezzati che ne consentano il libero movimento e ne garantiscano la sicurezza (letti ortopedici, cuscini e materassi antidecubito, servizi igienici adeguatamente attrezzati, ecc.).

Art. 27.

Predisposizione di questionari

1. L'Amministrazione dei presidi ospedalieri predisporre un questionario da consegnare ai degenti fino alla loro dimissione, nel quale vengono raccolti apprezzamenti e osservazioni sul servizio, da restituirsi all'Amministrazione in plico sigillato e in forma anonima, se il malato lo desidera.

2. La Direzione sanitaria comunica all'Amministrazione, almeno annualmente, i risultati dello spoglio dei questionari, che devono essere protocollati e conservati per almeno tre anni; detti questionari possono essere consultati dai funzionari regionali del Settore igiene e sanità espressamente incaricati.

Art. 28.

Aggiornamenti e riqualificazione professionale

1. Nei programmi regionali di formazione e aggiornamento del personale addetto al Servizio sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente sono previste specifiche iniziative formative destinate ad approfondire aspetti di etica e deontologia professionale attinenti, in particolare, i rapporti con gli utenti dei servizi sanitari.

Art. 29.

Adeguamento delle strutture

1. Al fine di realizzare condizioni ambientali rispettose della dignità e della riservatezza personale e adatte allo svolgimento delle normali attività di relazione dei pazienti, ogni Ente pubblico per i servizi sanitari predispone un programma articolato per consentire il realizzarsi nei presidi di una degenza personalizzata attraverso spazi riservati ai ricoverati.

2. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale sono determinati i criteri e le modalità da osservare nella costruzione e nell'adeguamento delle strutture edilizie che ospitano presidi ambulatoriali, ospedalieri e specialità diurne per le finalità di cui al presente articolo; a tal fine, sono altresì determinate apposite risorse da destinare al sostegno di tali iniziative.

Art. 30.

Convenzioni con le associazioni di volontariato

1. Presso i singoli presidi è utilizzato, per i fini di cui alla presente legge, l'apporto delle associazioni di volontariato, comunque denominate, aventi finalità di sostegno socio-assistenziale ai malati e loro familiari, sulla base di convenzioni stipulate in conformità agli schemi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

TITOLO III

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 31.

Uffici di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari

1. Presso ciascun Ente pubblico per servizi sanitari è istituito l'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari, con il compito di promuovere d'ufficio, su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di volontariato per la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, l'intervento degli enti competenti, anche per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni della presente legge e di altre leggi in materia di sanità, dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, per l'adozione di provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria e nell'interesse dei minori e degli incapaci.

2. L'Ufficio ha il compito altresì di promuovere, anche su segnalazione dei cittadini, l'intervento dei servizi sanitari, nonché l'adozione dei provvedimenti di tutela dell'autorità giudiziaria.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Ufficio si avvale del personale dell'Ente pubblico e di personale comandato di altri enti pubblici.

4. L'Ufficio ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei compiti di istituto e per essi non può essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Agli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio provvedono gli Enti pubblici locali, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di spesa a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 32.

Responsabilità dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari

1. L'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari è composto presso ogni Ente pubblico da:

a) un componente scelto dal Direttore sanitario tra candidati in possesso di specifici requisiti professionali ed esperienze in materia giuridico-amministrativa, Presidente;

b) un rappresentante medico degli operatori sanitari dell'Ente e un rappresentante del personale infermieristico;

c) tre rappresentanti di organizzazioni, comitati o associazioni che operano nel settore della tutela dei diritti del malato, eletti dall'Assemblea delle persone indicate;

d) gli operatori di confessioni religiose che si occupano di assistenza ai malati e ne facciano richiesta.

2. Il Presidente convoca l'Ufficio e ne coordina l'attività.

3. L'Ufficio garantisce la tutela dei diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi dell'Ente pubblico fin dal momento della richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale, di day hospital, di ricovero o altra.

4. L'Ufficio resta in carica un triennio.

5. La carica è onoraria e gratuita.

6. L'Ufficio collegiale di direzione provvede a tutte le procedure per il rinnovo dell'Ufficio di pubblica tutela entro il termine di tre mesi dalla scadenza, trascorso il quale infruttuosamente vi provvede, in via sostitutiva, l'Assessore regionale alla sanità entro i successivi trenta giorni.

7. Il responsabile dell'amministrazione dell'Ente pubblico provvede alla costituzione dell'Ufficio e al suo insediamento.

Art. 33.

Regolamento

1. L'Assessore regionale alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provveda, previo parere della Commissione consiliare competente, all'emanazione di un regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

Art. 34.

Norme procedurali per gli Uffici di pubblica tutela

1. Salva restando la tutela giudiziaria e amministrativa, il cittadino che desideri segnalare un disservizio in campo sanitario o che ritenga lesa un proprio diritto può rivolgersi all'Ufficio di pubblica tutela per avanzare richieste o formulare reclami.

2. Nel momento in cui riceve la segnalazione o il reclamo, l'Ufficio provvede anche a illustrare al cittadino la possibilità di tutela giudiziaria e/o amministrativa offerta dalle leggi vigenti nel caso specifico, indicando altresì i termini per l'avvio delle relative procedure.

3. L'Ufficio provvede all'attività istruttoria, riferendone, unitamente a eventuali proposte, all'Amministratore per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza, da assumersi entro i successivi trenta giorni; le relative determinazioni sono comunicate al cittadino.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.
Primi indirizzi

1. Tutti gli obblighi derivanti dalla presente legge per gli Enti pubblici per i servizi sanitari si intendono estesi agli organi di gestione delle strutture e dei presidi convenzionati.

Art. 36.
Direttive di applicazione

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le relative direttive di applicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1052

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla individuazione dei siti degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani che alla data di pubblicazione della presente legge non risultino ancora localizzati con atto amministrativo esecutivo, ai sensi dell'art. 9, comma 3, ovvero dell'art. 16 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, provvede l'Amministrazione provinciale entro la data del 31 luglio 1995.

2. Restano confermate e valide tutte le altre norme della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1053

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 24.

Integrazione della normativa finanziaria della legge regionale 4 maggio 1985, n. 24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 24 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis

1. È facoltà della Giunta Regionale, in alternativa all'applicazione del precedente art. 2, determinare preventivamente il finanziamento annuo dell'attività aerea programmata ai sensi del precedente art. 1 e liquidarlo proporzionalmente all'attività aerea effettivamente svolta nell'anno con le modalità in vigore. Il predetto finanziamento preventivo è calcolato a corpo sulla base dei disavanzi di gestione accertati per i progressi esercizi aerei ammessi a carico del bilancio regionale, debitamente attualizzati».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 aprile 1995

MARTELLOTTA

95R1054

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1995, n. 15.

Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di favorire il rinnovo, il potenziamento e l'ammmodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone, concede ad enti, aziende o imprese che svolgono tali servizi, contributi per investimenti in conto capitale.

2. I contributi sono destinati:

- a) all'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto collettivo di persone;
- b) all'acquisto, alla costruzione ed all'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito con le relative attrezzature, di sedi, e all'acquisto di tecnologie di controllo e gestione del servizio.

Art. 2.

Risorse disponibili

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, formulata dopo aver sentito le locali rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo di persone con autobus e tenuto conto del Piano regionale dei trasporti e del Piano di bacino di traffico, determina, in sede di redazione del bilancio di previsione, le risorse disponibili per i contributi in conto investimenti.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale o pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b).

2. Non sono finanziabili investimenti non corrispondenti agli indirizzi contenuti nel programma annuale o pluriennale.

Art. 4.

Misura dei contributi

1. I contributi sono erogati nella misura massima del settanta-cinque per cento della spesa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ammissibile a finanziamento secondo le norme della presente legge e con riferimento agli standard regionali.

2. Per quanto concerne l'acquisto di autobus la spesa sovvenzionabile non può superare i prezzi di listino dell'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (ANFIA) alla data dell'immatricolazione.

3. Il contributo può essere erogato nella misura del novanta per cento della spesa, compresa l'IVA, per l'acquisizione di macchine obliteratrici e apparecchiature di controllo dell'utenza nell'ambito di un programma, approvato dalla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione e gestione della tariffa unica integrata regionale.

Art. 5.

Criteri di concessione dei contributi

1. Nell'esame delle domande di contributo si adottano i seguenti criteri:

- a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;
- b) precedenza, per quanto riguarda l'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto, alla sostituzione dei mezzi più obsoleti ed al mantenimento del parco macchine aziendale;
- c) entità delle precedenti erogazioni di contributi per investimenti e dell'utenza servita;
- d) funzionalità dei mezzi in rapporto al servizio a cui sono destinati;
- e) rispetto dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e della normativa regionale in favore delle persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;
- f) dotazione, a bordo dei mezzi di trasporto, di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate, del controllo dei passeggeri nonché della funzionalità dei mezzi stessi;
- g) dotazione a terra di apparecchiature idonee all'informazione all'utenza, associate ai sistemi di informazione presso le autostazioni;
- h) dotazione, nelle centrali operative delle aziende, di apparecchiature di controllo della regolarità dell'esercizio.

Art. 6.

Domande di contributi

1. La domanda per ottenere i contributi ai sensi della presente legge deve essere presentata all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), deve essere corredata:

- a) del piano annuale o pluriennale di investimenti aziendale;
- b) del prospetto riepilogativo delle percorrenze dei servizi realizzate nell'anno precedente;
- c) del prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo e anno di prima immatricolazione, necessari per l'espletamento dei servizi di cui alla lett. b), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) del prospetto riepilogativo delle percorrenze previste per l'anno in corso;
- e) dell'elenco dei mezzi di trasporto che l'ente, azienda o impresa intende acquistare, distinti per tipo e con preventivo di costo;
- f) dell'elenco dei mezzi di trasporto che si intendono sostituire e, in caso di acquisto di mezzi destinati al potenziamento del parco macchine aziendale, una relazione tecnica sull'effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell'organizzazione dei servizi, dei flussi di traffico e di eventuali nuove linee;
- g) della dichiarazione con la quale si assume l'impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio pubblico e di non alienarli a terzi, prima di dieci anni, fatte salve le specifiche autorizzazioni dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

3. La domanda per i contributi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), dev'essere corredata:

- a) della relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento con eventuale evidenziazione dei lavori eseguibili entro l'anno e della relativa spesa;
- b) degli elementi atti a stabilire le caratteristiche, i costi e la fattibilità dell'acquisto, dell'intervento di costruzione o ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito, sedi, quali il preliminare di compravendita, la disponibilità dell'area o del fabbricato, lo stato di progettazione, l'importo delle spese, le autorizzazioni edilizie, la compatibilità con gli strumenti urbanistici;
- c) per l'acquisto di attrezzature e tecnologie di controllo, dell'elenco dettagliato con le caratteristiche funzionali ed il preventivo di spesa;
- d) dell'atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, la destinazione d'uso del bene:

1) per la stessa durata prevista per i mezzi a cui si riferiscono, per quanto attiene alle tecnologie di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;

2) per dieci anni, per le attrezzature ed impianti di officina, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;

3) per venticinque anni, per quanto attiene agli impianti fissi, depositi, sedi e infrastrutture.

Art. 7.

Istruttoria ed emanazione degli atti

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, determina quali spese sono ammissibili e finanziabili previa istruttoria delle domande di contributo con particolare riferimento alla congruità dei prezzi. Tale termine può essere prorogato di sessanta giorni in caso di particolari esigenze istruttorie.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, delibera l'erogazione dei singoli contributi e gli importi relativi, in relazione all'avvenuta assunzione degli obblighi contrattuali, o agli obblighi contrattuali maturati, o alla consegna dei mezzi, o alla misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture,

ovvero al trasferimento della proprietà, se trattasi di beni immobili, verificati dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, può erogare un'anticipazione, nella misura massima del venti per cento del contributo, previa verifica della congruità della documentazione e dell'osservanza delle prescrizioni regionali.

4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.

Art. 8.

Obblighi dei concessionari

1. I contributi per l'acquisto di autobus possono essere erogati solo per gli autobus classificati urbani, suburbani, extraurbani, con caratteristiche funzionali unificate corrispondenti a quelle prescritte dalle leggi vigenti e dai decreti del Ministro dei trasporti. A tali mezzi non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione delle caratteristiche funzionali.

2. Devono essere osservate le specifiche prescrizioni previste, per la colorazione dei veicoli e per il sistema unificato grafico e informativo, dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose), e successive modificazioni.

3. La manutenzione dei mezzi di trasporto degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie deve essere programmata ed effettuata secondo le istruzioni delle ditte costruttrici.

4. Gli atti contrattuali per la fornitura, la vendita e la realizzazione delle opere stipulati dai destinatari dei contributi, le fatture, i certificati di proprietà ed i titoli idonei al trasferimento della medesima devono essere trasmessi in copia all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti entro i termini da questo stabiliti. Decorsi i termini, i beneficiari decadono dai contributi.

5. Le imprese che non osservano le norme della presente legge e presentano fatture o documentazioni non conformi alla realtà sono escluse dalla concessione dei contributi, salva in ogni caso la revoca dei contributi già concessi e la loro restituzione, senza pregiudizio di sanzioni e pene.

Art. 9.

Contrassegni e controlli

1. L'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti può disporre l'applicazione di appositi contrassegni su mezzi di trasporto e impianti fissi acquisiti o installati con i contributi regionali di cui alla presente legge.

2. Gli enti, le aziende e le imprese, presso la loro sede, devono tenere a disposizione degli ispettori dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti un registro inventario con l'elenco di tutti i beni acquisiti con i contributi e un registro delle manutenzioni e dello stato di conservazione dei beni stessi.

3. I documenti di cui al comma 2 sono periodicamente vistati in occasione delle visite di controllo degli ispettori.

Art. 10.

Interventi diretti

1. La Regione può provvedere direttamente, con le risorse previste dalla presente legge, alla realizzazione di autostazioni, all'installazione di pensiline e paline, nonché all'acquisto o alla locazione di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico. L'uso delle suddette tecnologie è disciplinato dalla Giunta regionale.

2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale è istituito, presso il Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, un centro informativo a cui le aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale devono far pervenire tutti i dati relativi al servizio svolto.

Art. 11.

Cessazione del rapporto concessionale

1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione di servizi prima dei termini di scadenza delle stesse, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo o degli impianti fissi rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienazione ai sensi dell'art. 6.

Art. 12.

Contributi di investimento e contributi di esercizio

1. Qualora gli enti, le aziende o le imprese esercenti il trasporto abbiano beneficiato di contributi regionali in conto capitale sugli investimenti, nel determinare le competenze in conto esercizio dell'anno occorrerà, secondo le modalità definite dalle leggi regionali sui contributi in conto esercizio, detrarre dal corrispettivo riconosciuto le corrispondenti quote annue di ammortamento di cui gli enti, le aziende o le imprese abbiano già beneficiato.

2. I finanziamenti regionali relativi alla realizzazione di infrastrutture di uso collettivo pubblico, quali autostazioni, paline e pensiline di sosta, con le relative apparecchiature e strutture similari, e alle apparecchiature di controllo dell'utenza di cui all'art. 4, comma 3, sono concessi a fondo perduto e non danno luogo alle detrazioni di cui al comma 1.

Art. 13.

Infrazioni

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Per la vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le norme della legge regionale 32/1982, e successive modificazioni.

Art. 14.

Abrogazione di legge

1. La legge regionale 14 luglio 1982, n. 27 (Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici. Contributi relativi al fondo per gli investimenti) è abrogata.

Art. 15.

Norme transitorie

Nel primo anno di applicazione, la Giunta regionale definisce il programma di cui all'art. 2 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le domande per ottenere i contributi devono essere presentate entro trenta giorni dalla definizione del programma.

2. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge e in considerazione della necessità di sanare la situazione pregressa, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di spesa previste dalla legge di bilancio, provvede agli opportuni conguagli o rovesce dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 27/1982, sulla base di apposita istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità sostanziale dei contributi richiesti ai sensi della stessa legge regionale dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 1994.

3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità sostanziale di cui al comma 2 si prescinde dal fatto che le domande siano state presentate fuori termine e dal programma previsto dall'art. 1 della legge regionale 27/1982, purché sia verificata l'effettiva realizzazione degli investimenti e la congruità dei costi.

4. Nei casi di sanatoria ai sensi dei commi 2 e 3 i beneficiari dei contributi restano soggetti, riguardo all'obbligo di non modificare la destinazione d'uso e di non alienare a terzi i beni finanziati, ai vincoli previsti dall'art. 8, comma primo, lett. a), della legge regionale 27/1982.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue lire 1.500.000.000 per gli anni 1995 e 1996 e in lire 2.000.000.000 per l'anno 1997, gravano sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 67870 del bilancio di previsione della Regione per il 1995 e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 1995/1997.

2. A decorrere dall'anno 1998, l'onere annuale sarà approvato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 maggio 1995.

VIERIN

95R1076

REGOLAMENTO REGIONALE 17 maggio 1995, n. 2.

Modificazioni al regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6 «Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 30 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 16 del regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6 «Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio)» è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, seconda parte, della L.R. 18/1994, come modificata dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 10, e in accordo con quanto stabilito dall'art. 38 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), il Sindaco invia al Ministero per i beni culturali e ambientali copia dei provvedimenti autorizzativi notificati ai richiedenti durante ciascun bimestre».

Art. 2.

1. Il numero 5 del punto 29 dell'elenco di cui all'allegato B al R.R. 6/1994 è abrogato; di conseguenza, nello stesso allegato, il numero 5 del punto 29 della relativa delimitazione cartografica è soppresso.

Art. 3.

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 maggio 1995

VIERIN

95R1083

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 49.

Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORME
SULLA PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge in attuazione delle norme quadro di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, detta disposizioni per l'istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale al fine di garantire la conservazione e riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione; la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione ambientale, nonché della gestione faunistica attraverso il coordinamento con le normative di settore ed in particolare con la L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 nel rispetto dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio e la regolamentazione della caccia.

2. L'istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale realizza un sistema che è parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 e concorre alla programmazione regionale.

Art. 2.

*Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale:
individuazione, definizione e scopi*

1. I parchi sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria per consentire un'efficace conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e la salvaguardia delle specie selvatiche. I parchi operano altresì per lo sviluppo delle attività economiche ecocompatibili e per la gestione delle risorse faunistiche e ambientali.

2. I parchi regionali, a garanzia di specifici interessi riconosciuti di carattere unitario, sono individuati dal Programma triennale regionale delle aree protette, in seguito denominato «Programma», in base alla

loro estensione territoriale, o al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all'entità delle risorse necessarie. In tutti gli altri casi i parchi sono di competenza delle provincie.

3. Le riserve naturali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna o di particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.

4. Le aree naturali protette di interesse locale sono quelle inserite in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile.

5. Possono far parte delle aree naturali protette di interesse locale anche biotopi di modesta superficie, monumenti naturali, aree verdi urbane e suburbane, purché la loro estensione non concorra al soddisfacimento degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 3.

Consulta tecnica

1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituita la Consulta tecnica per i parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale, in seguito denominata «Consulta», presieduta dall'assessore competente per materia o suo delegato e formata da 13 esperti particolarmente qualificati in tema di protezione ambientale, gestione delle aree protette, competenze socio-economiche e pedagogiche.

2. La Consulta è organo di consulenza della Giunta per l'attuazione della presente legge. In particolare esprime pareri obbligatori per i profili tecnico-scientifici in materia di:

- a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
- b) classificazione delle aree e loro tipologia;
- c) formazione ed attuazione del programma triennale di cui all'art. 4;
- d) formazione degli strumenti di piano e regolamenti dei parchi, riserve naturali e aree protette di interesse locale.

3. La Consulta indirizza e coordina l'attività dei comitati scientifici dei parchi e, se esistenti, di quelli delle riserve naturali; in particolare, esprime pareri e formula proposte per quanto riguarda la sperimentazione, la ricerca scientifica e l'informazione didattica.

4. La Giunta regionale nomina i componenti della Consulta con le seguenti modalità:

- a) tre membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) tre membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dalle università degli studi della Toscana;
- c) tre membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dagli organismi di gestione dei parchi della Toscana;
- d) un membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Società Botanica Italiana;
- e) un membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Unione Zoologica Italiana;
- f) un membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- g) un membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica.

5. Ai fini del procedimento di nomina si applicano le norme di cui alla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive modifiche.

La Giunta può provvedere alla costituzione della Consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.

I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza di ogni legislatura e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

6. Il membro della Consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale, che provvede alla contestuale sostituzione con altro membro, scelto tra quelli ricompresi

nel medesimo elenco di appartenenza del membro decaduto. Nello stesso modo si procede in caso di dimissioni o di decesso del membro della Consulta.

7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di lire 100.000 lorde, oltre al rimborso spese e all'indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali.

L'importo del gettone di presenza è aggiornato annualmente con atto della giunta regionale.

Art. 4.

Programma triennale regionale

1. Ogni tre anni la Regione, con le procedure di cui all'art. 5, approva il programma delle aree protette.

2. Il programma si articola in un Piano d'indirizzo ed in un provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie. Il Piano di indirizzo, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, contiene:

a) la individuazione di massima dei territori da ricomprendere nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di interesse locale, sulla base delle proposte delle Provincie di cui al successivo art. 5 e sulla base di analisi e valutazioni in ordine alle caratteristiche delle aree e delle azioni di tutela e valorizzazione da intraprendere;

b) l'indicazione del termine per l'istituzione di nuovi parchi, riserve naturali ed aree naturali protette di interesse locale, ovvero per la modifica di quelli esistenti, la specificazione dei relativi obiettivi di tutela e valorizzazione;

c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei regolamenti e dei piani dei parchi e alla informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;

d) la promozione di eventuali intese con gli enti locali in applicazione del comma 4 dell'art. 4 e dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

e) l'individuazione delle eventuali misure di salvaguardia da applicarsi fino all'entrata in vigore dei regolamenti dei nuovi parchi e delle nuove riserve naturali previste dal Programma.

3. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, attiene alle singole aree e dispone per l'esercizio finanziario di riferimento e per i due esercizi immediatamente successivi. Esso è adottato annualmente a seguito dell'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali.

4. Al Programma è allegato, anche ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'elenco delle aree protette regionali, recante la classificazione dei parchi provinciali e regionali, delle riserve naturali e delle aree naturali protette d'interesse locale.

5. Successivamente alla prima approvazione del P.I.T. e del P.T.C. di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, la individuazione dei territori dei parchi ai sensi della lettera a) e delle misure di salvaguardia di carattere territoriale ai sensi della lettera e) del primo comma del presente articolo, è fatta nel rispetto dell'art. 7, commi 9 e 11, dell'art. 11, dell'art. 20, comma 3, e dell'art. 21 della medesima legge. L'individuazione dei territori dei parchi provinciali e delle aree protette di interesse locale in sede di P.T.C., non vincola la Regione all'inserimento degli stessi nel programma di cui al presente articolo.

Art. 5.

Programma triennale regionale: procedure

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge le Provincie, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto della classificazione delle aree effettuata dal Consiglio regionale con la deliberazione 19 luglio 1988 n. 296, e successive modificazioni, e degli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, inviano alla giunta regionale le proposte d'individuazione di massima dei territori entro cui istituire i parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale.

2. Entro i successivi sei mesi la Giunta regionale predispone la proposta del Programma e la sottopone all'approvazione del consiglio, tenendo conto degli eventuali indirizzi statali emanati in attuazione

dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In mancanza della proposta delle Provincie, la Giunta regionale è comunque tenuta a trasmettere al Consiglio, sentita la Consulta, la proposta di programma triennale entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta della Giunta, il Consiglio regionale approva il Programma. Il Programma acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

4. Il Programma ha durata triennale e conserva efficacia fino all'approvazione del nuovo Programma, in aggiornamento del precedente.

5. Almeno sei mesi prima della scadenza del programma, le Provincie, con la procedura di cui al comma primo, inviano alla giunta regionale eventuali proposte di aggiornamento. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale predispose la proposta di Programma e la sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, tenendo conto degli eventuali indirizzi statali emanati in attuazione dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione

1. Alla gestione dei parchi, previsti dal Programma e di competenza regionale, si provvede istituendo, con legge regionale, enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Le funzioni relative alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali sono esercitate dalle Provincie.

3. Le funzioni relative alla gestione delle aree naturali di interesse locale sono esercitate dai Comuni singoli od associati o dalle Comunità montane.

Art. 7.

Misure di incentivazione e promozione economico-sociale

1. La gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette di interesse locale assicura il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvopastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare.

2. Gli strumenti di piano ed in particolare il piano pluriennale economico e sociale disciplinano la promozione e lo sviluppo delle iniziative dei soggetti pubblici e privati finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

TITOLO II

PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 8.

Parchi regionali

1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce i tempi e le modalità di approvazione dello statuto dell'ente parco e, nel rispetto dell'autonomia statutaria dei singoli enti, detta norme sulla composizione degli organi, sulle modalità di nomina del direttore e del comitato scientifico, sui tempi e sulle modalità di approvazione del piano per il parco, sul regolamento del parco, sul piano pluriennale economico-sociale, quali strumenti di attuazione delle finalità istitutive del parco. La legge regionale detta altresì norme sul personale, sul patrimonio dell'ente e sulle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.

Art. 9.

Parchi provinciali

1. Le Provincie esercitano le funzioni relative alla gestione dei parchi, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le Provincie garantiscono la partecipazione degli enti locali all'istituzione e alla gestione dei parchi e delle riserve in applicazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, lettera e), dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Entro i termini stabiliti dal Programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi prevista, nel rispetto del P.I.T. e del P.T.C. adottati o approvati ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, le Provincie, sentiti gli enti locali interessati, provvedono a:

- a) determinare i confini del parco e delle aree contigue;
- b) istituire il parco, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

Art. 10.

Piano per il parco provinciale

1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell'atto istitutivo, nel rispetto del P.T.C. di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e delle procedure per le varianti relative, fa riferimento ai contenuti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico. Esso sostituisce i piani paesistici territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

2. Il piano individua eventualmente gli ambiti territoriali e gli interventi, ivi compreso l'assessamento forestale, in relazione ai quali si procede attraverso strumenti attuativi particolareggiati approvati dalla stessa Provincia.

Art. 11.

Piano per il parco provinciale: procedure

1. Il piano per il parco è adottato dalla Provincia entro sei mesi dalla sua istituzione. La delibera di adozione, entro dieci giorni dalla sua esecutività, è trasmessa alla Giunta regionale e depositata nelle segreterie di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte che vengono trasmesse entro i successivi trenta giorni, dalla Provincia alla Giunta regionale, unitamente alla proprie controdeduzioni e al piano.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui comma 2, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del piano ai criteri e agli indirizzi di cui all'art. 4, secondo comma, lettera c), indicando le modifiche eventualmente da apportare a tal fine.

4. Il piano per il parco è approvato dalla Provincia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni, opposizioni e proposte, nonché in ordine alla eventuale pronuncia della Giunta regionale di cui al terzo comma e si conforma alle indicazioni contenute nel Programma. Il piano è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 12.

Regolamento del parco provinciale

1. Il regolamento del parco, nel rispetto del piano, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma di cui all'art. 4 della presente legge.

2. Il regolamento è adottato dalla Provincia sentito l'organismo di gestione ove istituito, ed è inviato alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può pronunciarsi, entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del regolamento ai criteri e agli indirizzi recati dal Programma di cui all'art. 4, indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine.

4. Il regolamento è approvato dalla Provincia con atto espressamente motivato in relazione alla pronuncia della Giunta regionale, se pervenuta e in conformità al Programma.

5. Il regolamento del parco acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle

sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.

Art. 13.

Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del parco e dell'area contigua.

2. Per i fini di cui al precedente comma la Provincia adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, comporti la partecipazione di altri soggetti, sono previste modalità attuative comprendenti anche gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il piano determina le iniziative atte a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. In particolare il piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; l'agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali. Una quota parte di tali attività è diretta a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per il perseguimento delle finalità del piano del parco di cui all'art. 9 della presente legge, la Provincia può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato con le procedure di cui all'art. 11 e può essere aggiornato ogni triennio in collegamento con il Programma.

Art. 14.

Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nei parchi è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia.

2. Nel caso in cui la gestione dell'area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, il nulla osta è rilasciato dall'organismo di gestione.

3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Con il nulla osta, sempreché non si sia determinato per decorrenza dei termini, sono contestualmente rilasciate, anche in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e di autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il provvedimento è trasmesso al Ministero dei beni culturali ed ambientali.

TITOLO III

RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE

Art. 15.

Riserve naturali

1. Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi contenuta, nel rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, le Province, sentiti gli enti locali interessati, con proprio atto provvedono a:

a) determinare i confini delle riserve naturali e delle aree contigue;

b) istituire la riserva naturale indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

3. Nelle riserve naturali è vietata la caccia, l'apertura di cave, miniere e discariche, nonché la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.

4. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali, quelle ecocompatibili e la realizzazione di infrastrutture indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva sono altresì consentiti interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.

Art. 16.

Regolamento delle riserve naturali

1. Il regolamento della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della stessa, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma.

2. Il regolamento della riserva acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento della riserva naturale prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute in strumenti urbanistici.

3. All'approvazione del regolamento delle riserve naturali si applicano i termini e le modalità di cui all'art. 11, relativo alle procedure di approvazione del piano dei parchi provinciali.

Art. 17.

Piano economico e sociale delle riserve

1. Nel rispetto delle finalità istitutive delle riserve e nei limiti dei rispettivi regolamenti, la Provincia adotta il piano pluriennale economico e sociale delle riserve, con gli stessi contenuti, obiettivi e modalità di approvazione del piano provinciale di cui all'art. 13.

Art. 18.

Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali

1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 19.

Aree naturali protette di interesse locale

1. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale, anche in forma associata, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o di istituzioni in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi contenuta, nel rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, i Comuni o le Comunità montane con proprio atto, provvedono a:

a) determinare i confini dell'area protetta di interesse locale,

b) istituire l'area protetta di interesse locale, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

3. Allo scopo di dare adeguata tutela alle aree protette, i Comuni provvedono, in conformità alle previsioni del Programma, ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti entro sei mesi dall'istituzione dell'area protetta.

TITOLO IV

SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA,
COMMISSARIAMENTO E SANZIONI

Art. 20

*Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali
e aree naturali protette di interesse locale*

1. La Giunta regionale sovrintende e vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dal Programma.

2. La Provincia, le Comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta in attuazione della presente legge e del Programma.

3. In caso di mancato rispetto da parte delle Province e dei Comuni dei termini previsti dalla presente legge e dal Programma, la Giunta regionale invia idonea segnalazione al Comitato regionale di controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

Art. 21.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. L'organismo di gestione organizza, ai sensi dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.

Art. 22.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso della violazione delle norme di cui alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro degli stessi e ai regolamenti delle riserve naturali si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000 ad un massimo di L. 6.000.000.

2. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai piani e regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani e regolamenti comunali relativi alle aree protette di interesse locale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 4.000.000.

3. In caso di violazione di altre disposizioni relative ai parchi, alle riserve naturali ed alle aree protette di interesse locale, contenute in ordinanze emanate dai soggetti responsabili della gestione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

5. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia per le violazioni avvenute nei parchi provinciali e nelle riserve naturali provinciali e dal Sindaco per le violazioni nelle aree protette di interesse locale.

Art. 23.

Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 22, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell'art. 22, qualora venga esercitata un'attività in difformità della presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani e regolamenti delle aree naturali protette d'interesse locale, dispone, indipendentemente dall'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO V

PATRIMONIO-CONTABILITÀ-CONTRATTI,
ESPROPRIAZIONI, USI CIVICI, AREE CONTIGUE

Art. 24.

Patrimonio, contabilità e contratti

1. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della 16 maggio 1991, n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del parco o della riserva possono mettere a disposizione degli organismi di gestione i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.

2. In carenza di specifici riferimenti previsionali e normativi desumibili da piani e regolamenti o in deroga alle eventuali salvaguardie di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), purché nel rispetto delle generali finalità istitutive del parco o della riserva, si procede all'autorizzazione del demanio e patrimonio regionale, previo parere dell'organismo di gestione; in caso di parere negativo decide nel merito la Giunta regionale.

Art. 25.

Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali

1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue ai parchi e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree stesse.

2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue è disciplinato dall'art. 23 della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, previsti in L. 10.000.000, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio di previsione 1995 che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, si fa fronte per il 1995 con lo stanziamento del cap. 16480 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

Art. 27.

Norma abrogativa

1. La legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni è abrogata.

Art. 28.

Norma transitoria - Programma stralcio

1. In prima attuazione della presente legge e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, in deroga alle procedure di cui all'art. 5, un programma stralcio per le aree protette.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 1° marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 aprile 1995.

95R0901

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 50.

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi e promuove le opportune iniziative ai fini della loro tutela e conservazione.

Art. 2.

Tartufi destinati al consumo da freschi

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum* Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista in base all'allegato 1 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico delle spore, eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado o del Centro per lo studio della micologia del terreno del C.N.R. di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 752/85, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.

Art. 3.

Disciplina della raccolta

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'art. 6.

2. Agli effetti della presente legge i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.

3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell'art. 3, comma secondo della legge 752/85, nelle tartufaie «coltivate» ed in quelle «controllate» compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.

4. Le tabelle di cm. 20 x 30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufo ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue: «Raccolta di tartufi riservata. Attestazione comunale n.».

5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.

6. Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 della L.R. 3/94.

7. Gli Enti delegati di cui alla L.R. 4 settembre 1976, n. 64, e successive modifiche e integrazioni, possono dare in concessione, ai fini della istituzione delle tartufaie controllate, beni del patrimonio agricolo forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l'attività di raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità a coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di tartufai locali di cui al successivo art. 8.

Art. 4

Tartufaie controllate

1. Per tartufaie «controllate» si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufoia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufoia:

- a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fosse, muretti a secco, graticciate;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
- c) eliminazione della vegetazione infestante;
- d) sarchiature superficiali dell'area coltivata; dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
- e) sfoltimento dei polloni sulle ceppaie e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
- f) irrigazioni e pacciamature;
- g) adozione, in prossimità della tartufoia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3. È considerata operazione di incremento di tartufo naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizzate, nella tartufoia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/Ha.

4. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufoia, il Comune competente per territorio può derogare a quanto previsto dal 3° comma, sentito il parere dell'A.R.S.I.A.

Art. 5.

Tartufoie «coltivate»

1. Per tartufoie «coltivate» si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizzate, in numero non inferiore a 100 piante/Ha.

2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distribuzione di tartufoie naturali produttive preesistenti.

Art. 6.

Raccolta riservata

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufoie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

1.1 Il richiedente inoltra al Comune competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufoia;

b) documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c) relazione tecnica comprendente:
superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

interventi tecnici e culturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto idella tartufoia coltivata e/o controllata;

1.2 Il Comune effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti e della rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti.

In caso di approvazione del progetto il Comune autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro diciotto mesi.

1.3 Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufoia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b) attestato della Ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate;

c) attestato di controllo delle piantine preventivamente micorrizzate da porre a dimora nella tartufoia rilasciato dall'A.R.S.I.A., entro sessanta giorni dalla richiesta e comunque entro tempi tecnici utili per la loro messa a dimora, sulla base di una metodologia definitiva ed approvata dalla Giunta regionale.

1.4 Il Comune verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza della presente legge.

Tale attestato ha validità di anni 5 a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. Il Comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dell'A.R.S.I.A.. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario all'A.R.S.I.A. di formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non potrà essere superiore a sessanta giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo art. 7, 3° comma, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato il quale non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 21 della presente legge, 1° comma lettera o) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comune entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Comune a fare i lavori necessari e a provvedere alla riscossione delle relative spese.

Art. 7.

Consorzi volontari

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartufigola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartufigicoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufoie.

2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei peri metri da tabellare aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento.

3. Il Comune approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure dell'art. 6, previa acquisizione del parere tecnico dell'A.R.S.I.A.

Art. 8.

Associazioni dei raccoglitori

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e miglioramento degli ecosistemi tartufigeni, nonché di gestione delle tartufoie e di valorizzazione del prodotto, possono costituirsi associazioni dei raccoglitori.

2. Il riconoscimento da parte dei competenti Organi Regionali di dette associazioni avverrà con le procedure di cui alla L.R. 35 del 4 agosto 1986.

3. Le associazioni che ottengono il riconoscimento ai sensi della L.R. 35/86, per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, dovranno dimostrare che il loro statuto prevede lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni e che almeno il 50% dei soci sono residenti o nelle aree geografiche di cui all'art. 15 o nei territori dove abitualmente svolgono la loro attività di ricerca.

Art. 9.

Iniziative promozionali

1. La Regione Toscana, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio, tenendo conto delle proposte degli Enti locali, dell'A.R.S.I.A., delle Associazioni dei tartufi, riconosciute ai sensi del precedente art. 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Università ed Istituzioni scientifiche, predispone programmi annuali di intervento orientati alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, promozione, pubblicizzazione e salvaguardia culturale in materia di tartufigicoltura, secondo le procedure di programmazione definite dall'art. 9 della L.R. 9 giugno 1992 n. 26.

2. Le proposte dei suddetti soggetti devono pervenire alla Giunta regionale entro il mese di febbraio dell'anno a cui si riferisce il programma.

Art. 10.

Idoneità ed autorizzazione dalla raccolta

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

2. Tale idoneità è conseguita a seguito di esame da sostenere dinanzi ad una commissione nominata dalla Provincia per ogni rispettivo capoluogo.

3. La commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Provincia e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

4. La commissione è composta da:
dirigente responsabile del settore agricoltura e foreste della Provincia, che la presiede;

un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;

un esperto dell'A.R.S.I.A.;

tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della L.R. n. 35/86, se esistenti nella Provincia.

5. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

6. L'esame di idoneità verte sul riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

7. Un dipendente della Provincia svolge le funzioni di segretario della commissione.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Tesserino di idoneità

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede al Comune di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia. L'età minima dei raccoglitori non può essere inferiore a 14 anni.

2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento della relativa tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 23.

3. Il tesserino ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta dell'interessato.

4. Il tesserino ha validità sull'intero territorio nazionale.

5. Presso la Provincia è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati dai Comuni ricadenti nel proprio territorio. A tale scopo i Comuni trasmettono semestralmente i relativi dati.

6. Fatte salve tutte le altre disposizioni non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente art. 10, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Art. 12.

Modalità di ricerca e raccolta

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.

2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.

4. È in ogni caso vietato:

a) la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;

b) la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;

c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salvo diversa disposizione del calendario di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Calendario di raccolta

1. La Regione entro il 15 luglio di ogni anno emana un calendario contenente le modalità e le date di raccolta.

2. La raccolta è consentita di norma nei periodi sottoindicati:

1) Tuber magnatum, dal 1° di ottobre al 31 dicembre;

2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;

3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;

4) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;

5) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

6) Tuber brumale, dal 1° gennaio al 15 marzo;

7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

8) Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;

9) Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.

3. Al fine di evitare gravi danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno, nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Provincia competente per territorio e sentiti gli istituti di cui all'art. 2 e l'A.R.S.I.A., può vietare nei periodi di cui al comma precedente la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

5. La Regione Toscana può stabilire nel calendario di raccolta eventuali deroghe ai periodi di cui al 2° comma in considerazione di particolari situazioni climatiche o stagionali e per scopi di studio e ricerca scientifici.

Art. 14.

Vendita di tartufi freschi

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.

2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.

3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensioni inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata all'art. 2, e la zona geografica di raccolta.

Art. 15.

Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione

1. Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartufigola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le seguenti aree geografiche di raccolta:

1) tartufo toscano bianco del Casentino;

2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;

3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;

4) tartufo toscano bianco del Mugello;

5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina.

2. La Giunta regionale, sentito il parere delle Amministrazioni Provinciali, delle Comunità Montane e dell'A.R.S.I.A., può proporre al Consiglio regionale l'istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodotto con la relativa delimitazione, nonché di variazione della delimitazione delle aree geografiche di cui al precedente comma 1.

3. I Comuni ricadenti nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutelare gli ambienti tartufigeni, possono individuare e delimitare le aree di effettiva produzione di tartufi attraverso gli strumenti e le procedure previste dalla L.R. n. 5/95. A tal fine i Comuni possono avvalersi dell'apporto tecnico dell'A.R.S.I.A.

Art. 16.

Lavorazione dei tartufi

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:

a) dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2 che fa parte integrante della presente legge;

b) dai consorzi di cui al precedente art. 7;

c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

2. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59.

3. I tartufi conservati, così come classificati nell'allegato 2, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'art. 2 ed attenendosi alla specificazione delle zone di cui all'art. 15, la classifica ed in peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

4. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione nonché successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Conservazione tartufi

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

2. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre a quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 18.

Commercializzazione tartufi

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, od specie diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2 alla presente legge.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.

Art. 19.

Accertamento delle infrazioni

1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge gli agenti dipendenti dagli Enti Locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Possono inoltre essere impiegati quali guardie volontarie, in conformità con la legislazione vigente in materia di sanzioni amministrative, previa stipulazione con le Province di convenzione con le associazioni operanti nella materia di cui alla presente legge, gli associati delle medesime.

3. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dal primo comma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione del tesserino di idoneità di cui all'art. 11.

Art. 20.

Procedimento sanzionatorio

1. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è la Provincia nel cui territorio è stata commessa l'infrazione.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa vengono introitate dalla Regione.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni di osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 «modifiche al sistema penale».

3. Gli agenti accertatori procedono al sequestro dei tartufi raccolti, messi in commercio o comunque detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4. Salvo il caso in cui esista ordinanza di archiviazione, la Provincia dispone sempre la confisca dei tartufi sequestrati ai sensi del precedente terzo comma con l'ordinanza ingiuntiva di pagamento.

5. In caso di pagamento in misura ridotta, la confisca è disposta con apposita ordinanza.

Art. 21.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione da lit. 150.000 a lit. 1.500.000 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'art. 11;

b) la sanzione da lit. 150.000 a lit. 1.500.000 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento della tassa annuale;

c) la sanzione da L. 150.000 a L. 1.500.000 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;

d) la sanzione da L. 150.000 a L. 1.500.000 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;

e) la sanzione da L. 150.000 a L. 1.500.000 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per decina di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte;

f) la sanzione da L. 150.000 a L. 1.500.000 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboscimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta: «area di rimboscimento fino al ...» disposte con la tipologia e le modalità di cui al quarto comma del precedente art. 3;

g) la sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso oltre alla sanzione precedente si applica una sanzione di L. 150.000 per ogni tartufo colto immaturo;

h) la sanzione di L. 250.000 a L. 2.500.000 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

i) la sanzione da L. 600.000 a L. 6.000.000 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'art. 2;

l) la sanzione da lit. 300.000 a lit. 3.000.000 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge;

m) la sanzione da L. 150.000 a L. 1.500.000 salvo e impregiudicato ogni altra sanzione per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di «Raccolta di tartufo riservata» senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta «raccolta di tartufo riservata terre d'uso civico»;

n) la tabellazione illegittima delle aree rimboschite, è punita con una sanzione di L. 25.000 per ogni tabella apposta illegittimamente;

o) l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da L. 1.500.000 a L. 15.000.000;

p) la sanzione di lit. 75.000 a lit. 750.000 per chi non esibisce il tesserino di cui all'art. 11 a richiesta degli agenti accertatori;

q) la sanzione da L. 150.000 a 1.500.000 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4;

r) la sanzione da Lit. 150.000 a Lit. 1.500.000 per la violazione di cui all'art. 3 commi 6 e 7 della presente legge;

s) la sanzione da Lit. 150.000 a Lit. 1.500.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma precedente sono raddoppiate.

3. Qualora sia accertata la violazione di cui alla lettera g) del primo comma, l'ammontare del pagamento in misura ridotta è determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g) per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.

Art. 22.

Recidiva

1. Ai fini della presente legge è considerato recidivo colui che dopo aver commesso una delle infrazioni di cui al primo comma dell'art. 21, ne commette, nei cinque anni successivi, un'altra, ancorché diversa dalla precedente.

2. Le infrazioni accertate con provvedimento amministrativo o giurisprudenziale definitivo sono annotati, su richiesta della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel tesserino di cui all'art. 11, a cura del Comune che lo ha rilasciato.

3. Alla terza violazione contestata è previsto il ritiro del tesserino per un anno.

Art. 23.

Tasse di concessione regionale

1. I provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività regolata dalla presente legge sono soggetti alla tassa sulle concessioni regionali di cui alla tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991 n. 230 e successive modificazioni e con le modalità stabilite dalla legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di abilitazione, è tenuto al pagamento della tassa di rilascio. Successivamente, per ogni solare di validità del tesserino, il raccoglitore è tenuto al versamento della tassa di concessione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Il pagamento della tassa di concessione non è dovuto in caso di non esercizio dell'attività di ricerca e di raccolta.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Permangono in vigore le attestazioni di tartufo «coltivata» e «controllata» rilasciate ai sensi della precedente L.R. 58/88.

2. L'attestato di cui al punto c) del comma 1.

3. dell'art. 6 dovrà essere esibito dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della relativa metodologia di controllo.

3. Le associazioni dei tartufai già riconosciute, hanno un anno di tempo dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarsi alla nuova normativa.

4. Permane in vigore la validità dei tesserini rilasciati sulla base della precedente normativa (L.R. 58/88).

5. Il versamento della tassa annuale di riascio e di rinnovo, con le modalità e nei tempi di cui all'art. 23, ha inizio a partire dall'anno 1996.

6. Le associazioni dei tartufai già riconosciute ai sensi della L.R. 35/86, per poter accedere alle facilitazioni e agevolazioni previste dalla presente legge, devono, entro un anno, conformare il loro statuto a quanto richiesto dal precedente art. 8, 3° comma.

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fronte con gli stanziamenti disposti dalle leggi annuali di bilancio sui competenti capitoli di spesa.

2. I capitoli 25110 e 25112 del bilancio 1995 cambiano la loro denominazione in «Interventi per la tutela, la valorizzazione in materia di tartuficoltura» - L.R. n. 50 dell'11 aprile 1995.

Art. 26.

Norme finali

1. La legge regionale 3 agosto 1988, n. 58 modificata dalla L.R. 4 luglio 1989 n. 42 è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 aprile 1995.

(Omissis).

95R0902

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 51.

Integrazione e modifica L.R. 19 marzo 1990, n. 16 «Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1, comma 2 della L.R. 19 marzo 1990 n. 16 è così modificato:

«2. I Comuni della regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato guadagno per la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali stabilita nella misura di lire duecentomila a favore dei cittadini di origine toscana iscritti nelle liste elettorali, provenienti dai Paesi europei, e nella misura di lire quattrocentomila per gli stessi soggetti provenienti da Paesi extraeuropei».

Art. 2.

L'art. 2, comma 1 della L.R. 19 marzo 1990 n. 16 e così modificato:

«1. Agli oneri pregressi derivanti dalla L.R. 16/90 e da quelli relativi all'anno 1995, previsti complessivamente in L. 400.000.000, si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1995 da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa: (Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale l'8 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995.

95R0903

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 52.

Norme sulla classificazione dei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la competenza regionale in materia di classificazione dei territori montani.

Art. 2.

Classificazione

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio dell'Unione europea, classifica i territori da considerare montani.

2. La classificazione è attribuita a seguito di richiesta del Comune, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere degli enti territorialmente interessati.

Art. 3.

Modifiche territoriali

1. A seguito delle deliberazioni di classificazione di cui al secondo comma dell'art. 2, si procede con legge regionale al conseguente riordino dei territori delle comunità montane interessate.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995.

95R0904

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 53.

Rideterminazione di zone omogenee. Modifica della legge regionale 18 agosto 1992 n. 39 di riforma e riordino delle Comunità Montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rideterminazione di zone omogenee

1. In attesa della complessiva rideterminazione delle Comunità montane, anche nel quadro delle misure di attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane», le seguenti zone omogenee, di cui all'art. 1, primo comma, della L.R. 18 agosto 1992, n. 39 «Riforma e riordino delle comunità montane», sono rideterminate con l'inserimento dei comuni a fianco indicati:

zona A: comune di Fosdinovo, interamente montano;

zona E: comune di Vaglia, interamente montano;

zona F: comune di Monteverdi Marittimo, interamente montano;

zona G: comune di Capolona, parzialmente montano;

zona I2: comune di Montalcino, parzialmente montano;

zona O: comune di Pescia, parzialmente montano.

2. La composizione di ciascuna delle Comunità montane operanti nelle zone di cui al primo comma è conseguentemente integrata con il Comune inserito nella zona corrispondente.

3. Gli allegati 1 e 2 alla L.R. 18 agosto 1992, n. 39, rispettivamente concernenti la «ripartizione dei territori montani in zone omogenee» e la «cartografia», sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 alla presente legge, che recano uguale titolazione.

Art. 2.

Revisione degli statuti

1. Le Comunità montane che alla data di efficacia della presente legge abbiano già adottato lo statuto ai sensi della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, come risulta modificata dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 103, provvedono ad apportare ad esso le modificazioni conseguenti all'inserimento dei Comuni di cui all'art. 1, primo comma, quando non già previsto dallo statuto medesimo.

2. Le modificazioni statutarie di cui al primo comma sono deliberate entro sei mesi dall'insediamento dell'assemblea conseguente al primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'adozione delle modificazioni di cui al secondo comma, la composizione numerica dell'assemblea e della giunta esecutiva è disciplinata dai successivi artt. 3 e 4. Le altre disposizioni statutarie, ove compatibili con la presente legge, restano in vigore.

4. L'assemblea e la giunta esecutiva, provvisoriamente costituite ai sensi degli artt. 3 e 4, sono conformate alle modificazioni statutarie di cui al secondo comma, se queste ultime non hanno differito la propria efficacia al rinnovo degli organi in carica.

Art. 3.

Composizione dell'assemblea

1. Ciascuno dei Comuni inseriti ai sensi dell'art. 1, primo comma esprime nell'assemblea della Comunità montana tre rappresentanti, nel caso in cui lo statuto, definito ai sensi della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, e successive modificazioni, preveda un numero di componenti dell'assemblea inferiore di almeno un decimo a quello massimo determinato dall'allegato 3, punto uno, della medesima legge regionale.

2. Il numero dei componenti dell'assemblea stabilito negli statuti di cui al primo comma è conseguentemente aumentato, in via provvisoria di tre unità.

3. Le nomine dei tre rappresentanti di cui al primo comma si conformano ai criteri di cui al citato allegato 3, punti tre, quattro e cinque.

4. Fuori dal caso di cui al primo comma, la composizione dell'assemblea è determinata ai sensi del citato allegato 3, tenuto conto delle variazioni conseguenti all'inserimento dei Comuni di cui all'art. 1, primo comma.

Art. 4.

Composizione della giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal numero di membri determinato dallo statuto, se definito ai sensi della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, e successive modificazioni, ovvero, negli altri casi secondi i criteri di cui all'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, come risulta modificato dall'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 103.

2. In via provvisoria e fino alla revisione dello statuto ai sensi dell'art. 2, l'assemblea, costituita a seguito del primo rinnovo ordinario dei Consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, può deliberare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 13 già citato, che la Giunta sia composta da un numero di componenti diverso da quello determinato ai sensi del primo comma.

3. La deliberazione di cui al secondo comma è adottata prima di procedere alla nomina della giunta esecutiva, nella seduta di insediamento dell'assemblea o in quella immediatamente successiva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

Art. 5.

Efficacia della legge

1. La presente legge acquista efficacia con il primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo alla sua entrata in vigore.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995.

(Omissis).

95R0985

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 54.

Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29-bis del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, regola le produzioni degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale ottenute secondo il metodo di produzione biologica.

Art. 2.

Disposizioni per la zootecnia biologica

1. I principi e i metodi di produzione biologica per le produzioni animali sono definiti con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale per le Attività Biologiche di cui all'art. 7 della L.R. 19 aprile 1994 n. 31. In sede di prima applicazione le disposizioni in merito sono quelle di cui all'allegato «A» della presente legge.

2. Gli operatori biologici che producono, preparano o importano ai fini della commercializzazione i prodotti di cui all'art. 1 della presente legge conformemente ai principi e metodi di produzione di cui al comma precedente, devono notificare alla Giunta Regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inizio delle attività produttive indicando l'Organismo di controllo al quale sottoporre i prodotti. Copia della lettera deve essere contestualmente inviata anche al suddetto Organismo di controllo, il quale deve comunicare alla Giunta Regionale l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal Reg. C.E.E. n. 2092/91.

3. Ai fini della applicazione della presente legge si dà mandato alla Giunta Regionale affinché, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predisponga la modulistica necessaria.

Art. 3.

Controlli

1. Gli Organismi abilitati a svolgere il controllo sulle attività di produzione, preparazione e importazione dei prodotti zootecnici ottenuti secondo il metodo di produzione biologico sono quelli che hanno ottenuto il riconoscimento con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio regionale, con proprio atto, su proposta della Giunta regionale, indica i requisiti minimi e le misure precauzionali necessari al fine dello svolgimento dell'attività di controllo. In sede di prima applicazione viene fatto riferimento a quelli previsti nell'allegato «B» della presente legge.

3. Gli Organismi di controllo, di cui al precedente comma 1, devono trasmettere alla Giunta Regionale, entro il 30 novembre, il piano tipo annuale di controllo relativo alle produzioni zootecniche biologiche. La Giunta Regionale ha trenta giorni per formulare osservazioni e per approvarlo con proprio atto.

4. Periodicamente l'Organismo di controllo invia al Dipartimento Agricoltura e Foreste una relazione inerente i controlli effettuati sugli operatori biologici specificando le specie e le quantità di produzioni controllate.

5. La Regione effettua annualmente, attraverso l'A.R.S.I.A., controlli a campione su una percentuale di operatori biologici non inferiore al 10%. Le modalità per lo svolgimento della suddetta attività di verifica sono stabilite dal Consiglio Regionale con proprio atto, su proposta della Giunta Regionale. In sede di prima applicazione viene fatto riferimento alle modalità riportate nell'allegato «C» della presente legge.

6. Nel caso in cui l'A.R.S.I.A. riscontri inadeguatezze od omissioni riconducibili agli Organismi di controllo ne dà comunicazione alla Giunta Regionale la quale provvede ad inviare i dati al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 7 marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 aprile 1995.

(Omissis).

95R0906

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 24.

Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativa regionale in materia di opere pubbliche.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di garantire un miglior funzionamento dell'organo di consulenza tecnico-amministrativa della giunta regionale per il supporto alla struttura organizzativa della regione e degli enti locali, la presente legge detta nuove norme in merito alla composizione ed al funzionamento della commissione tecnico-amministrativa regionale (CTAR) in materia di opere pubbliche.

Art. 2.

Commissione tecnico-amministrativa regionale

1. La giunta regionale per la realizzazione di opere pubbliche di propria competenza e di interesse regionale si avvale dei pareri consultivi espressi dalla commissione tecnico-amministrativa regionale (CTAR) e dei servizi del genio civile.

2. Ai fini della presente legge, per opere pubbliche di competenza e di interesse regionale si devono intendere le opere pubbliche definite a norma degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale», nonché le opere realizzate in concessione su suolo pubblico.

3. La CTAR, la cui composizione e le cui attribuzioni sono definite negli articoli che seguono, può esprimere, su richiesta, pareri agli enti locali regionali.

Art. 3.

Attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale

1. La CTAR esprime pareri sui seguenti argomenti:

- a) problemi e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche, ivi compresa l'edilizia residenziale pubblica;
- b) progetti-tipo per categorie di opere pubbliche;
- c) schemi di capitolati speciali di appalto per categorie di opere;
- d) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che l'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale intenda sottoporre alla CTAR;
- e) progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più province;
- f) progetti di massima ed esecutivi, o in caso di appalto concorso sui capitolati-programma, di opere pubbliche di competenza regionale di importo superiore a 3.500 milioni, ovvero di importo superiore a 1.500 milioni quando all'esecuzione dei lavori si provveda in economia o mediante appalto a trattativa privata;

g) progetti di massima ed esecutivi, o in caso di appalto-concorso sui capitolati-programma, di importo superiore a 2.000 milioni, relativi a lavori idraulici, acquedotti, fognature, impianti di depurazione o di smaltimento rifiuti e di importo superiore a 5.000 milioni per tutte le altre categorie di lavori afferenti ad opere di interesse regionale;

g1) impianti di depurazione per popolazione equivalente o superiore a 100.000 abitanti;

g2) edifici scolastici di istruzione superiore;

g3) edilizia ospedaliera e socio-assistenziale;

g4) sistemazione idraulica ed idraulico-forestale;

g5) bonifiche ed irrigazioni;

g6) viabilità provinciale e statale;

g7) impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani e speciali;

g8) dighe, traverse e bacini di accumulo di competenza regionale;

h) per opere assistite da contributo regionale, sulle vertenze sorte con le imprese, in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

i) proposte di risoluzione o rescissione di contratto di lavori pubblici di opere finanziate con contributo regionale o statale;

l) determinazione di nuovi prezzi che comportino una maggiore spesa di oltre un quinto dell'importo contrattuale, quando si tratta di opere appaltate in base ai progetti sottoposti a parere della CTAR;

m) classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali, nonché di porti, opere idrauliche, vie navigabili, di competenza regionale;

n) progetti di qualsiasi importo di opere d'interesse regionale attinenti ad aeroporti, ferrovie, tramvie, metropolitane, funivie, funicolari e filovie;

o) classificazione e declassificazione di comprensori di bonifica integrale, di bonifica montana, dei bacini montani, nonché sui piani generali di bacini montani;

p) concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali vi siano domande concorrenti od opposizioni;

q) richieste di autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150 mila volts;

r) ogni altra opera pubblica attinente a materia di interesse regionale per la quale la competenza a provvedere sia stata trasferita o delegata dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. I pareri della CTAR sostituiscono il parere di ogni altro organo consultivo della regione, singolo o collegiale, in materia di opere pubbliche di competenza e di interesse regionale.

3. I pareri della CTAR devono essere forniti, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della segreteria della CTAR, della documentazione relativa; qualora tale documentazione risultasse incompleta o insufficiente, il termine di cui sopra decorre dalla data di completamento della stessa.

Art. 4.

Composizione della commissione tecnico-amministrativa regionale

1. I componenti della CTAR sono nominati dalla giunta regionale.

2. La CTAR è presieduta dall'assessore preposto al settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, o da suo delegato scelto tra esperti in materia di opere di ingegneria o di appalti di opere pubbliche anche al di fuori dei componenti della CTAR, ed è composta:

a) dai dirigenti dei servizi del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale;

b) dai dirigenti di servizio competenti nelle sottospecificate materie designati dagli assessori competenti:

Territorio;

Trasporti;

Ambiente;

Energia;

Sanità ed igiene pubblica;

Istruzione;

Formazione professionale;

Lavoro;
Assistenza;
Servizi sociali;
Bilancio;

c) da esperti in numero non superiore a 12, da nominarsi prioritariamente fra il personale professionalmente idoneo assegnato alle strutture organizzative della giunta regionale competenti per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologia, sismologia, geotecnica, geologia, strutture, legislazione su lavori pubblici, architettura e beni culturali architettonici. In carenza delle specifiche competenze e professionalità rinvenibili all'interno delle strutture regionali, possono essere nominati esperti esterni all'amministrazione regionale.

3. Sono invitati a far parte della CTAR, di volta in volta, quali membri aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

- il soprintendente regionale scolastico o suo delegato;
- il soprintendente per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;
- il soprintendente archeologico per la Lombardia;
- il presidente del magistrato per il Po o suo delegato.

4. Le funzioni di segretario della CTAR vengono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VI designato dall'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

Art. 5.

Attribuzioni del servizio provinciale del genio civile

1. Il servizio provinciale del genio civile esprime parere sui progetti che, per valore e materia non rientrano nelle attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale.

2. È compreso in dette attribuzioni anche il parere sulla concessione di proroghe di durata complessiva non superiore a novanta giorni dei termini contrattuali dei lavori, e sulla congruità di nuovi prezzi per opere di qualunque importo.

Art. 6.

Disposizioni integrative sulle attribuzioni degli organi consultivi

1. Occorre un nuovo parere degli organi consultivi regionali a norma della presente legge quando il progetto esecutivo dei lavori fruenti di contributo regionale, scelto dalla commissione di appalto-concorso, sia sostanzialmente difforme dal progetto di massima e dal relativo bando già approvati in base a parere favorevole degli organi consultivi suddetti.

2. Occorre nuovo parere dell'organo consultivo regionale ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa, con esclusione della revisione prezzi, superiore al venti per cento dell'importo del progetto approvato, aumentato delle somme risultanti da perizia suppletiva debitamente approvata.

3. Non occorre nuovo parere anche quando si tratti di progetto stralcio di un progetto generale esecutivo già approvato.

4. Non è richiesto il parere del servizio provinciale del genio civile per i progetti, relativi ad opere che non fruiscono di contributi regionali, approvati dal competente organo di ciascun ente, d'importo inferiore a 1.000 milioni, relativi a lavori idraulici, acquedotti, fognature ed impianti di depurazione o di smaltimento rifiuti purché conformi alla pianificazione regionale ove vigente, e di importo inferiore a 2.000 milioni per tutte le altre categorie di opere.

5. Le deliberazioni di province, comuni ed altri enti pubblici, relative alla approvazione di progetti di opere pubbliche che non comportino alcun intervento finanziario della regione, ottenuto il parere della CTAR o dei servizi del genio civile secondo le rispettive competenze, non necessitano, ai fini della loro piena esecutività ed attuabilità, di alcun altro parere né di approvazione da parte della regione.

Art. 7.

Funzionamento della commissione tecnico-amministrativa regionale

1. Per la validità delle adunanze della CTAR è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

2. La CTAR può tuttavia deliberare validamente con la presenza di almeno otto membri oltre al presidente; in tal caso devono essere comunque presenti almeno tre dirigenti di servizio del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale.

3. La CTAR delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. I relatori sono nominati dal presidente tra i membri della commissione.

5. Ai componenti della CTAR, nonché agli esperti di volta in volta invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni preparatorie, ai lavori delle sottocommissioni ed alle sedute, un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalla legislazione regionale in materia di compensi per la partecipazione a sedute di comitati o collegi comunque denominati.

6. La giunta regionale, su proposta della CTAR, approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di funzionamento della commissione.

7. Il regolamento può prevedere la istituzione di sottocommissioni per l'esame preventivo di particolari problematiche tecniche o amministrative.

8. In caso di interventi urgenti da promuoversi per la salvaguardia della pubblica incolumità ovvero per la salvaguardia del territorio, l'assessore preposto al settore lavori pubblici ed edilizia residenziale può convocare, in via straordinaria anche a mezzo di fonogramma, una o più sottocommissioni della CTAR nella composizione ritenuta idonea a fronteggiare l'emergenza.

9. Nel caso previsto dal comma precedente per la validità delle adunanze è richiesta, di norma, la maggioranza dei componenti la sottocommissione; la sottocommissione può tuttavia deliberare con la presenza di almeno cinque componenti.

10. Per l'esame dei progetti inerenti ad opere di particolare complessità tecnica o ad impianti di speciale od avanzata tecnologia, l'assessore preposto ai lavori pubblici ed edilizia residenziale può invitare alle adunanze della Commissione esperti di alta e specifica competenza riferita al contenuto dei progetti stessi.

11. Alla commissione consiliare regionale competente deve essere data comunicazione dell'istruttoria delle pratiche trattate dalla CTAR entro trenta giorni dalla data di ricevimento e della redazione dei pareri relativi alle pratiche stesse.

12. Le decisioni assunte dalla CTAR vengono, per estratto, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia entro trenta giorni dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle spese per la partecipazione alle sedute della CTAR, di cui all'art. 5, quinto comma, si fa fronte mediante prelievo delle somme annualmente stanziare sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e successivi.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) l.r. 22 novembre 1979, n. 58 «Organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale»;

b) l.r. 24 gennaio 1986, n. 2 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 novembre 1979, n. 58»;

c) art. 8, sesto comma, ed art. 53 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;

d) art. 23 della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 20 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 aprile 1995, prot. n. 20302/1145).

95R0867

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 25.

Norme e direttive per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla legge 28 marzo 1991 n. 112 concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» - di seguito indicata come «la legge» - e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993 n. 248 «Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche, è finalizzata:

a) a garantire un corretto inserimento del commercio su aree pubbliche nell'assetto urbano;

b) ad assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello stesso;

c) a promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;

d) a favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone ove gli insediamenti commerciali siano insufficienti alle esigenze della popolazione residente;

e) a garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale.

Art. 2.

Delega delle funzioni

1. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, qui di seguito denominate «camere di commercio» sono delegate ad esercitare le seguenti funzioni amministrative di cui alla legge n. 112/91:

a) la conversione delle autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398 nelle nuove autorizzazioni regionali di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge, così come disciplinata dall'art. 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 e dall'art. 4 della presente legge;

b) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2 della legge;

c) la revoca e la sospensione della autorizzazione ai sensi dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge;

d) il subingresso e la volturazione per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda come disciplinato dall'art. 16 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.

2. Le camere di commercio svolgono le funzioni amministrative di cui al precedente comma nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.

3. Ai fini della presente legge la competenza territoriale per l'espletamento delle funzioni delegate è definita dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente legge.

4. Le autorità competenti a comminare le sanzioni di cui all'art. 6 della legge comunicano i relativi rapporti alle camere di commercio per l'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.

Art. 3.

Funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza della regione

1. La giunta regionale emana i criteri programmatori di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge nonché gli indirizzi di cui al dodicesimo comma dell'art. 3 della stessa legge, coordinando l'esercizio delle funzioni delegate.

2. La giunta regionale fissa, nel rispetto dei criteri programmatori di cui al comma precedente, sentita la commissione di cui al punto 3 dell'art. 4 della legge, le modalità e i parametri numerici per il rilascio di nuove autorizzazioni. I comuni sono tenuti a far pervenire alla camera di commercio, territorialmente competente, le informazioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge e dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.

3. La giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e di controllo in materia di commercio su aree pubbliche, anche con l'emana-zione di direttive alle camere di commercio.

Art. 4.

Individuazione della camera di commercio competente per la conversione delle autorizzazioni

1. Sono competenti alle conversioni di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248:

a) per le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 2 della legge:

a1) la camera di commercio nel cui territorio è stata rilasciata l'autorizzazione;

a2) la camera di commercio territorialmente competente rispetto alla ubicazione del posteggio se l'autorizzazione è stata rilasciata da un comune di altra regione e l'operatore di commercio su aree pubbliche sia titolare di concessione di posteggio in mercato sito in territorio lombardo;

a3) la camera di commercio nel cui territorio è stata rilasciata la più recente concessione se l'autorizzazione è stata rilasciata da un comune di altra regione e l'operatore di commercio su aree pubbliche sia titolare di posteggi concessi in più comuni lombardi;

b) per le autorizzazioni previste dal quarto comma dell'art. 2 della legge:

b1) la camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza la persona fisica ovvero, nel caso di società di persone, la sede legale;

b2) la camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la provincia lombarda indicata nell'autorizzazione, nel caso sia stata rilasciata da un comune di altra regione;

b3) la camera di commercio la cui circoscrizione territoriale è composta dal più alto numero di comuni, nel caso in cui l'autorizzazione rilasciata da un comune di altra regione abbia validità per più province della Lombardia.

2. Le camere di commercio che hanno provveduto alla conversione dell'autorizzazione forniscono all'amministrazione regionale appositi elenchi contenenti gli estremi per l'identificazione dei singoli atti convertiti in autorizzazione regionale.

Art. 5.

Rilascio di nuove autorizzazioni

1. Per le autorizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge i comuni sede di mercati ambulanti devono trasmettere alla camera di commercio territorialmente competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati concernenti i posteggi non assegnati in concessione che risultavano liberi alla data del 24 aprile 1991 e le relative dimensioni ed ubicazione.

2. Sulla base di tali dati la camera di commercio richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia dell'elenco e delle caratteristiche dei posteggi da assegnare, ripartiti per comune; entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione gli interessati presentano alla camera di commercio la domanda per il rilascio dell'autorizzazione con le indicazioni del posteggio per il quale chiedono l'assegnazione.

3. La graduatoria viene effettuata applicando i criteri stabiliti dalla giunta regionale, criteri che devono tenere conto, in via prioritaria, delle eventuali assegnazioni di posteggio successive all'entrata in vigore della legge n. 112/91 e operate dalle amministrazioni comunali per consentire un corretto e produttivo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche.

4. Gli assegnatari hanno titolo ad ottenere la concessione del posteggio di mercato dall'amministrazione comunale sede dello stesso e l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche dalla camera di commercio nella cui circoscrizione è situato il medesimo mercato.

5. Le autorizzazioni di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge sono rilasciate dalla camera di commercio di residenza dell'interessato nel rispetto dei parametri fissati dai criteri regionali di cui all'art. 3; i cittadini non residenti nel territorio lombardo devono presentare la domanda di autorizzazione regionale alla camera di commercio del capoluogo di regione.

Art. 6.

Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a seguito del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale è effettuato dalla camera di commercio di residenza del cedente su apposita istanza del subentrante.

Art. 7.

Finanziamento delle funzioni delegate

1. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale provvede, con apposita convenzione, all'attribuzione alle camere di commercio delegate di parte delle entrate derivanti dalla riscossione delle tasse stabilite per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni regionali.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alla determinazione della spesa derivante dalla delega alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura delle funzioni in materia di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, di cui al precedente art. 2, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'introito dei proventi delle tasse di concessione derivanti dalle autorizzazioni per l'esercizio finanziario del commercio su aree pubbliche si provvede con il capitolo 1.1.203 «Tassa sulle concessioni regionali» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

3. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 3, settore 4, è istituito l'obiettivo 3.4.8 «Interventi diversi»;

all'ambito 3, settore 4, obiettivo 8, è istituito per memoria il capitolo 3.4.8.1.3878 «Spese per la delega alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura in materia di commercio su aree pubbliche».

Art. 9.

Norme transitorie

1. Le domande di conversione presentate alla giunta regionale, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasmesse a cura della stessa alla camera di commercio competente per la conversione ai sensi dell'art. 4.

2. Le domande di nuove autorizzazioni regionali di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere confermate da parte dell'interessato alla camera di commercio competente, a seguito di apposita segnalazione effettuata dalla stessa mediante lettera raccomandata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, affinché il procedimento istruttorio, in applicazione della presente legge, venga svolto secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di originaria presentazione della domanda rilevabile dal timbro di spedizione apposto sulla lettera raccomandata di trasmissione alla giunta regionale.

3. Le comunicazioni di subingresso effettuate ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 248/93 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'ottenimento della volturazione dell'atto autorizzativo, devono essere riproposte dal subentrante alla camera di commercio competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 29 aprile 1988, n. 22 concernente «Norme e direttive per l'esercizio del commercio ambulante».

2. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive adottate dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 398 non trovano più applicazione.

Art. 11.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione (B.U.R.).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 20 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 aprile 1995, prot. n. 20602/1141).

95R0868

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 26.

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.

2. Essa si applica a:

- a) nuove costruzioni;
- b) interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

3. Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano invariate le norme sulle distanze minime.

Art. 2.

1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

2. Le norme del precedente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

3. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per l'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi 1 e 2, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

4. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituiscono parte integrante del progetto.

Art. 3.

1. Le parti di volume e di copertura determinate esclusivamente dal maggior spessore di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 non vengono considerate nemmeno ai fini della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 20 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 aprile 1995, prot. n. 21802/1143).

95R0869

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70

1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, è così sostituito:

«2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, si può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 200 milioni di lire».

Art. 2.

Modifica all'art. 31 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70

1. Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, è così sostituito:

«2. Per le opere comunque assistite da contributo regionale l'uso delle facoltà di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 è limitato ai lavori di importo non superiore a 1 miliardo, eccettuati i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno e necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento ed in ogni caso quando occorra provvedere al collaudo statico delle strutture in cemento armato, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 20 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 aprile 1995, prot. n. 21802/1144).

95R0870

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 28.

Interventi della regione Lombardia per la promozione e lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. In armonia con quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 47, concernente «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo», la regione aderisce al centro di ricerche biotecnologiche, funzionalmente ed organicamente dipendente dalla sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

2. L'adesione è diretta a promuovere lo sviluppo delle ricerche biotecnologiche, che interessano in particolare l'agricoltura lombarda.

3. La giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'amministrazione provinciale di Cremona, il comune di Cremona e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona che fanno parte del comitato di coordinamento del predetto centro anche al fine di promuovere ogni iniziativa atta al potenziamento delle ricerche biotecnologiche ed alla divulgazione e diffusione delle relative innovazioni, nonché all'organizzazione di iniziative didattiche e formative dirette a migliorare la conoscenza delle moderne applicazioni delle biotecnologie nel settore agro-alimentare.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste all'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 200.000.000.

2. Al finanziamento dall'onere di L. 200.000.000, previsto al primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apporata la seguente variazione:

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 3.2.4.1.3755 «Convenzione con il centro di ricerche biotecnologiche dell'Università Cattolica di Piacenza per la promozione della ricerca biotecnologica nel settore agroalimentare», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 200.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 20 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 12 aprile 1995, prot. n. 22402/1142).

95R0871

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 21.

Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In considerazione della rilevante importanza che l'aeroporto di Ronchi dei Legionari assume per il Friuli-Venezia Giulia nei campi dell'economia e delle comunicazioni, l'Amministrazione regionale promuove, in concerto con il Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia, la costituzione di una società per azioni, ai sensi e per le finalità dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed assume partecipazioni in più riprese fino alla concorrenza di lire 2.950 milioni nel triennio 1995-1997.

Art. 2.

Finalità

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la società, nei modi e nei tempi previsti dalla legge n. 537/1993, provvede in particolare:

a) all'acquisizione in regime di concessione dei beni appartenenti al demanio dello Stato e costituenti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, quale aeroporto civile, commerciale e turistico della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) alla gestione, all'ammodernamento ed al potenziamento dello stesso aeroporto;

c) all'esercizio delle attività e dei servizi connessi e complementari al traffico aereo di qualunque tipo e specie, comprese le attività di coordinamento con le gestioni di altri servizi di pubblico interesse;

d) alla ricerca di possibili accordi di coordinamento dei traffici con gli aeroporti delle Regioni limitrofe.

Art. 3.

Partecipazione societaria della Regione

1. La partecipazione della Regione alla costituzione della società di cui all'art. 1 può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) un capitale iniziale non superiore a lire 500 milioni, con una quota di maggioranza riservata al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia;

b) la possibilità per il Consorzio suddetto di partecipare a futuri aumenti di capitale, anche mediante conferimento del complesso aziendale o rami dello stesso;

c) un sistema di elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea impostato su criteri volti a tutelare la rappresentatività dei soci minori;

d) la nomina di due sindaci effettivi da parte, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 viene istituito alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. spese d'investimento Categoria 2.5 - Sezione IX - il capitolo 1619 (2.1.254.3.09.21) con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della società per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.950 milioni, suddiviso in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. Al predetto onere complessivo di lire 2.950 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 40 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato capitolo 1619 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842. «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 maggio 1995

GUERRA

95R1077

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1995, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, recante «Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», nonché all'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 24 della legge regionale n. 75/82

1. All'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma: «13-bis. Per i richiedenti già beneficiari di agevolazioni a suo tempo concesse per l'acquisizione dell'alloggio di cui viene disposto l'esproprio per pubblica utilità, si prescindono dai requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, purché le procedure espropriative risultino già attivate al momento di riferimento dei requisiti soggettivi stabilito dall'art. 25-bis, come inserito dall'art. 11 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 75/82

1. L'art. 43 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, già modificato dall'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e dall'art. 21 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 43.

Domande e bandi

1. Fermo restando quanto stabilito dal Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, e dall'art. 198 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le cooperative, le imprese ed i privati che intendono beneficiare di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, presentano alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, nei casi espressamente previsti, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti, apposita domanda.

2. In alcuni casi o per taluni canali di finanziamento, per i quali la legge lo impone, ed in particolare per quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale dispone che all'individuazione degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.

3. Nel caso di cui al comma 2, limitatamente agli interventi di edilizia convenzionata, dell'emanazione del bando viene data singolarmente notizia agli operatori che hanno presentato anteriormente la domanda.

4. Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dell'elenco dei soci prenotari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dell'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50 per cento di quello dei prenotari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

5. Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva di cui al comma 4 venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all'albo del comune sede dell'intervento accettano di divenire soci della cooperativa medesima.

6. Le sostituzioni dei soci effettuate in modo difforme da quanto stabilito al comma 5 comportano la decadenza dall'agevolazione e la conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, limitatamente agli alloggi irregolarmente assegnati.

7. Le cooperative edilizie, a pena di decadenza dalle agevolazioni complessivamente concesse e conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci che non risultino in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data di presentazione della domanda della cooperativa.

8. La sostituzione di soci in difformità a quanto previsto al presente art. o l'assegnazione di alloggi a soci non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti comportano altresì l'inammissibilità della cooperativa ad altre agevolazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per la durata di due anni, con decorrenza dal momento in cui è stata effettuata l'irregolare sostituzione o assegnazione.

9. Non è consentito essere soci prenotatori o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.

10. Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 120 della legge regionale n. 75/82

L'art. 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sostituito dall'art. 47 della legge regionale 30 giugno 1988, n. 37, e modificato dal comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Art. 120.

Liquidazione e frazionamento dei contributi e delle anticipazioni

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 36 e del contratto definitivo di mutuo ove prescritto, si procede alla liquidazione definitiva del contributo o dell'anticipazione ed all'eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.

2. Al frazionamento dei contributi e delle anticipazioni concessi alle cooperative edilizie a proprietà individuale procede il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici sulla base della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e della restante documentazione afferente il tipo di agevolazione concessa con unico provvedimento riferito a tutti i soci assegnatari compresi nell'intervento costruttivo oggetto di finanziamento agevolato.

3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli Istituti autonomi per le case popolari, i contributi a fronte delle rate di ammortamento del mutuo sono di competenza dell'operatore fino alla data di stipula dei contratti di compravendita e contestuale accollo del mutuo.

4. L'alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari deve intervenire, a soggetti in possesso dei requisiti di legge, entro tre anni dall'ultimazione dei lavori.

5. Le quote di contributo od anticipazione erogate a fronte degli alloggi invenduti o non locati nei termini devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di restituzione, ovvero secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 96, come sostituito dal comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

6. L'assegnazione in proprietà con atto pubblico degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà individuale deve intervenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione relativa all'intero intervento e conseguente restituzione di quanto precedentemente percepito.

7. L'alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese o dagli Istituti autonomi per le case popolari a soggetti non in possesso dei requisiti di legge prima della scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero la realizzazione di un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo o dell'anticipazione comporta l'inammissibilità alle agevolazioni di edilizia convenzionata per l'impresa o per l'Istituto autonomo per le case popolari per la durata di due anni dalla data del decreto di concessione.

8. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3 il frazionamento dei contributi o delle anticipazioni può aver luogo anche con separati provvedimenti relativamente agli alloggi venduti o locati nei termini.

9. Le ipoteche di importo pari all'anticipazione concessa possono essere iscritte a favore della Regione o successivamente postergate al secondo grado. Le stesse possono essere frazionate fra le singole unità immobiliari e relative pertinenze con atto volontario unilaterale del debitore.».

Art. 4.

Norma transitoria per le cooperative già ammesse a contributo

In deroga a quanto stabilito al comma 5 dell'art. 43 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'art. 2, sono fatte salve le sostituzioni dei soci al di fuori dell'elenco di riserva allegato alla domanda di contributo, comunque effettuate dalle cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della presente legge, antecedentemente all'emissione del provvedimento di concessione del contributo, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

2. In deroga a quanto stabilito ai commi 7 ed 8 dell'art. 43 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito dall'art. 2, l'assegnazione in proprietà di alloggi da parte di cooperative edilizie già ammesse a contributo, a soci non in possesso dei requisiti di legge, comporta la decadenza dall'agevolazione, con conseguente restituzione di quanto eventualmente percepito, limitatamente agli alloggi interessati.

3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie, ammessi a finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente legge, è consentito procedere alla liquidazione e frazionamento dell'agevolazione concessa in capo agli assegnatari degli alloggi, purché gli stessi abbiano acquisito la qualità di socio prima dell'assegnazione e risultino in possesso dei requisiti soggettivi, ancorché le procedure per il loro reperimento siano state effettuate irrisolte rispetto alla normativa vigente.

4. In via transitoria, per gli interventi già ammessi a finanziamento, posti in essere dalle cooperative edilizie proprietà individuale, i cui lavori risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine un anno previsto dal comma 6 dell'art. 120 della legge regionale n. 75/82, come da ultimo sostituito dall'art. 3 per l'assegnazione in proprietà con atto pubblico degli alloggi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, le cui domande siano state ammesse a contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a disporre, con propri provvedimenti, la liquidazione definitiva del contributo o dell'anticipazione ed il relativo frazionamento in capo agli acquirenti in possesso dei requisiti soggettivi, anche nel caso in cui l'operatore non abbia proceduto all'individuazione dei beneficiari secondo le modalità e procedure previste dalla disciplina vigente, ovvero abbia realizzato un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo o dell'anticipazione, ovvero abbia ceduto gli alloggi realizzati, prima della scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 120 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, come da ultimo sostituito con l'art. 3, a soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

Art. 6.

Modificazione dell'art. 5 della legge regionale n. 8/95

1. All'art. 5, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, le parole, «entro il termine di 90 giorni» sono sostituite dalle parole «entro il termine di 180 giorni».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 maggio 1995

GUERRA

95R1078

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 38.

Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni. Funzioni regionali, provinciali e comunali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge detta norme per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti nella Regione, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Ministero dell'ambiente 29 maggio 1991

2. La presente legge definisce, altresì, le funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Principi e criteri

1. Gli enti preposti al servizio di smaltimento dei rifiuti sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi generali:

a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, al fine di tutelare la salute della collettività ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai più bassi livelli le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti;

b) osservare la pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;

c) agevolare il contenimento, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti;

d) favorire la raccolta differenziata e la preselezione dei rifiuti;

e) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione dei rifiuti;

f) recuperare materiale ed energia anche nelle fasi di smaltimento finale;

g) assicurare il risarcimento dei danni derivanti da attività inquinanti da parte degli inquinatori in conformità della normativa vigente;

h) prevedere l'obbligo di bonifica delle aree interessate da impianti dismessi.

2. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito del territorio regionale non possono essere smaltiti in altre regioni, né i titolari degli impianti di smaltimento possono ricevere rifiuti provenienti da altre regioni;

b) lo stoccaggio definitivo in discarica può essere autorizzato solo per quelle tipologie di rifiuti per le quali, all'atto dell'autorizzazione, non risultino ancora disponibili nel territorio di competenza impianti di riciclaggio e di riutilizzo e comunque in base alle caratteristiche previste per la discarica.

Art. 3.

Funzioni amministrative della Regione

1. Compete alla Regione:

a) la redazione e l'adozione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nonché dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi;

b) il coordinamento e l'approvazione dei piani provinciali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a);

c) l'emanazione delle direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

d) l'emanazione del regolamento tipo per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili;

e) il coordinamento e la promozione degli interventi finalizzati al contenimento, al riutilizzo ed alla trasformazione dei rifiuti;

f) il coordinamento e la promozione degli interventi per l'educazione, la formazione ed il volontariato;

g) la gestione dell'osservatorio dei rifiuti;

h) la gestione del catasto dei rifiuti;

i) l'attività di vigilanza nei confronti delle province in relazione all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

Art. 4.

Funzioni amministrative delle province

1. Compete alle province:

a) la redazione e l'adozione dei piani provinciali che organizzano i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nonché dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, ad eccezione dei rifiuti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo il criterio del sistema integrato di smaltimento e nel rispetto delle finalità della presente legge;

b) la redazione e l'adozione della carta provinciale delle aree idonee allo smaltimento dei rifiuti;

c) l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

d) l'adozione dei provvedimenti autorizzativi, in attuazione dei piani provinciali, con esclusione delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

e) l'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti;

f) l'attività di vigilanza nei confronti dei comuni, singoli o associati, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

Art. 5.

Funzioni amministrative dei comuni

1. Compete ai comuni:

a) l'attuazione dei piani provinciali mediante progettazione, adeguamento, realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

b) l'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti di materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all'articolo 2, comma 4, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili.

2. I comuni possono delegare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), alle comunità montane.

TITOLO II PIANIFICAZIONE

Art. 6.

Piano regionale di smaltimento dei rifiuti

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, il piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il piano regionale valuta preliminarmente la situazione qualitativa della produzione dei rifiuti sul territorio regionale, le sue tendenze evolutive e definisce, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 2, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico, territorialmente autosufficiente e funzionalmente integrato, per la raccolta, il trasporto, il recupero ed il trattamento dei rifiuti. In particolare, il piano regionale:

a) determina gli obiettivi qualitativi/quantitativi da raggiungere, per l'intero territorio regionale e nel periodo di validità del piano, tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata;

b) individua gli interventi necessari per ridurre la produzione dei rifiuti;

c) individua gli interventi necessari per promuovere ed incentivare il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali provenienti dai processi produttivi, allo scopo di pervenire a significative riduzioni delle quote di rifiuti da avviare ad altre forme di smaltimento;

d) detta criteri, articolati per categorie di rifiuti, per la scelta delle tecnologie di smaltimento;

e) detta i criteri per l'individuazione dei bacini di utenza;

f) fissa gli indirizzi per la bonifica delle discariche dismesse e, comunque, delle aree inquinate dallo smaltimento;

g) indica i flussi e gli strumenti finanziari necessari per realizzare gli interventi previsti.

3. Il piano regionale ha efficacia a tempo indeterminato. Esso è elaborato, approvato e sottoposto ad adeguamento con le procedure di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il primo piano regionale di smaltimento dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati conoscitivi acquisiti in sede di redazione dello schema di piano settoriale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 1991, n. 12921, e delle relative consultazioni effettuate con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e le forze sociali.

Art. 7.

Formazione dei piani provinciali

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti approvato ai sensi dell'articolo 6, la provincia predisponde, con il concorso dei comuni, singoli o associati, anche attraverso apposite conferenze, il piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che deve essere depositato per trenta giorni presso la sede della provincia stessa e degli enti locali interessati.

2. Dell'avvenuto deposito e del relativo periodo viene data notizia, con avviso da pubblicarsi nel foglio annunci legali della provincia e nell'albo pretorio degli enti locali interessati.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni scritte alla provincia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 la provincia adotta il piano e lo invia alla Regione.

Art. 8.

Contenuti dei piani provinciali

1. Il piano provinciale di cui all'articolo 7 deve contenere i seguenti elementi:

a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nonché di quelli speciali, compresi i tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le modalità per il contenimento della produzione dei rifiuti urbani e assimilabili, per il loro riciclaggio ed il loro riutilizzo ai fini del recupero energetico;

c) l'individuazione, sulla base della carta provinciale redatta ai sensi dell'articolo 11, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a) e dei relativi bacini di utenza, con la precisazione della tipologia, della capacità di smaltimento e della durata di esercizio degli impianti stessi;

d) l'individuazione di aree omogenee e delle relative infrastrutture necessarie per la raccolta differenziata tenendo conto degli obiettivi qualitativi/quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale;

e) l'indicazione per ogni localizzazione dei soggetti tenuti alla realizzazione dei nuovi impianti e all'adeguamento di quelli esistenti;

f) la valutazione dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione dei nuovi impianti ed all'adeguamento di quelli esistenti;

g) l'analisi della compatibilità ambientale degli impianti in base alle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, e nella carta provinciale di cui all'articolo 11.

2. Se due o più province intendono avvalersi per la raccolta differenziata, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di un impianto situato nel territorio di una di esse ovvero costituire, a tale fine, un sistema integrato, possono stipulare accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, indicandone i contenuti e le modalità nel piano di ciascuna di esse.

3. I piani debbono prevedere una capacità di smaltimento superiore al fabbisogno provinciale per fare fronte alle eventuali emergenze temporanee e di altre province della Regione.

Art. 9.

Approvazione dei piani provinciali

1. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dei piani provinciali, la Giunta regionale, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, verifica la conformità dei singoli piani provinciali al piano regionale di smaltimento dei rifiuti, nonché la compatibilità tra i piani provinciali stessi.

2. I piani provinciali sono approvati secondo le procedure previste dall'articolo 11, commi 4, 5 e 6 della legge regionale n. 17 del 1986.

Art. 10.

Adeguamento dei piani provinciali

1. I piani provinciali sono adeguati in relazione sia all'eventuale adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, sia alle esigenze connesse alla localizzazione degli impianti, alle innovazioni tecnologiche, al risparmio energetico ed alla ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici.

2. L'adeguamento dei piani provinciali è effettuato con le procedure di cui agli articoli 7 e 9.

Art. 11.

Carta provinciale delle aree idonee allo smaltimento

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6, la provincia redige la carta, a scala 1:50.000, delle aree più idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. La carta provinciale di cui al comma 1 individua e perimetra le aree idonee allo smaltimento dei rifiuti, evidenziando i diversi gradi di attitudine in relazione alle varie tipologie di impianti di trattamento e di

discarica, sulla base di una classificazione dell'intero territorio provinciale, che tenga conto della presenza dei seguenti fattori ricavabili da apposita cartografia messa a disposizione dalla Regione:

- a) parchi e riserve naturali;
- b) zone archeologiche;
- c) beni ambientali e paesaggistici;
- d) zone soggette a rischio di alluvionamento, di esondazione e di impaludamento;
- e) zone soggette a rischio idrogeologico per vulnerabilità degli acquiferi o per instabilità;
- f) fiumi, laghi, aree golenali o vicinanza del mare;
- g) vie di comunicazione;
- h) insediamenti abitativi attuali e programmati.

3. La carta provinciale è periodicamente aggiornata per adeguarla alle variazioni dei fattori indicati al comma 2.

4. Alla carta provinciale ed ai relativi aggiornamenti viene data pubblicità mediante l'affissione all'albo provinciale, e mediante annuncio, su due quotidiani a diffusione provinciale, contenente l'indicazione dell'avvenuta affissione all'albo nonché una scheda sommaria descrittiva dell'elaborato.

5. La provincia fissa un termine, compreso fra i trenta ed i sessanta giorni dalla data di affissione di cui al comma 4, entro il quale possano essere presentate osservazioni in merito. Trascorso tale termine, l'elaborato viene adottato in via definitiva, entro gli ulteriori trenta giorni, con motivazione dell'accoglimento o meno delle varie osservazioni.

6. Dell'adozione definitiva viene data comunicazione mediante affissione all'albo provinciale ed avviso sui due quotidiani utilizzati ai sensi del comma 4.

Art. 12.

Attività di vigilanza della Regione

1. Qualora le province non depositino ed adottino i piani rispettivamente entro i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 4, ovvero le province medesime non procedano all'adeguamento degli stessi ai sensi dell'articolo 10, la Regione richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

ATTUAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

Art. 13.

Direttive regionali

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano provinciale, emana, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, le direttive per la elaborazione dei progetti esecutivi degli impianti previsti nel piano stesso, i quali, in ogni caso, devono contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione del sito dell'impianto;
- b) studio geologico relativo al sito;
- c) studio dell'impatto ambientale effettuato in conformità del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 559 del 1987;
- d) descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti;
- e) capacità e modalità di smaltimento dei rifiuti;
- f) relazione economico-contabile;
- g) analisi dei costi.

Art. 14.

Progetti esecutivi

1. I comuni, singoli o associati, sede o titolari di impianti, presentano alle province, entro il termine fissato dalle direttive di cui all'articolo 13, progetti esecutivi per l'adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti, indicando quali tra le forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, intendono attuare.

2. Per l'istruttoria dei progetti esecutivi degli impianti le province convocano le conferenze di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441. Alle conferenze partecipano gli organi o i soggetti regionali e provinciali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché i componenti del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere.

3. Le determinazioni concordate nelle conferenze sostituiscono ogni ulteriore adempimento istruttorio e tengono luogo delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pareri di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

4. Le province approvano i progetti entro trenta giorni dalla data di conclusione delle conferenze sulla base delle risultanze delle stesse.

5. Nel caso in cui i progetti approvati riguardino aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le province provvedono alle comunicazioni previste dal comma 9 del citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Art. 15.

Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti

1. Al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti provvedono le province, anche contestualmente all'approvazione dei progetti, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data dell'approvazione stessa.

2. L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) la determinazione delle tariffe;
- b) l'indicazione della durata dell'impianto;
- c) le opere di bonifica, di ripristino e di mantenimento del sito e le garanzie fidejussorie.

3. In sede di determinazione delle tariffe di cui al comma 2, lettera a), deve essere previsto che i comuni i quali utilizzano impianti situati nel territorio di altri comuni corrispondano a questi ultimi una somma compresa tra il dieci ed il venti per cento al chilogrammo per i rifiuti smaltiti. Tale importo è stabilito d'intesa tra il comune sede di impianto e gli altri comuni utenti.

Art. 16.

Soggetti destinatari delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti può essere rilasciata, oltre che ai comuni, singoli o associati, sede o titolari degli impianti stessi, direttamente alle aziende speciali o alle società per azioni a partecipazione pubblica costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora la realizzazione e l'esercizio degli impianti siano dati in concessione ad imprese private, individuate con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, l'autorizzazione è rilasciata all'ente pubblico concedente. Nella convenzione che disciplina i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario deve essere espressamente contenuto l'obbligo per quest'ultimo di osservare le condizioni e le prescrizioni fissate nell'autorizzazione provinciale nonché di prestare la garanzia fidejussoria a favore del concedente a copertura delle spese per la bonifica, il ripristino ed il mantenimento del sito e per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente. L'entità e la durata della garanzia fidejussoria sono stabilite nell'atto di concessione in misura tale da lasciare indenne il concedente, in caso di inadempimento del concessionario, da oneri relativi alle suddette attività.

Art. 17.

Autorizzazioni comunali

1. L'attività di smaltimento dei rifiuti di materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all'articolo 2, comma 4, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata dai comuni competenti per territorio.

2. L'autorizzazione comunale è rilasciata, su domanda dei soggetti interessati, previa approvazione da parte del comune di appositi progetti esecutivi, corredati del nulla-osta igienico sanitario della unità sanitaria locale competente.

3. I progetti di cui al comma 2 indicano l'esatta ubicazione e delimitazione della discarica, le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche e paesaggistiche del terreno, i criteri di smaltimento e il recupero ambientale del sito.

4. Il comune comunica alla Regione ed alla provincia le autorizzazioni rilasciate allegando la cartografia della zona interessata dall'intervento.

Art. 18.

Attività di vigilanza della provincia

1. Le province svolgono attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e il corretto smaltimento dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Qualora i comuni, singoli o associati, sede o titolari degli impianti, non provvedano alla presentazione dei progetti esecutivi ai sensi dell'articolo 14, entro i termini fissati dalle direttive della Giunta regionale, alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti autorizzati a norma dell'articolo 15, ovvero al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17, le province interessate richiedono al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di approvazione dei piani provinciali a norma dell'articolo 9, sentita la prima commissione consiliare permanente, approva la regolamentazione-tipo per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili, in conformità alle direttive espresse dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 559 del 1987 ed alle disposizioni contenute nella legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. I comuni, singoli o associati, sulla base dei piani provinciali, organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di favorire la valorizzazione degli stessi mediante il recupero dei materiali finali dalle fasi di produzione, distribuzione e consumo.

3. Entro i sei mesi successivi alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale concernente la regolamentazione-tipo di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad adeguare alla stessa i propri regolamenti relativi alla disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti.

4. In caso di inadempienza dei comuni, la provincia richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Interventi regionali per il contenimento, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti urbani ed assimilabili

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle del volontariato, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani ed assimilabili.

2. In attesa dell'attuazione della direttiva 91/156/CEE, la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, direttive per lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo dei residui dei processi di lavorazione o di consumo nel rispetto della salute e dell'ambiente.

3. Per favorire il contenimento, il riutilizzo e la trasformazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili la Giunta regionale può anche affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. Può, altresì, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, approvare convenzioni-tipo, sulla base delle quali gli enti locali interessati si convenzionano con i consorzi nazionali obbligatori e con imprese singole o associate.

Art. 21.

Interventi regionali per l'educazione, la formazione ed il volontariato

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attività educative e di formazione professionale, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili risultante dai piani provinciali approvati.

2. La Regione, inoltre, promuove e incentiva, tramite le province, le attività di volontariato miranti ad incrementare la raccolta differenziata, la pulizia dai rifiuti di boschi, di aree lungo i corsi d'acqua e di aree di particolare rilevanza ambientale. Tali attività possono essere disciplinate da apposite convenzioni, stipulate con le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, nonché con le associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 22.

Acquisizione dei dati e osservatorio regionale

1. L'osservatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 74 del 1991 assicura, in conformità ai principi di cui all'articolo 30 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi, sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

2. Le province, tramite proprie strutture organizzative, curano l'acquisizione, l'archiviazione e la trasmissione all'osservatorio dei dati inerenti ai servizi di raccolta, smaltimento e recupero delle varie frazioni di rifiuti.

3. L'osservatorio si avvale delle fonti informative disponibili, dei dati comunicati dalle province, nonché delle informazioni contenute nel catasto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475.

4. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione, nella quale sono indicati per ogni bacino di utenza i dati quantitativi e qualitativi concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, il recupero delle frazioni raccolte separatamente ed i prodotti provenienti dagli impianti di smaltimento.

Art. 23.

Catasto dei rifiuti

1. Il catasto regionale dei rifiuti, gestito dalla struttura di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 74 del 1991, quale parte del sistema informativo ambientale regionale, si articola in varie sezioni, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992.

2. I dati relativi al catasto dei rifiuti sono acquisiti attraverso le denunce presentate annualmente dai soggetti obbligati a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 475 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La struttura regionale di cui al comma 1 cura le elaborazioni minime obbligatorie e la trasmissione dei dati del catasto dei rifiuti ai destinatari individuati dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese relative all'adeguamento, alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dai piani provinciali sono a carico dei comuni, singoli o associati, delle aziende speciali e delle società per azioni a partecipazione pubblica, nei confronti dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e delle imprese private concessionarie ai sensi dello stesso articolo, comma 2.

2. La Regione può contribuire, fino alla misura massima del trenta per cento, alle spese di cui al comma 1, purché le stesse siano sostenute direttamente dai comuni, singoli o associati, o dalle relative aziende speciali.

3. La Regione, inoltre, assume a proprio carico le spese affrontate dai comuni, singoli o associati, per la redazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 14.

4. La Regione può contribuire al finanziamento delle iniziative mirate alla riduzione, all'origine, della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 6.

5. La Regione può, altresì, contribuire al finanziamento di iniziative di comuni e province per la raccolta differenziata di cui all'articolo 19.

6. La Regione incentiva inoltre le attività di raccolta differenziata e di trasformazione di materie seconde promosse da cooperative e piccole e medie imprese mediante concessione di contributi per un periodo non superiore a 5 anni dalla loro costituzione.

7. Agli oneri concernenti i contributi ed i finanziamenti di cui ai commi 2 e 3 si provvede con gli appositi stanziamenti che saranno iscritti, di volta in volta, nei bilanci regionali di previsione.

Art. 25.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53, e l'articolo 17 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Capo I

PIANO REGIONALE A MEDIO TERMINE PER LE DISCARICHE

Art. 26

Formazione

1. In attesa dell'approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9, lo smaltimento dei rifiuti elencati nel paragrafo 4.2.2. della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 è organizzato secondo le indicazioni di un piano a medio termine, adottato dalla Regione, in cui sono individuati i siti da utilizzare in via prioritaria o in via subordinata quali sede di discariche.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti principi:

a) le singole discariche devono essere di norma al servizio di bacini ottimali di utenza, sulla base di criteri il più possibile omogenei per tutto il territorio regionale;

b) i siti idonei alla realizzazione delle discariche vengono individuati escludendo:

- 1) parchi e riserve naturali;
- 2) zone archeologiche;
- 3) zone rilevanti sotto il profilo ambientale e/o paesaggistico;
- 4) zone soggette a rischio di alluvionamento, di esondazione e di impaludamento;
- 5) zone soggette a rischio idrogeologico per vulnerabilità degli acquiferi o per instabilità;
- 6) zone in prossimità di fiumi, laghi, golene e mare;
- 7) zone in prossimità di vie di comunicazione;

8) zone a distanza inferiore a metri cento da singole abitazioni;

9) zone a distanza inferiore a metri mille da nuclei abitati.

3. Il piano predisposto dalla Giunta regionale è trasmesso alle province, le quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, devono esprimere il proprio parere sull'ubicazione dei siti individuati per la realizzazione delle discariche, indicando, in caso di dissenso, siti alternativi nell'ambito del rispettivo territorio.

4. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 la Giunta regionale, sulla base dei pareri espressi dalle province, definisce la proposta di piano e la sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Il piano regionale a medio termine approvato dal Consiglio è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 27.

Procedure per la valutazione dell'idoneità dei siti

1. Il sindaco del comune nel cui territorio è ubicato il sito individuato, in via prioritaria, dal piano regionale a medio termine per la realizzazione della discarica, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del piano stesso, convoca la commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71, come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 39, e dall'articolo 32, ai fini della valutazione dell'idoneità del suddetto sito, tenendo anche conto della rilevanza dei vincoli esistenti.

2. Entro dieci giorni dalla data di convocazione di cui al comma 1 la commissione comunica le proprie valutazioni alla Regione ed al comune interessato in ordine all'idoneità del sito individuato o alla necessità di effettuare particolari indagini tecniche preliminari, comprese quelle tendenti ad accertare la presenza di eventuali vincoli.

3. Le indagini tecniche disposte dalla commissione ai sensi del comma 2 debbono essere eseguite a cura del comune interessato entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. In tale caso la commissione deve esprimersi in via definitiva e darne comunicazione alla Regione ed al comune interessato entro i successivi dieci giorni.

4. Qualora la commissione dichiara non idoneo il sito individuato come prioritario, la Regione, entro quindici giorni dal ricevimento delle relative valutazioni definitive, invita il sindaco del comune nel cui territorio è ubicato un sito individuato in via subordinata per la realizzazione della discarica, a convocare la commissione stessa, ai fini della valutazione dell'idoneità del nuovo sito con la procedura e con i termini previsti nei commi 2 e 3.

5. Qualora i sindaci ed i comuni interessati non provvedano nei termini previsti agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Regione richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale, n. 26 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28.

Progetti esecutivi

1. Il comune nel cui territorio è ubicato il sito dichiarato idoneo per la realizzazione della discarica, entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle valutazioni definitive da parte della commissione di cui all'articolo 27, predisporre, anche in associazione con altri comuni, il progetto esecutivo della discarica stessa e lo trasmette entro lo stesso termine alla Regione. Nel progetto deve essere indicata la forma di gestione che il comune, singolo o associato, intende attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale approva il progetto esecutivo di cui al comma 1.

3. Per l'istruttoria del progetto esecutivo la Regione convoca la conferenza prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 441 del 1987 con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 57 del 1993. Alla conferenza partecipano gli organi o i soggetti regionali competenti, i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché i componenti del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, specializzati nella materia trattata, che esprimono collegialmente il proprio parere. Le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono ogni ulteriore adempimento istruttorio e tengono luogo delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pareri di

organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

4. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi un'area vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, come modificato dal decreto-legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 431 del 1985, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 del citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

5. Qualora il comune, singolo o associato, non ottemperi entro i termini previsti agli obblighi di cui al comma 1, la Regione richiede al comitato regionale di controllo l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29.

Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della discarica

1. Al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della discarica provvede la provincia, entro quindici giorni dall'approvazione del progetto di cui all'articolo 28, comma 2. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è rilasciata direttamente dalla Regione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata al comune, singolo o associato, che ha redatto il progetto esecutivo ovvero direttamente all'azienda speciale o alla società per azioni a partecipazione pubblica costituita ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora la realizzazione e l'esercizio della discarica sia data in concessione ad un'impresa privata, l'autorizzazione è rilasciata all'ente pubblico concedente. Nella convenzione che disciplina i rapporti tra l'ente concedente e il concessionario deve essere espressamente contenuto l'obbligo per quest'ultimo di osservare le condizioni e le prescrizioni fissate nell'autorizzazione regionale nonché di prestare la garanzia fidejussoria a favore del concedente a copertura delle spese per la bonifica, il ripristino ed il mantenimento del sito e per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente. L'entità e la durata della garanzia fidejussoria sono stabilite nell'atto di concessione in misura tale da lasciare indenne il concedente, in caso di inadempienza del concessionario, da oneri relativi alle suddette attività.

4. L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) la determinazione delle tariffe che tengano conto delle spese di bonifica e di ripristino del sito;
- b) l'indicazione della durata della discarica.

5. In sede di determinazione delle tariffe di cui al comma 4, lettera a), deve essere previsto che i comuni del comprensorio corrispondano al comune sede della discarica una somma compresa tra il dieci ed il venti per cento al chilogrammo dei rifiuti smaltiti. Tale importo è fissato d'intesa tra il comune sede di discarica e gli altri comuni interessati.

6. I costi relativi all'eventuale espropriazione del terreno su cui dovrà essere realizzata la discarica sono a carico del soggetto gestore della discarica stessa.

Art. 30.

Verifica in corso d'opera e attivazione della discarica

1. Nel corso dei lavori di realizzazione della discarica la Regione, le province e il comune effettuano, tramite i propri uffici tecnici, verifiche per accertare che le opere siano conformi al progetto approvato ai sensi dell'articolo 28.

2. Le spese necessarie per le verifiche di cui al comma 1 sono a carico dell'ente o soggetto che realizza la discarica.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, dispone l'attivazione della discarica.

Art. 31.

Stazioni di trasferimento

1. I comuni che utilizzano la stessa discarica possono attivare stazioni di trasferimento mobili o fisse al fine di ridurre l'impatto ambientale ed i costi di trasporto dei rifiuti.

2. Le stazioni di trasferimento fisse devono essere realizzate, previo parere della commissione indicata all'articolo 27, comma 1, sulla base di un progetto esecutivo la cui approvazione, da parte del comune ove è ubicata la stazione di trasferimento, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Le spese di realizzazione della stazione di trasferimento sono a carico di tutti i comuni interessati.

Art. 32.

Modifica della commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 71 del 1983, già modificato con legge regionale n. 39 del 1986, è sostituito dai seguenti commi:

«2. L'idoneità delle aree per impianti di smaltimento dei rifiuti è determinata da una commissione presieduta dal sindaco del comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti, o da un suo delegato, e della quale fanno parte:

- a) il dirigente del settore regionale opere e lavori pubblici competente per territorio;
- b) un medico designato dall'assessore regionale alla sanità;
- c) un chimico designato dall'assessore regionale all'ambiente;
- d) un geologo designato dall'assessore regionale all'ambiente;
- e) un architetto designato dall'assessore regionale all'urbanistica.

2-bis. I componenti della commissione di cui al comma 2 sono nominati, su proposta dell'assessore all'ambiente, con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni dalla data del decreto.

3-ter. La commissione è integrata, di volta in volta, con un ingegnere designato dalla provincia competente per territorio e con un tecnico designato dal comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti».

Art. 33.

Discariche in esercizio

1. Le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti provvisori, indicate nel piano di cui all'articolo 26, vengono formalmente autorizzate ai sensi dell'articolo 29.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della compatibilità ambientale.

Capo II

ALTRE NORME TRANSITORIE

Art. 34.

Bonifica delle discariche dismesse

1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare alla Regione l'elenco dei terreni ricadenti nel proprio territorio che sono stati o sono interessati da discariche di rifiuti.

2. La Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, entro i successivi quattro mesi, propone al Consiglio regionale il piano delle bonifiche, che lo approva con propria deliberazione.

3. Il piano deve contenere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
- c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
- d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

f) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

4. La Giunta regionale, tenendo conto delle priorità indicate dal piano e delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna con propria deliberazione un termine ai comuni interessati per la presentazione dei progetti esecutivi.

5. I progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991.

6. La bonifica dei terreni interessati da discariche dismesse di proprietà privata deve essere effettuata a cura e spese dei rispettivi proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano da parte del Consiglio. Trascorso tale termine provvede il comune interessato con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari dei terreni.

7. Sono fatte salve le iniziative in materia di bonifica delle discariche dismesse attivate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito delle misure di cui all'obiettivo 5B del regolamento CEE n. 2081/92 per il periodo 1994/1999, nonché quelle previste dal piano triennale per la tutela ambientale 1994/1996 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 1994, n. 1048.

8. I progetti esecutivi degli interventi di cui al comma 7, predisposti dai comuni interessati, sono approvati con le modalità indicate nel comma 5.

Art. 35.

Impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili

1. Gli impianti di trattamento dei rifiuti elencati nel paragrafo 4.2.2. della deliberazione del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, già realizzati, vengono autorizzati formalmente secondo le modalità fissate nell'articolo 29.

2. Il completamento degli impianti di trattamento dei rifiuti indicati al comma 1, la cui realizzazione non è stata ancora definita, è effettuato a cura dei consorzi costituiti a norma della legge regionale n. 53 del 1986, sulla base di progetti esecutivi predisposti dai consorzi stessi.

3. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede, con propria deliberazione, ad identificare altri interventi in materia di trattamento dei rifiuti indicati al comma 1, tendenti al contenimento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, anche ai fini del recupero energetico dei rifiuti stessi, quantificando i relativi oneri ed individuando, altresì, i soggetti tenuti alla realizzazione degli impianti ed alla predisposizione dei progetti esecutivi.

4. Per la predisposizione ed approvazione dei progetti esecutivi di cui ai commi 2 e 3 nonché per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29 in quanto compatibili.

Art. 36.

Smaltimento dei rifiuti speciali

1. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 continuano ad avere efficacia le parti del piano dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 dicembre 1986, n. 277, comprendenti lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le province ed il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente istituito dall'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991, può, con propria deliberazione, individuare altri siti per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, oltre quelli previsti dalle parti del piano di cui al comma 1, nonché i soggetti tenuti alla realizzazione degli impianti ed alla predisposizione dei progetti esecutivi.

3. Per l'attuazione delle parti del piano di cui al comma 1 e della deliberazione consiliare di cui al comma 2 si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29, in quanto compatibili.

Art. 37.

Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

1. In attesa dell'approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'articolo 9 i comuni attivano il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'articolo 19, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

a) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al cinque per cento del totale dei rifiuti prodotti, entro il 30 luglio 1996;

b) raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al riciclaggio di materiali fino al venti per cento del totale dei rifiuti prodotti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo scadenze temporali definite dalle province.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva specifici interventi finalizzati alla raccolta differenziata da parte dei comuni dei rifiuti solidi urbani, individuati dalle amministrazioni provinciali sulla base delle indicazioni già fornite dalla consulta regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 53 del 1986 in conformità agli indirizzi generali contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente del 29 maggio 1991.

Capo III

FINANZIAMENTI REGIONALI

Art. 38.

Rimborso delle spese per indagini tecniche

1. La Regione assume a proprio carico l'onere finanziario relativo alle indagini tecniche tendenti ad accertare l'idoneità dei siti per la realizzazione delle discariche, disposte ai sensi dell'articolo 27, comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1 il comune inoltra all'assessorato regionale all'ambiente apposita istanza di rimborso delle spese sostenute allegando idonea documentazione.

Art. 39.

Finanziamento delle spese dei progetti esecutivi

1. Le spese concernenti la redazione dei progetti esecutivi relativi alle discariche di cui all'articolo 28, qualora non siano eseguiti dagli uffici tecnici comunali, sono finanziate dalla Regione.

2. La concessione del finanziamento di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

3. Nella spesa ammissibile al finanziamento regionale sono compresi esclusivamente gli oneri di progettazione derivanti dall'apporto tecnico esterno, determinati in conformità alle tariffe professionali vigenti e comprovati da idonea documentazione.

Art. 40.

Contributi per la bonifica delle discariche dismesse

1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica delle discariche dismesse previste nel piano di cui all'articolo 34.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato.

Art. 41.

Contributi per il completamento e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative al completamento e alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 35, commi 2 e 3.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi degli impianti, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato.

Art. 42.

Contributi per la realizzazione dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore

1. La Regione concede ai comuni, singoli o associati, contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla realizzazione dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore individuati nel piano dei rifiuti di cui all'articolo 36, comma 1.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato.

Art. 43.

Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

1. La Regione concede alle province contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati alla raccolta differenziata di cui all'articolo 37.

2. I contributi attengono alle spese relative all'acquisto di attrezzature e macchinari di primo impianto e sono concessi dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione degli interventi individuati dalle amministrazioni provinciali, nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente all'uopo trasferite dallo Stato.

Art. 44.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 38 e 39, della presente legge, si provvede mediante istituzione, per memoria, nel bilancio regionale di previsione per il 1995 dei capitoli rispettivamente n. 52125 denominato: «Rimborso ai comuni delle spese per indagini tecniche», e n. 52126 denominato: «Finanziamento delle spese sostenute dai comuni per la redazione dei progetti esecutivi».

2. All'onere finanziario di cui all'articolo 40 si provvede, per l'esercizio 1995, mediante lo stanziamento di lire 10.000 milioni iscritto nel capitolo n. 52115 del bilancio regionale di previsione per il 1995, la cui denominazione è così modificata: «Contributi ai comuni per la bonifica delle discariche dismesse», e, per gli esercizi successivi, mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

3. All'onere finanziario di cui all'articolo 41, quantificabile per l'esercizio 1995 in lire 6.300 milioni, si provvede mediante istituzione nel bilancio regionale di previsione per il 1995 del capitolo n. 52127 denominato: «Contributi ai comuni per il completamento e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili», con uno stanziamento di pari importo prelevato dal capitolo n. 52103 del bilancio stesso. Per gli esercizi successivi al 1995 si provvede mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

4. All'onere finanziario di cui all'articolo 42 si provvede, per l'esercizio 1995, mediante lo stanziamento di lire 5.700 milioni iscritto nel capitolo n. 52103 del bilancio regionale di previsione per il 1995, la cui denominazione è così modificata: «Contributi ai comuni per la realizzazione dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore», e, per gli esercizi successivi, mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

5. All'onere finanziario di cui all'articolo 43 si provvede, per l'esercizio 1995, mediante lo stanziamento di lire 10.000 milioni iscritto nel capitolo n. 52105 del bilancio regionale di previsione per il 1995, la cui denominazione è così modificata: «Contributi in capitale alle province per le attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani», e, per gli esercizi successivi, mediante gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

6. Le somme che lo Stato eventualmente attribuirà alla Regione in attuazione delle previsioni del programma triennale 1995/1997 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993, saranno iscritte in appositi capitoli che verranno istituiti nel bilancio regionale di previsione dei competenti esercizi finanziari con le modalità di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1995.

95R1110

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 39.

Istituzione e gestione delle «strade dell'olio d'oliva» del Lazio. Istituzione oleotecnica regionale e centro analisi qualità.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE «STRADE DELL'OLIO D'OLIVA»

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità con i propri obiettivi di sviluppo economico, agricolo e turistico, al fine di valorizzare i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, di far conoscere la gastronomia tipica locale, di rendere maggiormente fruibile il patrimonio artistico, monumentale e culturale delle tradizioni popolari, istituisce le «strade dell'olio d'oliva» nelle tradizionali aree olivicole del territorio regionale, che abbiano rilevante incidenza socio-economica.

Art. 2.

Istituzione e delimitazione

1. La delimitazione, nelle tradizionali aree olivicole del territorio regionale di rilevante incidenza socio-economica, degli ambiti territoriali per i quali si richiede l'istituzione della relativa «strada dell'olio d'oliva» è proposta alla Regione Lazio, Assessore agricoltura, dal consorzio e/o consorzi di gestione e tutela di cui ai successivi articoli 3 e 4.

2. Nella delimitazione delle aree olivicole vanno compresi interi territori comunali contigui.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente, istituisce con deliberazione la «strada dell'olio d'oliva» relativa all'area olivicola interessata.

Art. 3.

Consorzi di gestione e tutela

1. L'Amministrazione regionale promuove ed incentiva, mediante la erogazione di contributi, la costituzione di consorzi di gestione e tutela delle «strade dell'olio d'oliva», cui viene affidata l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla previa determinazione, in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione regionale deve attenersi.

3. È fatto obbligo ai consorzi di gestione e tutela delle strade dell'olio d'oliva di fornire all'amministrazione regionale la rendicontazione circa l'impiego dei contributi ricevuti.

4. I consorzi devono essere costituiti con atto pubblico dai comuni ricadenti nelle aree olivicole che si intendono valorizzare e dalle associazioni olivicole riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e delle leggi regionali vigenti.

5. Ai consorzi possono aderire, le amministrazioni provinciali, le comunità montane, l'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), la camera di commercio.

Art. 4.

Statuto consortile

1. I consorzi costituiti secondo le norme previste dal precedente articolo 3, entro 60 giorni dalla data di istituzione della relativa «strada dell'olio d'oliva» dovranno adottare uno «statuto».

2. Lo statuto dovrà prevedere la presenza di un rappresentante di ogni comune ricadente nelle aree olivicole e di ogni ente pubblico aderente e da tre rappresentanti delle associazioni olivicole più rappresentative a livello provinciale riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti.

3. Il medesimo statuto dovrà stabilire la percentuale massima, delle spese di gestione per l'attuazione delle «strade» che comunque non potrà superare il 40 per cento dello stanziamento per il primo anno e il 25 per cento per gli anni successivi.

Art. 5.

Programmi operativi di intervento

1. I consorzi, di cui agli articoli precedenti entro 90 giorni dalla data di istituzione della «strada» e conseguente approvazione dello statuto di cui al precedente articolo 4, dovranno formulare programmi operativi di intervento, corredati da specifici progetti atti a determinare una adeguata azione promozionale per la conoscenza e divulgazione delle «strade dell'olio d'oliva» in Italia e, previa intesa con il Governo, all'estero, in base alla normativa vigente.

2. Mediante i suddetti programmi i consorzi dovranno individuare:

- a) i percorsi storici, gastronomici ed artigianali;
- b) le aziende agricole singole ed associate produttrici di olio d'oliva nei rispettivi comprensori;
- c) le trattorie ed i ristoranti con cucina caratteristica tradizionale;
- d) i negozi e laboratori artigiani con oggetti di produzione locale;
- e) le manifestazioni folkloristiche, sagre ed espositive più significative svolte annualmente nel comprensorio;
- f) le aziende ed i casali idonei allo svolgimento dell'attività agrituristica.

3. Gli stessi consorzi provvedono alla tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine d'oliva dei competenti comprensori mediante specifici progetti annuali attinenti:

- a) l'ottenimento del «marchio» di qualità d'origine ai sensi della normativa nazionale;
- b) l'elaborazione e registrazione, anche in campo internazionale, di un «contrassegno distintivo» degli olii d'oliva della zona e di altre produzioni agricole, zootecniche ed artigianali;
- c) l'edizione e diffusione di carte tematiche con l'indicazione dei percorsi oleogastronomici, i monumenti storici ed artistici, le bellezze nazionali, le aziende produttrici di olio d'oliva e da altri prodotti tipici, la recettività agrituristica, le località e la recettività turistica delle zone interessate e dei territori immediatamente confinanti;
- d) campagne pubblicitarie in Italia e all'estero finalizzate alla valorizzazione del prodotto laziale;
- e) lo studio e la realizzazione della cartellonistica stradale indicativa da apporre, a norma della legislazione vigente nazionale e regionale e delle disposizioni e regolamenti per le strade statali provinciali e comunali;
- f) l'organizzazione di eventuali relativi punti di vendita.

4. Per l'espletamento e realizzazione dei singoli interventi di cui ai precedenti commi del presente articolo, i consorzi provvederanno a stipulare, direttamente o mediante appalti, convenzioni con istituzioni

pubbliche e private specializzate, nonché con professionisti ed imprese qualificate nella materia sulla base dei criteri predeterminati in apposito provvedimento dell'amministrazione regionale.

TITOLO II

ISTITUZIONE OLEOTECA REGIONALE E CENTRO RICERCA VALUTAZIONE QUALITÀ

Art. 6.

Interventi prioritari

1. Al fine di contribuire alle finalità complessive della presente legge, sono individuati interventi prioritari a carattere regionale, la cui realizzazione è affidata ai consorzi nel quale è ubicata la struttura.

2. Gli interventi di cui trattasi sono l'istituzione, mediante apposita convenzione:

a) della oleoteca regionale da realizzarsi presso l'Abbazia di Farfa nel comune di Fara Sabina;

b) del centro di valutazione della qualità dell'olio d'oliva laziale, da attuarsi presso la struttura del C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) nel comune di Montelibretti.

3. I consorzi competenti per territorio, entro 90 giorni dalla data di istituzione della relativa «strada», dovranno presentare all'Assessorato regionale all'agricoltura gli specifici progetti di attuazione, distinguendo gli interventi relativi alla realizzazione da quelli relativi alle spese di gestione che comunque non dovranno superare il 40 per cento dello stanziamento per il primo anno e il 25 per cento per gli anni successivi.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare permanente competente, entro 30 giorni dalla presentazione, approva gli specifici progetti attuativi.

Art. 7.

Finanziamento

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge rientra nei fondi stanziati nel bilancio 1995 al capitolo n. 21349.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 maggio 1995.

95R1111

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1995, n. 40.

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino nella Regione Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 7 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, promuove il miglioramento, l'incremento e il potenziamento dell'allevamento bufalino, nonché

l'espansione dell'attività commerciale e distributiva connessa, la promozione dell'associazione e cooperazione del settore, l'utilizzazione della ricerca scientifica.

2. La Regione favorisce in particolare, l'assistenza tecnica agli allevatori di bufali singoli o associati; l'assistenza sanitaria degli allevamenti bufalini lo svolgimento dei corsi per la formazione professionale degli addetti; il servizio di fecondazione artificiale; la realizzazione di impianti per lo svezzamento e ingrasso degli annuoli, per la trasformazione e commercializzazione della carne, del latte e suoi derivati.

3. La Regione favorisce, inoltre la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti degli allevamenti bufalini, sia di carne che lattiero-caseari, mediante l'affermazione del proprio marchio di origine, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 4 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Ricerca, sperimentazione, aggiornamento

1. La Regione al fine di promuovere il razionale sviluppo degli allevamenti bufalini concede contributi a fondo perduto o interviene per:

a) effettuare indagini e ricerche sulle dinamiche degli allevamenti ed il miglioramento delle razze, sulle tecniche di allevamento al fine di incrementare il patrimonio bufalino regionale di pregio;

b) sperimentare ed applicare nuove tecniche d'allevamento bufalino, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme per l'allevamento e l'acclimatazione di razze miglioratrici;

c) istituire idonei incentivi per favorire la specializzazione di laureandi o neolaureandi nel settore dell'allevamento bufalino;

d) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti al settore;

e) favorire nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione dei prodotti dell'allevamento bufalino allo scopo di regolare la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo, sia della carne che dei prodotti lattiero-caseari, anche tramite apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori attraverso l'affermazione del proprio marchio d'origine, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 4 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Art. 3.

Beneficiari

1. I destinatari dei contributi possono essere:

a) allevatori singoli o associati in cooperative e loro consorzi per le iniziative di cui al precedente articolo 1;

b) cooperative, loro consorzi, enti locali singoli o associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca per le iniziative di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Finanziamenti

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:

a) contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento elevato al 70 per cento per gli allevamenti bufalini situati in zone delimitate montane o dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese ammesse a finanziamento, per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 6;

b) concorso nel pagamento degli interessi per prestiti agevolati della durata di anni 3, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ammessa e non coperta da contributo, ad integrazione dei contributi di cui alla precedente lettera a);

c) contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile in favore delle cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di categoria, per le iniziative di cui alle lettere d), e), f) e g) del successivo articolo 6;

d) contributi per la realizzazione di organiche strutture produttive e per l'ammodernamento di quelle esistenti con particolare riferimento a strutture singole o associate per l'allevamento dei bufali da macello.

2. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi per operazioni effettuate ai sensi della precedente lettera b) è quello previsto dall'articolo 12, lettere b) e c) della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69.

3. Si applica altresì l'articolo 12 della predetta legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, per l'attuazione della lettera d) del precedente comma.

4. Quando gli allevatori richiedenti in forma singola od associata sono, al momento della presentazione della domanda, giovani di età inferiore ai 40 anni ed in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale promosso dalla Regione ai sensi della lettera c) del precedente articolo 1, i contributi in conto capitale di cui alla lettera a) del precedente primo comma, sono rispettivamente aumentati fino ad un massimo del 70 per cento e 90 per cento.

Art. 5.

Qualifica di allevatore

1. Ai fini della presente legge si considera allevatore e pertanto destinatario delle agevolazioni di cui alla presente legge, chiunque si dedica all'allevamento dei bufali, sia come attività principale e sia come attività secondaria, con almeno 5 capi.

2. La Regione riconosce le associazioni degli allevatori di bufali che abbiano i requisiti minimi previsti dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Programmi di intervento

1. La Giunta regionale, propone entro il 30 giugno di ogni anno, al Consiglio regionale, per l'approvazione i programmi di intervento per la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'allevamento bufalino che comprendono le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione ed ammodernamento degli allevamenti; realizzazione di impianti e strutture di svezzamento e ingrasso degli annuoli e per la conservazione, trasformazione e commercializzazione della carne, del latte e dei suoi derivati;

b) acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività di allevamento;

c) acquisto di riproduttori;

d) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, nonché di conferenze teorico-pratiche;

e) istituzione di borse di studio per i laureandi e neolaureandi per tesi di laurea concernenti l'allevamento bufalino o corsi di specializzazione;

f) programmi di attività promozionale per la diffusione e la migliore conoscenza dei prodotti dell'allevamento bufalino di origine laziale;

g) organizzazione di convegni, seminari, mostre per la valorizzazione dei prodotti bufalini laziali;

h) stampa di pubblicazioni e periodici concernente l'allevamento del bufalo.

Art. 7.

Domande, concessioni, agevolazioni

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate ai settori decentrati dell'agricoltura, competenti per territorio corredate da piano finanziario, preventivo di spesa e relativo progetto da relazione illustrativa dell'iniziativa, da progetto tecnico e computo metrico estimativo per le lettere a) e b) del precedente articolo 6.

2. Le domande debbono essere corredate da relazione descrittiva analitica e preventivo spese per lo studio e le ricerche di cui al precedente articolo 2.

3. I settori decentrati dell'agricoltura, provvedono all'istruttoria delle pratiche, trasmettendo le medesime all'Assessorato agricoltura per l'ulteriore corso amministrativo.

4. Il Presidente della Giunta regionale, previa approvazione del programma da parte del Consiglio regionale ai sensi del precedente articolo 6 provvede alla erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma del precedente articolo 4 accreditando i relativi importi ai settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio.

5. Il nulla-osta per la concessione del prestito agevolato di cui alla lettera c) del primo comma del precedente articolo 4 è concesso dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, previa approvazione del programma da parte del Consiglio regionale, ai sensi del precedente articolo 6.

6. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali o nazionali o dalla CEE (Comunità Economica Europea) contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente erogatore e la somma ricevuta.

7. I beneficiari di contributi regionali di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 4, dovranno presentare apposito rendiconto entro un anno dalla riscossione del contributo, provvedendo a restituire le somme eventualmente non utilizzate. Ove la restituzione non dovesse avvenire i settori decentrati provvederanno al recupero nei modi di legge.

Art. 8.

Programma di destagionalizzazione dei parti

1. Dall'annata agraria successiva all'approvazione della presente legge, viene istituito per la durata di cinque anni un contributo di L. 150.000, a fattorie bufalina, per quegli allevatori che si impegnano a destagionalizzare i parti del proprio allevamento.

2. Tale contributo è triennale e viene erogato a condizione che la domanda presentata al settore decentrato dell'agricoltura sia corredata da idonea documentazione, attestante il conferimento di almeno il 65 per cento della produzione annuale di latte bufalino aziendale, tra i mesi di marzo e ottobre, e da certificazione veterinaria che attesti che tra il 10 agosto e il 20 gennaio non si siano verificati parti nell'allevamento in misura superiore al 5 per cento delle bufale in produzione.

Art. 9.

Oneri finanziari

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge vengono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1995 i seguenti capitoli:

Capitolo n. 21181 avente la seguente denominazione:

«Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'allevamento bufalino laziale e per la realizzazione di impianti e strutture, lettera a), articolo 4» lire 800 milioni;

Capitolo n. 21182 avente la seguente denominazione:

«Contributo in conto interessi per prestiti a tasso agevolato a favore degli esercenti l'allevamento bufalino, lettera b), articolo 4» lire 100 milioni;

Capitolo n. 21183 avente la seguente denominazione:

«Finanziamenti per l'attività ai sensi delle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 6» lire 100 milioni.

2. La copertura finanziaria, per l'anno 1995, viene assicurata mediante utilizzo della somma di lire 1.000 milioni, all'uopo accantonata nel fondo globale, capitolo n. 29002, elenco n. 4, lettera f) del bilancio 1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 maggio 1995.

95R1112

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 52.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel quadro della programmazione regionale e nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche nella regione, assicura opportune modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori, concorre al sostegno e alla diffusione nei mercati nazionali e internazionali delle produzioni regionali nelle materie di competenza regionale, assumendo idonee iniziative.

CAPO I

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 2.

Classificazione delle manifestazioni

1. Con l'espressione «manifestazione fieristica» si intendono le fiere generali e specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni.

2. Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

a) fiere generali: manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla eventuale vendita del prodotto esposto;

b) fiere specializzate: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti, anche con consegna differita al termine della manifestazione;

d) esposizioni: manifestazioni aperte al pubblico, aventi fini di promozione tecnica e scientifica, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

3. Le manifestazioni possono essere periodiche o permanenti: le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore a quindici giorni.

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche l'attività di vendita in esse consentita non è sottoposta alle norme previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

5. Alle manifestazioni fieristiche possono partecipare soltanto i produttori ovvero i loro rappresentanti generali o locali all'uopo delegati.

6. Non sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente legge le mostre e le esposizioni anche collettive di opere di artisti viventi organizzate dagli artisti medesimi ovvero con il loro consenso debitamente documentato.

Art. 3.

Qualificazione delle manifestazioni

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. Le manifestazioni fieristiche già qualificate alla data di entrata in vigore della presente legge vanno riqualificate con gli stessi criteri osservati per le qualificazioni da attribuire successivamente a tale data.

3. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, regionale e locale i criteri di qualificazione sono i seguenti:

a) la qualificazione di fiera, mostra od esposizione di rilevanza nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitano espositori provenienti da tutto il territorio nazionale e siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensioni acquisite e qualità e quantità delle partecipazioni di espositori e visitatori, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale e sociale nell'ambito nazionale;

b) la qualificazione di fiera, mostra o esposizione di rilevanza regionale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitano espositori provenienti prevalentemente dal territorio regionale, che siano rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici e che siano suscettibili di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, un'influenza economica, commerciale e sociale nell'ambito della regione. Sono considerate regionali altresì quelle manifestazioni alle quali partecipano anche espositori delle regioni limitrofe;

c) la qualificazione di fiera, mostre o esposizione di rilevanza locale è riconosciuta alle manifestazioni che ospitano prevalentemente espositori provenienti dagli ambiti territoriali di riferimento ovvero a quelle nelle quali sono esposti prodotti che si dirigono prevalentemente ad un mercato sub-regionale.

4. Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della rilevanza internazionale delle manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 53, punto 1, del D.P.R. 616/1977 e richiama le modalità procedurali stabilite dall'articolo 2 del D.P.R. 390/1994 per il relativo conseguimento, nonché per l'autorizzazione allo svolgimento, l'attribuzione della qualificazione alle altre manifestazioni fieristiche è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5.

5. La domanda di attribuzione della qualificazione deve essere presentata dal soggetto organizzatore al servizio regionale competente entro il 10 gennaio dell'anno precedente a quello della manifestazione e deve essere corredata da:

a) relazione indicante la denominazione, il tipo, a data di inizio e di chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;

b) indicazione della eventuale attività di vendita che s'intende effettuare durante lo svolgimento della manifestazione;

c) piano finanziario riportante l'indicazione dei mezzi di copertura delle spese e dei criteri di determinazione del canone o delle quote di adesione;

d) analisi delle analoghe iniziative, già in possesso della qualifica richiesta;

e) analisi del potenziale mercato;

f) analisi dell'offerta (iniziative promozionali, commerciali, rapporti con gli organismi associativi del settore);

g) analisi della domanda;

h) regolamenti della manifestazione, programma di massima ed altro eventuale materiale illustrativo della manifestazione.

6. Una volta attribuita, la qualifica rimane ferma fino alla eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti per essa previsti.

7. Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8, può revocare l'attribuzione della qualifica quando il soggetto organizzatore non effettui la manifestazione per due anni consecutivi ovvero per il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo. A tale fine il servizio regionale competente effettua controlli e visite ispettive sulle manifestazioni fieristiche nazionali e regionali e su quelle organizzate direttamente dai comuni.

Art. 4.

Autorizzazione

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere effettuate nel territorio regionale solo se autorizzate.

2. Nel rilascio dell'autorizzazione sono valutate:

a) la corrispondenza della manifestazione alla qualificazione attribuita e la sua conformità agli obiettivi della programmazione regionale;

b) l'idoneità delle strutture e dei mezzi finanziari predisposti per l'anno di riferimento.

3. Le domande di autorizzazione delle manifestazioni qualificate di rilevanza internazionale, ai sensi dell'articolo 53, punto 1, del D.P.R. 616/1977, nonché di quelle qualificate di rilevanza nazionale e regionale devono pervenire al competente servizio regionale entro il 1° febbraio dell'anno precedente quello della manifestazione.

4. I relativi provvedimenti di autorizzazione sono adottati dal dirigente del servizio regionale predetto entro il 2 marzo di ciascun anno ad eccezione delle manifestazioni nazionali per le quali sono adottati entro il 31 luglio, sentito il comitato tecnico regionale per le fiere di cui all'articolo 8.

5. Le domande di autorizzazione delle manifestazioni qualificate di rilevanza locale devono pervenire, entro lo stesso termine di cui al comma 3, ai comuni ove si intenda svolgere la manifestazione.

6. I provvedimenti di autorizzazione per le manifestazioni di cui al comma 5 sono adottati dai comuni entro il 15 aprile di ciascun anno.

7. Le domande presentate dopo il termine di cui ai commi 3 e 5, e comunque non oltre i quindici giorni successivi, possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

8. Le domande di autorizzazione devono essere corredate dal programma dettagliato della manifestazione nonché da tutta la documentazione ritenuta idonea al fine di specificare, con riguardo all'anno di riferimento, i singoli elementi e i dati già presentati per l'attribuzione della qualificazione e per consentire la valutazione dei requisiti di cui al comma 2. A tale scopo il servizio regionale può richiedere ai soggetti interessati entro dieci giorni dal ricevimento della domanda ulteriore documentazione, che dovrà essere fatta pervenire nei dieci giorni successivi.

9. L'autorizzazione concessa può essere revocata, con gli stessi procedimenti di cui ai commi 4 e 6 quando venga meno tal uno dei requisiti essenziali valutati in sede di rilascio.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. Oltre alle funzioni di autorizzazione di cui all'articolo 4, sono attribuite ai comuni le funzioni di vigilanza sulle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.

2. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite i comuni possono associarsi o cooperare nei modi previsti dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6.

Calendario regionale

1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.P.R. 390/1994 per ciò che concerne la redazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

2. Il calendario è approvato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 15 novembre dell'anno precedente lo svolgimento delle manifestazioni e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 dicembre successivo.

3. Al fine della formazione del calendario, i comuni, entro il 30 aprile, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse.

4. In caso di coincidenza temporale tra manifestazioni identiche o affini, programmate dallo stesso soggetto organizzatore o da soggetti diversi, il presidente della giunta regionale, sentiti i soggetti che hanno adottato le autorizzazioni e gli organizzatori interessati, dispone le opportune variazioni temporali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 6.

5. Il calendario regionale elenca, separatamente e in ordine cronologico, le fiere, le mostre e le esposizioni con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si effettua la manifestazione;
- b) denominazione ufficiale di essa;
- c) data di inizio e di chiusura;
- d) tipo e qualifica;
- e) settori merceologici interessati.

Art. 7.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale con riguardo alla tassa sulle concessioni regionali, chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non inserite nel calendario regionale o organizzi manifestazioni inserite in calendario ma in date, località o con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nell'atto di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. Se la manifestazione non è autorizzata, ovvero è autorizzata, ma si svolge in data e località diverse da quelle autorizzate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, se ne dispone la immediata interruzione.

3. Se la manifestazione si svolge con denominazione o modalità diverse da quelle indicate nell'atto di autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, si dispone l'immediato ripristino della denominazione e delle modalità previste nell'autorizzazione, ponendo a carico degli organizzatori tutti gli oneri conseguenti ovvero la immediata cessazione limitatamente alle parti non conformi all'autorizzazione.

4. Si applicano in materia le disposizioni di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 8.

Comitato tecnico regionale per le fiere

1. È istituito il comitato tecnico regionale per le fiere con compiti consultivi per il settore delle manifestazioni fieristiche.

2. Il comitato esercita le funzioni di cui agli articoli 3 e 4 e fornisce pareri e consulenze tecniche alla Regione e ai soggetti organizzatori di cui all'articolo 9.

3. Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, è presieduto dall'assessore competente e composto da:

- a) due esperti designati dalla giunta regionale anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
- b) il dirigente del servizio regionale commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi;
- c) il segretario generale dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche;
- d) un rappresentante per ciascun settore di cui al comma 4 dell'articolo 10.

4. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla loro sostituzione.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal dirigente del servizio regionale competente.

6. Ai membri del comitato estranei all'amministrazione regionale spettano l'indennità di presenza e il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste per i componenti della commissione regionale per il commercio di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

SOGGETTI ORGANIZZATORI ED ENTI FIERISTICI REGIONALI

Art. 9.

Soggetti organizzatori

1. L'autorizzazione regionale per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale può essere concessa ai seguenti soggetti:

- a) ente regionale per le manifestazioni fieristiche;
- b) aziende speciali delle camere di commercio della regione;
- c) enti pubblici territoriali;
- d) società di capitali e società consortili il cui statuto preveda la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di enti pubblici;
- e) enti fieristici di diritto privato;
- f) associazioni di categoria e loro articolazioni regionali o provinciali;
- g) consorzi o società cooperative o consortili, promossi dalle associazioni di cui alla lettera d);
- h) società commerciali di persone o di capitali, aventi sede anche fuori del territorio regionale, limitatamente a fiere ed esposizioni specializzate.

2. L'autorizzazione relativa alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale può essere concessa anche a soggetti privati diversi da quelli elencati al comma 1 solo quando nella zona interessata dall'iniziativa non si svolgano manifestazioni fieristiche organizzate dai soggetti di cui allo stesso comma 1, lettere a), b), d) ed e), analoghe per settori merceologici.

3. Le manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale, nonché quelle di rilevanza regionale istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono svolgersi presso i quartieri espositivi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), eventualmente avvalendosi delle rispettive strutture tecnico-organizzative.

Art. 10.

Ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 616/1977, l'ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche (E.R.F.) avente personalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Ancona, risultante dalla fusione dell'ente autonomo fiern di Ancona e dell'ente autonomo della calzatura marchigiana di Civitanova Marche, nonché dall'eventuale adesione delle aziende speciali delle camere di commercio della regione.

2. Gli organi dei due enti oggetto di fusione, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano le procedure necessarie alla confluenza nell'ente unico regionale di cui al comma 1.

3. Fino al conferimento dei due enti nell'ente unico regionale gli organi di quest'ultimo svolgeranno solo funzioni di coordinamento e di programmazione dell'attività fieristica dei due enti suddetti a cui sono chiamate a concorrere le aziende speciali delle camere di commercio della regione.

4. L'ente fieristico regionale provvede all'attuazione di iniziative fieristiche e di manifestazioni promozionali anche mediante congressi, convegni, conferenze al fine di agevolare la diffusione e lo sviluppo delle attività nel settore dell'industria, artigianato, agricoltura, pesca, turismo e termale nell'ambito della programmazione regionale. L'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni poste in essere dall'ente sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale.

5. Lo statuto dell'ente deve indicare:

- a) le finalità che l'ente si propone, assicurando sul piano organizzativo e finanziario il perseguimento di interessi pubblici e il rispetto del criterio di economicità;
- b) la sede legale dell'ente e le eventuali sedi staccate all'interno e all'esterno del territorio regionale;
- c) le modalità di designazione dei componenti degli organi;

d) il patrimonio dell'ente, le forme di finanziamento e le norme sulle modalità della sua eventuale liquidazione;

e) la devoluzione, in caso di liquidazione dell'ente, del patrimonio residuo ad enti che perseguano fini analoghi o ad enti locali;

f) i diritti dei soci fondatori e dei soci aderenti, ove esistano, in caso di liquidazione.

6. Sono organi dell'ente fieristico regionale per le manifestazioni fieristiche:

a) il presidente;

b) il consiglio generale;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti.

7. La nomina del presidente dell'ente unico regionale compete al consiglio regionale. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente eletto dal consiglio generale nel proprio interno tra i rappresentanti dei soci fondatori.

8. Per quanto concerne la designazione dei componenti degli organi, lo statuto deve prevedere che:

a) nel consiglio generale siano comunque presenti tre rappresentanti della Regione designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due, e tre rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali operanti nella regione e rappresentati nel CNEL;

b) il presidente del collegio dei revisori sia designato dalla giunta regionale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

9. Lo statuto è sottoposto all'approvazione della giunta regionale che apporta le modifiche indispensabili per adeguarlo agli indirizzi della legislazione e della programmazione regionale, generale e settoriale.

10. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la giunta regionale dovrà approvare il nuovo statuto dell'ente medesimo.

11. Le eventuali modificazioni dello statuto sono approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 9.

12. L'ente fieristico regionale opera secondo criteri di economicità, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, con i contributi regionali, con gli ulteriori contributi di enti, istituti e associazioni di categoria, nonché con le quote annuali previste dallo statuto a carico dei soci fondatori e aderenti.

13. Il personale di ruolo degli enti fieristici di cui al comma 1 costituisce ruolo unico dell'organico del nuovo Ente fieristico regionale; tale personale è utilizzato, a seconda delle esigenze, presso la sede legale o presso le sedi fieristiche in via permanente o temporanea.

14. In caso di scioglimento dell'Ente fieristico regionale il personale di cui al comma 13 è trasferito ed inquadrato nel ruolo unico regionale sulla base di tabelle di corrispondenza determinate da apposito regolamento regionale.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche secondo le modalità ispirate ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 390/1994.

2. Il controllo sugli atti viene esercitato dal comitato regionale di controllo a norma della L.R. 11 agosto 1994, n. 27.

3. In caso di mancato o irregolare funzionamento o di accertate violazioni di legge, previa diffida, il presidente della giunta regionale, su delibera conforme della giunta medesima e sentiti, ove esistano, i soci fondatori, dispone la decadenza degli organi dell'ente e la nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un anno.

4. Qualora l'ente dimostri l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, il presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima e sentiti, ove esistano i soci fondatori, ne dispone la liquidazione.

5. La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche.

Art. 12.

Enti fieristici di diritto privato operanti nella regione

1. La Regione provvede al riconoscimento degli enti fieristici di diritto privato operanti nella regione ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 616/1977.

2. Per ottenere il riconoscimento gli enti fieristici presentano alla giunta regionale apposita domanda da cui risulti la disponibilità di una sede stabile nel territorio regionale, di un adeguato patrimonio, di una organizzazione permanente, la programmazione di manifestazioni con periodicità annuale o biennale e la proprietà o la disponibilità minima decennale di idonei immobili ed impianti destinati allo svolgimento delle manifestazioni.

3. Ai fini del riconoscimento, la sede legale dell'ente deve essere situata nel territorio del comune della regione in cui si svolge la manifestazione principale che l'ente organizza, ferma restando la possibilità per l'ente di organizzare manifestazioni fieristiche anche fuori della regione.

4. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, provvede con decreto al riconoscimento degli enti.

CAPO III

INCENTIVI

Art. 13.

Manifestazioni fieristiche ed interventi promozionali

1. Allo scopo di perseguire le finalità indicate nell'articolo 1 la giunta regionale predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma delle attività promozionali per l'anno successivo, con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative assunte dalla Regione, nonché dai soggetti organizzatori di cui all'articolo 9, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.

2. A questo fine la giunta regionale provvede ad istituire un gruppo di lavoro a carattere permanente del quale fanno parte i dirigenti responsabili dei servizi interessati, nonché il segretario generale dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 la giunta regionale:

a) prevede la concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale di cui all'articolo 6 per oneri derivanti da spese di organizzazione delle manifestazioni stesse;

b) prevede la concessione di contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie e per la manutenzione straordinaria;

c) prevede la concessione di contributi al soggetto di cui alla lettera b) per iniziative di promozione fieristica ed economica, anche all'estero, per ricerche di mercato o campagne promozionali e pubblicitarie, per missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero, nonché la partecipazione della Regione a tali iniziative con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del D.P.R. 616/1977;

d) provvede alla formazione, alla stampa e alla tempestiva diffusione, nelle forme più appropriate, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;

e) dispone l'effettuazione delle ricerche e degli studi necessari per la definizione di progetti organici relativi alla migliore organizzazione del sistema fieristico regionale e delle attività promozionali da attuare.

4. La Regione provvede altresì, mediante il servizio regionale competente, alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati pervenuti e relativi alle manifestazioni fieristiche.

Art. 14.

Criteri per la concessione dei contributi per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche

1. I contributi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 13 sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) che la manifestazione rivesta particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli espositori, alla rilevanza territoriale, ai settori merceologici interessati, alla dimensione, alla qualificazione ed alle iniziative collaterali;

b) che nella manifestazione siano assicurate forme di agevolazione per la partecipazione di imprenditori artigiani ed agricoli, singoli od associati, e di organismi cooperativi delle loro categorie.

2. Ulteriori più specifici criteri sono fissati con deliberazione della giunta regionale.

3. Per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai comuni sede di manifestazioni iscritte nel calendario regionale finanziamenti pari al dieci per cento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera *a)*, al soggetto organizzatore delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *c)*.

Art. 15.

Procedure per la concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *a)* i soggetti organizzatori devono far pervenire al presidente della giunta regionale, entro il 31 luglio dell'anno precedente quello di organizzazione della manifestazione, la seguente documentazione:

a) domanda in carta legale;

b) preventivo delle entrate e delle spese della manifestazione con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati;

c) rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione, tranne che si tratti di nuova manifestazione.

2. La giunta regionale può richiedere ogni altra informazione o documentazione aggiuntiva ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

3. I contributi sono concessi per un solo anno, con esclusione di ogni impegno sul bilancio regionale per più esercizi. Il relativo impegno di spesa è assunto dalla giunta regionale entro il 30 aprile.

4. La concessione dei contributi si intende decaduta quando non è osservato il termine di cui al comma 5; della decadenza è data comunicazione agli interessati.

5. L'erogazione dei contributi è effettuata dopo la chiusura delle manifestazioni e su presentazione di idonea documentazione e di relazione comprovante la realizzazione delle manifestazioni e dei programmi predisposti e contenente un resoconto delle entrate e delle spese sostenute, da presentarsi entro trenta giorni dalla chiusura delle manifestazioni stesse.

Art. 16.

Procedure per la concessione dei contributi in conto capitale

1. Le domande per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, devono pervenire, entro il 31 luglio, alla giunta regionale, corredate del preventivo di spesa e di una relazione tecnica.

2. All'erogazione dei contributi si provvede su richiesta del legale rappresentante dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche cui è allegata la documentazione attestante le spese sostenute, previa verifica della conformità delle opere realizzate alla relazione tecnica di cui al comma 1.

Art. 17.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi per iniziative promozionali, anche all'estero

1. I contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *c)* sono concessi tenendo conto dei seguenti criteri:

a) che l'iniziativa corrisponda agli indirizzi e agli obiettivi del programma regionale;

b) che l'iniziativa rivesta particolare importanza sociale ed economica in relazione alla partecipazione degli operatori economici, ai settori merceologici interessati, alle dimensioni dei mercati ai quali ha riguardo l'iniziativa stessa.

2. Le procedure e i termini per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono quelli stabiliti dall'articolo 15.

Art. 18.

Contributo ordinario alle spese di funzionamento

1. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del soggetto organizzatore di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, con un contributo annuo il cui importo è determinato in sede di legge di bilancio.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Norme transitorie e finali

1. Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni della stessa i regolamenti degli enti locali che regolano il settore di intervento, nonché le norme di organizzazione e funzionamento dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 9 già costituiti ed operanti nella regione.

2. I comitati fieristici e gli organismi diversi da quelli indicati all'articolo 9 e già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge come organizzatori di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale o nazionale possono continuare a svolgere la loro attività in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge. Ad essi si applicano in particolare le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 20.

Abrogazioni

1. È abrogata la L.R. 12 marzo 1979, n. 16.

2. La L.R. 29 novembre 1982, n. 39 e la L.R. 30 novembre 1982, n. 40 e successive modificazioni sono abrogate a far data dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno dei detti anni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

2. La quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1995 è destinata per le seguenti finalità:

a) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *a)*, lire 500 milioni;

b) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, lire 160 milioni;

c) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *c)*, lire 100 milioni;

d) per la formazione, la stampa e la diffusione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, lire 20 milioni;

e) per l'effettuazione di studi e ricerche previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera e), lire 20 milioni;

f) per i contributi di cui all'articolo 18, lire 200 milioni. Le somme di cui alle lettere a) e b) sono comprensive dei finanziamenti spettanti ai comuni sedi di manifestazioni fieristiche, previsti dall'articolo 14, comma 3. La destinazione delle quote relative a ciascuno degli anni successivi è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura finanziaria delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1995, mediante riduzione, per l'importo di lire 1.000 milioni, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, che pertanto si azzerà;

b) per gli anni 1996 e 1997, mediante riduzione, per i rispettivi importi di lire 1.000 milioni, delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del medesimo capitolo 3212101;

c) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono iscritte:

a) per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa di detto anno, con le sottoindicate denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

capitolo 3212103 «Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, iscritte nel calendario regionale, per oneri derivanti da spese di organizzazione», lire 500.000.000;

capitolo 3212104 «Contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per l'allestimento degli impianti, dei padiglioni fieristici e delle attrezzature necessarie per la manutenzione straordinaria», lire 160.000.000;

capitolo 3212105 «Contributi all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche per iniziative di promozione fieristica ed economica anche all'estero, nonché per ricerche di mercato e campagne promozionali e pubblicitarie, missioni di operatori esteri in Italia o di operatori italiani all'estero», lire 100.000.000;

capitolo 3212106 «Spese per la formazione, la stampa e la diffusione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche», lire 20.000.000;

capitolo 3212107 «Spese per studi e ricerche per la definizione di progetti organici per la migliore organizzazione del sistema fieristico regionale», lire 20.000.000;

capitolo 3212108 «Contributo ordinario all'ente regionale per le manifestazioni fieristiche nelle spese di funzionamento», lire 200.000.000;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3212101 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 13 aprile 1995

RECCHI

95R0840

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 33.

Modificazione ed integrazione alla L.R. 31 maggio 1994 n. 30: «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10, del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla L.R. 31 maggio 1994, n. 30, recante «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica» sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.

Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che inseguito non sarà ripetuta.

Art. 2.

1. Al comma 2, lett. c) dell'art. 3, dopo le parole: «a livello nazionale» sono aggiunte le parole: «ed operanti in Regione».

2. Al comma 2, lett. g) dell'art. 3, sono soppresse le parole: «con indirizzo zoologico».

3. Al comma 2, lett. i) dell'art. 3, dopo le parole: «per l'Ambiente», sono aggiunte le seguenti: «ed operanti nel territorio regionale, con il maggior numero di iscritti».

Art. 3.

1. L'art. 4, comma 2, lett. c) è sostituito dal seguente:

«c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello Nazionale ed operanti in Provincia».

2. Al comma 2, lett. d) dell'art. 4 dopo le parole: «dei parchi regionali», sono aggiunte le parole: «se presenti sul territorio provinciale».

3. Al comma 2, lett. e) dell'art. 4, sono soppresse, le parole: «con indirizzo zoologico».

4. Al comma 2, lett. i) dell'art. 4, dopo le parole: «per l'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «ed operanti nel territorio provinciale con il maggior numero di associati».

Art. 4.

1. Al comma 2, lett. a) dell'art. 8, sono soppresse le parole: «di massima».

Art. 5.

1. Al comma 1, dell'art. 9 dopo la parola «comprensori» sono aggiunte le seguenti: «tra di loro».

2. L'art. 9, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. I piani provinciali di cui al precedente comma hanno validità programmatica fino all'approvazione del piano faunistico regionale e devono essere approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta Provinciale sentita la Consulta Provinciale della caccia».

Art. 6.

1. Al comma 4, dell'art. 16, dopo le parole: «al precedente comma 3», sono sopresse le parole: «e negli allevamenti di cui al precedente art. 6».

Art. 7.

1. Al comma 2, dell'art. 20 dopo le parole: «ai cacciatori», sono aggiunte le seguenti: «residenti in Regione».

Art. 8.

1. Al comma 2, lett. a) dell'art. 21, dopo la parola: «possibilmente» sono aggiunte le seguenti: «tra di loro».

2. Al comma 3 dell'art. 21 dopo le parole: «31 maggio 1995» sono aggiunte le seguenti: «Tale delimitazione ha carattere programmatico fino all'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale».

Art. 9.

1. L'art. 22, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Il cacciatore che consegue la licenza di caccia nel corso della stagione venatoria, a domanda, viene iscritto nell'ambito del comprensorio di residenza anche in soprannumero;»

2. Al comma 6, lett. b) dell'art. 22, dopo le parole: «della Provincia» sono aggiunte le parole: «e residenti in Regione».

3. L'art. 22, comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Si considerano iscritti i cacciatori di cui ai precedenti commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività venatoria nelle aree contigue ai parchi nazionali o regionali, ricomprese nell'ambito, è consentita solamente ai cacciatori iscritti o ammessi residenti nella Regione, fatte salve le specifiche norme di disciplina dell'attività venatoria nell'area contigua stessa».

4. L'art. 22, comma 11, è sostituito dal seguente:

«11. Nelle annate successive, l'iscrizione o l'ammissione all'A.T.C. è sempre subordinata al pagamento di eventuali quote pregresse di accesso;».

5. Al comma 15 dell'art. 22, dopo le parole: «di caccia» sono aggiunte le parole: «nonché quella sostitutiva».

Art. 10.

1. Al comma 6 lett. a) dell'art. 23, le parole: «a) 40% in parti uguali» e «all'importo del 40%» sono sostituite rispettivamente con le parole: «a) 60% in parti uguali» e «all'importo del 60%».

2. Al comma 6 lett. b) dell'art. 23, le parole: «60% in proporzione», sono sostituite con le parole: «40% in proporzione».

Art. 11.

1. Al comma 9 dell'art. 25, dopo le parole: «i cacciatori» sono inserite le seguenti: «residenti in Regione».

2. All'art. 25 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

«12. I cacciatori non residenti in Regione, ammessi negli ambiti, corrispondono una diversa quota annuale di partecipazione determinata dai Comitati di Gestione e comunque non superiore alla quota massima fissata dalla Regione».

Art. 12.

Il comma 2 dell'art. 26 primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. L'Assemblea dei cacciatori aventi diritto di accesso all'ambito è composta da un numero massimo di cento delegati dei cacciatori designati dalle rispettive Associazioni venatorie che ne informano i Comitati di Gestione per l'adozione degli adempimenti di competenza».

Art. 13.

Al comma 2, dell'art. 31, dopo le parole «a quanto previsto» sono sostituite le parole: «nel comma 2» con le seguenti: «nel comma 1».

Art. 14.

Al comma 11, dell'art. 32 dopo le parole «stagione venatoria 1989/90»; sono aggiunte le seguenti:

«Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate.».

Art. 15.

1. L'art. 35, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, su proposta delle Province, con apposito regolamento, in sintonia con i disciplinari provinciali relativi ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica di cui all'art. 16, disciplina gli allevamenti di fauna selvatica condotti sia sotto forma amatoriale e dilettantistica di cui all'art. 6 che professionale di cui al presente articolo».

L'art. 35, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli allevatori che intendono produrre fauna selvatica sotto forma di impresa, inclusi i titolari dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, devono richiedere formale autorizzazione alla Amministrazione Provinciale competente per territorio, fatte salve tutte le disposizioni statali o regionali prescritte per l'esercizio dell'attività. Se l'allevatore è titolare di impresa agricola è tenuto a dare semplice comunicazione delle specie di fauna selvatica allevate alla Amministrazione Provinciale».

Art. 16.

1. Al comma 1, lett. b) dell'art. 36, dopo la parola «pavoncella» sono aggiunte le parole: «ghiandaia» (Garrulus Glandarius) e gazza «(Pica Pica)»;

Al comma 2, dell'art. 36, dopo la parola: «combattente» eliminare le parole: «Ghiandaia (Garrulus glandarius) e Gazza (Pica Pica)».

Art. 17.

L'art. 38, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le specie selvatiche autoctone utilizzabili a scopo di ripopolamento venatorio e di miglioramento genetico, devono provenire, preferibilmente, da catture effettuate in aree protette, centri di produzione di fauna selvatica allo stato naturale o da allevamenti nazionali di selvaggina. Qualora si dovesse rendere necessaria l'immissione di fauna selvatica proveniente dall'estero, per gli scopi di cui sopra, l'immissione è consentita previo parere vincolante dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica».

Art. 18.

1. L'art. 40, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o la eserciti esclusivamente all'estero».

2. L'art. 40, comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa».

3. L'art. 40, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. La tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a se stante ed ha una durata di un anno. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino alla scadenza della tassa di concessione governativa».

Art. 19.

1. Al comma 6, dell'art. 44, dopo le parole: «dalle Province» sono sopresse le parole: «e dalle» e sostituite con le seguenti: «con la collaborazione delle».

2. Al comma 10, dell'art. 44 dopo le parole: «dalle Province» sono sopresse le parole: «e dalle» e sostituite con le seguenti: «con la collaborazione delle»; ».

Art. 20.

1. Al terzo comma dell'art. 49, la seguente frase: «viene ripartito in parti uguali alle Province della Regione», è così sostituita: «viene così ripartito:

Provincia L'Aquila 27,5

Provincia Chieti 27,5

Provincia Teramo 22,5

Provincia Pescara 22,5».

2. Al comma 3 dell'art. 49 le seguenti quote percentuali riportate: «6%», «6%» e «88%» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «4%», «4%» e «92%»;

3. Al comma 4, lett. a) dell'art. 49, le parole: «a) 55%» sono sostituite con le seguenti: «a) 45%».

4. Al comma 4, lett. e) dell'art. 49, le parole «e) 30%» sono sostituite con le seguenti: «e) 40%».

Art. 21.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0953

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 maggio 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. n. 13/87 e n. 91/92.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 8 della L.R. 44/85, come modificato dall'art. 3 della L.R. 13/87 è così modificato: «Nelle acque di categoria D sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) e non si può detenere ed usare più di gr. 500 di detta esca per giornata».

Art. 2.

Il 2° comma lett. a) dell'art. 9, della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, è sostituito dal seguente «gli addetti agli impianti di piscicoltura ed i praticanti della pesca a pagamento».

Art. 3.

Al 5° comma dell'art. 16 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, come modificato dall'art. 8 della L.R. 13/87, sono soppresse le parole: «trota di lago cm. 30».

Art. 4.

Il primo capoverso del penultimo comma dell'art. 16 come modificato dall'art. 8 della L.R. 13/87, è sostituito dal seguente: «In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ciascuna giornata di pesca, più di sette capi complessivi di salmonidi».

Art. 5.

I commi 3 e 4 dell'art. 16-ter della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, come modificato dall'art. 9 della L.R. 13/87, sono sostituiti dai seguenti: «i ripopolamenti ittici devono essere effettuati prevalentemente con specie ittiche nazionali nelle zone di cui al precedente comma».

«È vietato a chiunque, nelle zone di protezione, immettere ittiofauna senza autorizzazione della Provincia competente per territorio».

Art. 6.

All'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44 dopo le parole: «da quelle» viene sostituita la parola «autoctone» con la seguente: «nazionali».

Art. 7.

All'art. 20 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, come modificato dall'art. 11 della L.R. 13/87, è aggiunto il seguente comma: «il coordinamento è affidato al Corpo Forestale dello Stato, che curerà incontri semestrali con i soggetti di cui innanzi».

Art. 8.

All'art. 23 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, dopo le parole: «degli sbocchi» sono soppresse le parole: «dei canali».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 25 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, come modificato dall'art. 17 della L.R. 13/87 è sostituito dal seguente: «nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria "B" prescelti per tali manifestazioni e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezion fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi».

Art. 10.

La lettera b) del 1° comma dell'art. 29 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, è sostituita come segue: «un finanziamento per il ripopolamento ittico annuale da assegnare alle Province. Per i ripopolamenti effettuati dalle Amministrazioni Provinciali, i relativi verbali di semina devono essere controfirmati da uno o più rappresentanti delle Associazioni di Pescatori più rappresentative operanti all'interno della Provincia».

Art. 11.

Il comma 4 dell'art. 29 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, come modificato ed integrato dall'art. 19 della L.R. 13/87, è così sostituito: «La ripartizione annuale del finanziamento di cui alla lettera b), nella misura del 20% prevista dal precedente 2° comma, viene effettuata dalla Giunta Regionale, in parti uguali, in favore delle Amministrazioni Provinciali che provvedono sulla base di un regolamento autonomo alla assegnazione dei fondi in favore dei soggetti beneficiari e con le modalità di cui al successivo articolo 12».

Art. 12.

L'art. 1 della L.R. 8 settembre 1992, n. 91, è sostituito dal seguente: «Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali la F.I.P.S. e tutte le Associazioni ittiche a carattere nazionale regolarmente costituite con atto notarile e senza scopo di lucro operanti in Provincia».

I soggetti di cui al precedente comma partecipano ai Comitati Consultivi Provinciali e al Comitato Consultivo Regionale per la pesca con un rappresentante per ciascuna Associazione beneficiaria.

Il regolamento per l'assegnazione dei contributi deve privilegiare le seguenti priorità:

- a) numero dei soci a livello provinciale;
- b) qualità e quantità dei programmi posti in essere dai soggetti beneficiari;
- c) attività rivolta verso i disabili;
- d) azione di ripristino degli argini delle aste fluviali;
- e) interventi per il risanamento delle acque interne.

L'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari è subordinata alla presentazione a firma autenticata del legale rappresentante, di relazione analitica dimostrativa dell'avvenuta realizzazione dei programmi e delle priorità citate nonché delle spese effettivamente sostenute con allegati giustificati di spesa di importo almeno pari al finanziamento assegnato».

Art. 13.

Per l'attività di informazione e di promozione in materia di Pesca, di cui all'art. 6 della L.R. 17 maggio 1985, n. 44, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. 31 maggio 1994, n. 30.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0954

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 aprile 1989, n. 36, concernente «costituzione di una S.p.A. denominata Abruzzo Informatica S.p.A.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 L.R. 20 aprile 1989, n. 36

L'art. 2 della L.R. 20 aprile 1989, n. 36, è così sostituito:

1. La Società Abruzzo informatica ha per scopo:

- a) contribuire fornendo collaborazione e supporto al Settore Informatico della Giunta regionale, alla realizzazione di un organico sistema informatico regionale, coordinato sia con i sistemi informativi nazionali che con quelli di altri enti pubblici, tenuto conto della legislazione e della disciplina amministrativa della Regione Abruzzo;
- b) realizzare, gestire e distribuire per la vendita servizi di sviluppo dell'informatica, della telematica e di tutte le tecniche e strumenti connessi all'elaborazione e diffusione dei dati, compresa

l'assistenza e la consulenza informatica, la formazione professionale a contenuto informatico, l'organizzazione e le tecnologie avanzate, promuovendo anche le necessarie attività di ricerca;

c) realizzare, gestire e distribuire per la vendita e locazione banche dati, servizi di ricerca, consulenza, formazione, sviluppo organizzativo, nonché predisporre i supporti conoscitivi, previsionali e gestionali in materia di territorio, ambiente, assetto agro-forestale, gestione dei rischi e protezione civile;

d) realizzare, gestire e distribuire per la vendita sistemi di gestione e controllo dell'informazione sul territorio, ambiente, economia, trasporti, agricoltura, sanità, turismo e di qualsiasi altro settore di competenza regionale;

e) provvedere alla raccolta sistematica ed informatizzata dei dati sulla situazione ambientale e sull'assetto agro-forestale del territorio, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento di cartografie tematiche ed ambientali, e sulla situazione della pressione antropica sul territorio, anche attraverso la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale e di monitoraggio ambientale, del sistema regionale di previsione e gestione dei rischi-sismico, incendi, ecc., del sistema di monitoraggio dell'assetto agro-forestale, in raccordo con le Agenzie ed i Servizi regionali e nazionali;

f) predisporre ed elaborare le informazioni ambientali sulle produzioni agro-forestali necessarie per la realizzazione del processo programmatico della Regione e degli Enti sub regionali e per le valutazioni e le verifiche di impatto ambientale;

g) sviluppare la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'innovazione sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio ambientale, sulle forme di tutela degli ecosistemi, in particolare delle aree sensibili, delle produzioni agro-forestali e degli insediamenti.

2. Per il conseguimento dei propri fini la Società potrà assumere partecipazioni in società con scopi affini o connessi, partecipare a consorzi e società consortili, promuovere la costituzione di consorzi operativi joint venture, ovvero stipulare accordi di cooperazione con altre imprese o enti operanti nel settore informatico, potrà stipulare contratti di affitto di azienda o rami aziendali, di singoli beni o complessi di beni strumentali e farne oggetto di conferimento a società in proprietà e/o in uso.

Art. 2.

Realizzazione ed impiego delle risorse regionali in campo informatico

1. Per le proprie esigenze istituzionali ed operative la Regione Abruzzo è autorizzata ad approvvigionarsi dei beni e servizi a contenuto informatico della Abruzzo Informatica S.p.A., ovvero dalle società ed organismi da questa promossi e/o controllati, sempre che le condizioni contrattuali offerte dalla o dalle Società ed Organismi, cui compete il diritto di prelazione, risultino non superiori a quelle di mercato.

2. La Regione Abruzzo allorché concede ad enti ed istituzioni pubbliche contributi ed agevolazioni, finalizzati a processi informatici, ne può condizionare l'erogazione a favore di beneficiari all'assunzione dell'obbligazione di riservare la prelazione alle Società ed Organismi di cui al comma che precede.

Art. 3.

Conferimenti nel capitale sociale di Abruzzo Informatica S.p.A.

1. La Regione Abruzzo, con atti amministrativi della Giunta regionale, Sottoscrive, in una o più volte, gli aumenti di capitale deliberati dalla Società Abruzzo Informatica per azioni mediante conferimento:

- a) della somma di L. 2.000.000.000 in denaro;
- b) della proprietà o dell'uso delle attrezzature, impianti software e prodotti informatici che sono di proprietà o che saranno comunque acquisiti alla proprietà della Regione Abruzzo tra cui indicativamente le strutture realizzate con il «Progetto Pilota per la pianificazione e gestione dell'ambiente e del territorio con tecnologie innovative nella Regione Abruzzo» n. B2396, finanziato dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.2 P.A.A. realizzato in Atri, ad esclusione degli immobili.

Art. 4.

Autorizzazione alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale adoterà i provvedimenti necessari per conseguire l'adeguamento dello statuto della Abruzzo Informatica S.p.A. alle modifiche introdotte con la presente legge regionale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 2.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 - partita n. 4 dell'elenco n. 3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto il Cap. 012531 denominato «Sottoscrizione aumento di capitale sociale dell'Abruzzo informatica S.p.A. con lo stanziamento di sola competenza di lire 2.000.000.000».

Art. 6.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0955

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 36.

Incremento delle dotazioni finanziarie della L.R. 28 dicembre 1984, n. 91 (interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il perseguimento degli scopi previsti dalla L.R. 91/84 gli stanziamenti del Cap. di bilancio n. 062426 è incrementato, per l'anno 1995, della somma di L. 200.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, lo stanziamento iscritto al Cap. 062426 (Interventi a favore delle attività di produzione e di distribuzione cinematografiche, musicali e teatrali L.R. 91/84) è incrementato di L. 200.000.000, in termini di sola competenza.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0956

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 37.

Fondi per il finanziamento dei progetti obiettivo per la realizzazione dei servizi previsti dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 94 modificata ed integrata dalla L.R. 7 settembre 1993, n. 48.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei Comuni che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 48/93, hanno:

1) o confermato, per il triennio 1994/96, i progetti-obiettivo giacenti presso il Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta regionale, presentati ai sensi della L.R. 94/89, entro il 10 settembre 1992 e rispondenti alle condizioni di cui all'art. 1 della L.R. 48/93;

2) o presentato nuovi progetti-obiettivo relativi allo stesso triennio 1994/96 e sempre nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal citato art. 1 della L.R. 48/93;

La Giunta regionale d'Abruzzo redige nuovo piano di ripartizione dei fondi sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti sul Cap. 071521 del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

I predetti finanziamenti attinenti al primo anno d'intervento, previsto nell'ambito dei progetti-obiettivo del triennio 1994/96, potranno essere utilizzati anche per attività realizzate o completate nel corso dell'anno successivo.

Art. 2.

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0957

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 38.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 - 1° provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

(Omissis).

95R0958

Trentino-Alto Adige

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 27 aprile 1995, n. 9.

Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PROVINCIALE DEL BESTIAME E DELLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO

Art. 1.

Istituzione dell'anagrafe

1. Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero-casearia, presso la Ripartizione provinciale agricoltura è istituita l'anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e delle relative aziende di allevamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale si avvale della collaborazione da parte dell'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, di seguito denominata semplicemente Associazione, quale persona giuridica privata riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile.

3. I rapporti che ne derivano tra l'amministrazione provinciale e l'Associazione vengono disciplinati mediante apposita convenzione.

Art. 2.

Iscrizione delle aziende

1. Le aziende di allevamento del bestiame situate nel territorio provinciale sono iscritte nell'anagrafe provinciale del bestiame di cui all'art. 1 con l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali dell'azienda, l'ubicazione, la tipologia di allevamento e i dati anagrafici e fiscali dei titolari.

Art. 3.

Iscrizione del bestiame e aggiornamento dell'anagrafe

1. L'iscrizione del bestiame nell'anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dalle aziende e dello stato sanitario del bestiame su segnalazione dell'Associazione per quanto riguarda le nascite, dell'allevatore per gli acquisti, i decessi e gli abbattimenti, e del servizio veterinario provinciale per gli esiti delle prove diagnostiche.

2. Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle denunce di cui al comma 1 mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l'indicazione della sigla, del numero progressivo, della specie, della razza, del mantello, del sesso, della data di nascita, dell'azienda di appartenenza e dello stato sanitario.

Art. 4.

Identificazione

1. Tutti i capi delle specie di cui all'art. 1 sono identificati a cura dell'Associazione mediante l'apposizione di una marca auricolare e/o tatuaggio o altro sistema ausiliario entro trenta giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che questo lasci l'azienda di nascita.

2. Per gli animali provenienti da territorio extraprovinciale è acquisito il contrassegno già apposto. Ove questo non esista, si provvede all'identificazione di cui al comma 1.

3. L'Associazione trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale agricoltura l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione.

Art. 5.

Validità ufficiale

1. L'anagrafe provinciale del bestiame, istituita con la presente legge, è fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa provinciale, statale e comunitaria in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria.

2. I dati registrati all'anagrafe provinciale possono essere sostitutivi delle certificazioni e dei registri previsti dalla normativa di cui al comma 1.

Art. 6.

Collegamenti

1. I dati dell'anagrafe provinciale costituiscono la base per lo sviluppo dei programmi rientranti nell'attività istituzionale di enti ed associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero-caseario e sanitario.

2. Gli enti e le associazioni interessati vengono collegati all'anagrafe provinciale con le modalità e condizioni stabilite con apposita convenzione, da stipularsi tra l'amministrazione provinciale e gli enti e/o le associazioni stessi.

Art. 7.

Compiti dell'assessore competente per l'agricoltura

1. L'assessore competente per l'agricoltura, d'intesa con l'Associazione:

a) definisce i moduli ed i flussi delle informazioni da inserire nell'anagrafe;

b) individua i livelli di priorità per la consultazione e per l'accesso agli archivi dell'anagrafe;

c) coordina i programmi degli enti ed organizzazioni sostenitori dell'anagrafe;

d) predispone la pubblicazione annuale dei dati contenenti il settore zootecnico e lattiero-caseario nella provincia di Bolzano.

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI
NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 8.*Raccolta e smaltimento di carogne di animali*

1. Al fine di prevenire qualsiasi pericolo per la salute pubblica e l'inquinamento dell'ambiente causato dal mancato asporto e/o seppellimento incontrollato dei cadaveri di animali, la Provincia può istituire un servizio per l'asporto e l'eliminazione delle carcasse di animali morti in territorio provinciale, avvalendosi anche della collaborazione di imprese specializzate nel settore, ovvero erogare contributi all'Associazione, per l'espletamento di tale servizio.

2. Per la raccolta e il deposito temporaneo di carogne di animali possono essere effettuati diversi investimenti a tal fine necessari nonché acquistati mezzi tecnici.

Art. 9.*Controlli e certificazioni*

1. Nell'ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitati ai sensi dell'art. 9, comma 2, delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvato con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, dal personale del competente ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura dell'amministrazione provinciale, che durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 10.*Disposizioni nel settore fitosanitario*

1. L'ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura competente per lo svolgimento del servizio fitosanitario provinciale di cui l'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, emanato in attuazione della direttiva 91/683/CEE, recante «modifica della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali», svolge le attività di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 536/1992.

2. I funzionari incaricati dell'espletamento delle attività di cui al comma 1 rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 11.*Misure a favore di acquedotti per uso potabile*

1. Per la costruzione, il risanamento ed il potenziamento di acquedotti potabili con le relative opere accessorie in attuazione dei piani di intervento della Comunità Europea a titolo dell'obiettivo n. 5b) di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 2052/88, come sostituito dal regolamento (CEE) n. 2081/93, l'amministrazione provinciale può concedere contributi integrativi rimanendo comunque a carico del beneficiario almeno il dieci per cento della spesa approvata.

2. L'amministrazione provinciale può anche anticipare l'erogazione dei finanziamenti previsti a carico del fondo comunitario ed eventualmente del bilancio nazionale.

Art. 12.*Disposizioni in merito al servizio veterinario provinciale*

1. Il direttore del servizio veterinario provinciale continua ad esercitare, oltre alle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 2, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed all'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, quelle proprie di direttore di ripartizione ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 13.*Riproduzione animale*

1. Per l'inseminazione artificiale di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante la disciplina per la riproduzione del bestiame, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, l'amministrazione provinciale può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni degli allevatori.

2. Per l'iscrizione nell'elenco presso il servizio veterinario provinciale previsto dall'art. 18, conuna 1, del succitato regolamento i veterinari devono presentare l'attestazione dell'avvenuta pratica dell'inseminazione artificiale presso un veterinario con esperienza nel campo dell'inseminazione artificiale per un periodo non inferiore a trenta giorni, mentre gli operatori pratici che intendono esercitare l'inseminazione artificiale devono essere in possesso dei requisiti di cui alla seconda parte dello stesso articolo. Costituisce comunque titolo per l'ammissione alla prova teorico-pratica di cui all'art. 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, anche l'attestato di formazione professionale di operatore pratico di fecondazione artificiale conseguito all'estero da cittadini italiani.

Art. 14.*Anticipi ed acconti*

1. Per gli enti ed associazioni beneficiari di contributi o sussidi da parte dell'amministrazione provinciale per l'esecuzione della loro attività istituzionale ai sensi della normativa vigente in materia di agricoltura, possono essere erogati anticipi ed acconti fino all'ammontare massimo del cinquanta per cento delle agevolazioni concesse dall'amministrazione provinciale. L'importo rimanente viene erogato anche parzialmente su presentazione della documentazione comprovante l'esecuzione delle spese da parte del beneficiario che dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce.

2. Nel caso della mancata esecuzione dell'attività soggetta ad agevolazione o presentazione della documentazione di spesa entro il termine fissato con il provvedimento di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.

3. La restituzione deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Inoltre, fino a quando non siano state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'ente o associazione l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione provinciale.

CAPO III**MODIFICAZIONE DI LEGGI PROVINCIALI VIGENTI
NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA****Art. 15.**

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2; e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni».

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellate le parole: «Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria».

1. La legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è modificata come segue:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«c) contributi per l'ordinaria amministrazione e per il personale in misura non superiore a quelli previsti dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24; e successive modifiche ed integrazioni»;

b) all'art. 4 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora dalla particolare difficoltà dell'elaborato risulti opportuno, l'elaborazione dei progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria può anche essere affidata in concessione ai consorzi di bonifica interessati».

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, concernente «Amministrazione dei beni di uso civico»

1. La legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è modificata come segue:

a) al comma 2 dell'art. 3, dopo le parole: «di uso civico» sono inserite le parole: «comprese le entrate derivanti dalla vendita dei beni stessi»;

b) al comma 2 dell'art. 9, le parole: «possono essere amministrati ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche» sono sostituite con le parole: «possono essere iscritti nell'elenco ufficiale delle comunioni di cui all'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed amministrati secondo la disciplina in questa contenuta».

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Difesa dalle avversità atmosferiche».

1. Gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1 (Condizioni di intervento). — 1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attuando gli interventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta provinciale propone al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie.

Art. 2 (Agevolazioni creditizie e contributive). — 1. Le provvidenze di cui all'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concesse dalla Giunta provinciale anche prima dell'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del decreto di sua competenza e dell'assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.

2. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui all'art. 1, comma 2, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l'assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa.

3. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande viene fissato con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3 (Interventi per la difesa attiva e passiva). — 1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10, comma 1, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, un contributo integrativo sulle spese di assicurazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 19.

Modificazione della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12, concernente «Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti vitivinicoli».

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 30 marzo 1988, n. 12 è sostituito dal seguente:

«2. Esso è composto:

a) dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, che lo presiede;

b) da un rappresentante designato dal Consorzio delle cantine sociali altoatesine soc.coop. a r.l.;

c) da un rappresentante designato dall'Unione vini altoatesina soc.coop. a r.l.;

d) da due rappresentanti designati dalle associazioni professionali di agricoltori maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei maestri cantinieri sudtirolesi;

f) da un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, designato dall'assessore competente in materia;

g) da un funzionario della Ripartizione provinciale laboratori provinciali, designato dall'assessore competente per la sanità;

h) da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

2. Il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale n. 12/1988, è così sostituito:

«4. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

Art. 20.

Modificazione della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13, concernente «Assunzione ed esercizio di compiti, istituzione di agevolazioni, nonché modifiche di vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura e foreste».

1. L'art. 3 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13 è così modificato:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente frase: «Per la costruzione di concimai e vasche per liquami, per il risanamento di ricoveri per bestiame ed in genere per tutte le opere finalizzate alla tutela dell'ambiente, l'ammontare di questi contributi può essere maggiorato fino al 50% della spesa ammissibile»;

b) la prima frase del comma 3 è sostituita dalla seguente: «Salvo che per l'apicoltura, i contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi solo a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati».

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6, concernente «Norme in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria»

1. La legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6, è modificata come segue:

a) all'art. 3, il comma 2 è abrogato;

b) all'art. 3, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I proprietari degli immobili interessati all'esecuzione delle opere di cui al comma 1 possono aderire alla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario. La relativa domanda di adesione sottoscritta da tutti i proprietari interessati deve essere corredata dall'elenco delle singole particelle con indicazione delle superfici. Con l'atto di accoglimento della domanda gli immobili vengono inclusi nel comprensorio della Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario.

5-bis. I proprietari di cui al comma 5 costituiscono un'organizzazione locale il cui funzionamento viene regolato da un apposito statuto soggetto all'approvazione da parte della stessa Federazione»;

e) all'art. 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Chiunque non associato a consorzi di bonifica, di irrigazione, di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, utilizza opere ed impianti consorziali, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto».

Art. 22.

Abrogazione di norme vigenti

1. La legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, concernente «Disciplina della fecondazione artificiale degli animali» è abrogata.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Per interventi ai sensi dell'art. 8 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 150 milioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante ridazione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 71315 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995.

3. Alle spese derivanti dagli articoli 11 e 13, comma 1, si provvede per l'anno 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 71600 e 71415 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 24.

Variazioni al bilancio 1995

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Bolzano, 27 aprile 1995

Il Presidente della Giunta provinciale
DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCUZ
95R1079

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 10.

Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Convenzioni delle unità sanitarie locali con istituzioni sanitarie, personale del ruolo sanitario e professionale

1. Alla fine dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 è aggiunto il seguente periodo: «Per la stipulazione delle convenzioni con istituti di ricovero di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di sanità».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 18/1983 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. L'assessore provinciale competente in materia di sanità può autorizzare le unità sanitarie locali a porre in essere contratti d'opera o rapporti di lavoro di diritto privato, per la durata massima di sei mesi, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;

b) l'oggetto del rapporto deve concernere una attività istituzionale dell'unità sanitaria locale, per la quale il rispettivo posto organico non è coperto, o un'attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6, comma 3, del piano sanitario provinciale 1988-1991 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

c) il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo o, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6, del piano sanitario provinciale 1988-1991, il ricorso alle graduatorie previste dall'accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;

d) la impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente».

Art. 2.

Applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50 nei confronti di tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

1. L'applicazione delle norme di cui alla legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, concernente «Attività libero-professionale dei medici ospedalieri», è estesa a tutti i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

Art. 3.

Calcolo dell'indennità premio di servizio

1. I criteri adottati per i dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano per il calcolo dell'indennità premio di servizio sono estesi al personale delle unità sanitarie locali.

Art. 4.

Concessione di un acconto sull'indennità premio di servizio

1. Ai dipendenti delle unità sanitarie locali con almeno otto anni di servizio presso le unità sanitarie locali o riconosciuto tale dalle stesse a norma di legge, può essere concesso un acconto non superiore all'ottanta per cento dell'indennità premio di servizio cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Sono considerati anni di servizio quelli prestati presso le unità sanitarie locali ed altresì quelli prestati presso altri datori di lavoro e riconosciuti dalle unità sanitarie locali ai sensi di legge.

2. L'acconto è concesso con delibera dell'organo competente dell'unità sanitaria locale, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo stanziato in bilancio previo parere della commissione del personale, su richiesta motivata del dipendente in quanto tenuto a sostenere una delle seguenti spese:

a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti necessari dalle competenti strutture pubbliche;

b) spese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé, il coniuge o per i suoi figli.

3. La concessione dell'acconto di cui al comma 1 è subordinata al rilascio da parte del dipendente di procura speciale irrevocabile di delega all'unità sanitaria locale a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dal competente istituto previdenziale con sottoscrizione autenticata.

4. L'acconto concesso è detratto dall'indennità premio di servizio spettante all'atto della cessazione dal servizio.

5. Le modalità di concessione dell'acconto sull'indennità premio di servizio sono definite a livello di comparto.

Art. 5.

Riammissione in servizio

1. La richiesta di riammissione in servizio in deroga all'art. 59, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non è sottoposta a termine, nei limiti delle vacanze dei posti in organico.

2. Ai fini della riassunzione in servizio il diploma già richiesto per l'assunzione del dipendente è equiparato a quello richiesto dalla normativa in vigore alla data di riassunzione.

3. Il dipendente riammesso in servizio anche prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel ruolo e nella posizione cui apparteneva al momento della cessazione con il mantenimento dell'anzianità maturata.

4. Qualora siano decorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio, il personale del ruolo sanitario riammesso in servizio deve frequentare prima della ripresa dell'attività un corso di aggiornamento, le cui modalità di attuazione sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale su proposta del Comitato provinciale per la formazione ed aggiornamento professionale.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, in materia di personale del servizio sanitario

1. L'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19 è abrogato.

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative - operatore dirigente

1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzionale personale con funzioni didattico organizzative operatore dirigente, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico riconosciuto in Italia o all'estero in tecniche organizzative e manageriali, con superamento di un esame finale, e che abbiano un'anzianità di servizio quale operatore professionale coordinatore personale infermieristico di almeno due anni.

2. L'accesso al concorso è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la ex-carriera di concetto.

Art. 8.

Concorsi pubblici per la copertura di posti della posizione funzionale di assistente tecnico addetto al servizio di ingegneria clinica

1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in organico della posizione funzionale di assistente tecnico addetto al servizio di ingegneria clinica, sono ammessi, oltre ai candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche i candidati già in servizio nella posizione funzionale di operatore tecnico addetto alle apparecchiature elettromedicali presso le unità sanitarie locali, che abbiano frequentato e assolto un corso di addestramento in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, ed i candidati in possesso cumulativo dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) titolo di maestro artigiano elettricista o certificato di esame di fine apprendistato di elettricista con successiva attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale, o diploma di qualifica di elettricista rilasciato da una scuola professionale per elettricisti biennale o triennale o da un istituto professionale di Stato per elettricisti con successiva attività professionale almeno quinquennale presso l'unità sanitaria locale;

c) frequenza e assolvimento di un corso in materia di ingegneria clinica, le cui modalità di svolgimento sono determinate con provvedimento della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 9.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali I categoria del personale di vigilanza ed ispezione.

1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione operatori professionali di I categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'art. 81, lettera b), punto 3), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di «ispettore d'igiene e dell'ambiente», conferito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, come modificato dall'art. unico del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza 7 giugno 1993 e per un periodo di cinque anni a partire da questa data.

Art. 10.

Attribuzione di funzioni di «medico competente»

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore provinciale competente in materia di sanità può conferire l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di «medico competente» ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a laureati in medicina e chirurgia che abbiano frequentato un corso organizzato dalla Provincia con esame finale comprendente materie di medicina del lavoro e materie riguardanti le attività attinenti all'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, della durata di almeno 200 ore.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'attuazione della presente legge, valutati in lire 8 miliardi all'anno, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, previste a decorrere dall'anno finanziario 1995, per contributi sanitari ai sensi dell'art. 11, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 maggio 1995

Il Presidente della Giunta provinciale
DURNWALDER

Visto: *Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ*

95R1080

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 11.**Proroga della durata in carica dell'attuale consiglio scolastico provinciale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durata in carica del Consiglio scolastico provinciale

1. Il termine di durata previsto per il Consiglio scolastico provinciale attualmente in carica è prorogato di un anno.

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 maggio 1995

Il Presidente della Giunta provinciale
DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ
95R1081

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 1995, n. 12.**Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 23 maggio 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.

2. Chi esercita l'attività individuale di cui al precedente comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Non può destinare a svolgere detta attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto ad iscriversi nel registro di cui all'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

3. Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio.

Art. 2.

Denuncia dell'attività

1. Chi intende esercitare l'attività di cui all'art. 1, ne deve fare preventiva denuncia scritta al sindaco competente per territorio, indicando, oltre alle generalità, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva, il rispettivo numero dei posti letto, nonché uno o più periodi di apertura, qualora l'attività non venga esercitata per l'anno intero.

Art. 3.

Motivi di diniego

1. Il sindaco deve vietare entro trenta giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività, se i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria.

2. Inoltre il sindaco può rispettivamente deve vietare, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'attività, ove ricorra una delle ipotesi previste dagli articoli 11, 12, 92 e dal comma 3 dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Il sindaco deve rispettivamente può vietare, con provvedimento motivato, la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, qualora sopravvenga un motivo di cui ai commi 1 e 2, o ne abbia comunque conoscenza dopo il decorso del termine indicato al primo comma.

Art. 4.

Modifica e cessazione dell'attività

1. Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermi restando i limiti massimi fissati all'art. 1, o dei posti letto indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 2.

2. Della cessazione dell'attività deve essere data comunicazione al sindaco competente per territorio entro il termine di trenta giorni.

Art. 5.

Pubblicità dei prezzi

1. Chi esercita un'attività disciplinata dalla presente legge è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove invece i prezzi non siano uniformi per tutti gli appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.

2. I prezzi minimi e massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e dal 1° giugno successivo. La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità dell'ultima comunicazione inoltrata.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Notifica delle persone alloggiate

1. Per la notifica delle persone alloggiate si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della legge provinciale n. 58/1988, e successive modifiche.

Art. 7.

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza spetta agli organi competenti nell'ambito della legislazione vigente.

Art. 8.

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti del sindaco di cui all'art. 3, l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso.

Art. 9.

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione saranno determinati i requisiti dei vani adibiti all'attività ricettiva, eventuali denominazioni aggiuntive e segni distintivi, nonché le altre modalità di applicazione della presente legge.

Art. 10.

Elenco

1. I comuni della provincia tengono l'elenco delle strutture ricettive di cui all'art. 1 della presente legge, nel quale devono essere indicati il numero delle camere od appartamenti, il numero dei posti letto e dei bagni o delle docce.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere copia dell'elenco alle organizzazioni turistiche locali competenti e comunicano alle medesime le intervenute modifiche dei dati contenuti nello stesso.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. In caso di esercizio dell'attività di cui alla presente legge senza la preventiva denuncia, è disposta l'immediata chiusura dell'esercizio, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000.

2. E soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 500.000, chiunque:

a) esercita l'attività di cui all'art. 1 della presente legge in vani non indicati nella denuncia;

b) applica prezzi inferiori a quelli minimi e superiori a quelli massimi dichiarati ed esposti;

c) omette di esporre il cartellino dei prezzi a termini dell'art. 5 della presente legge;

d) non effettua la comunicazione circa la modifica o cessazione dell'attività.

3. In caso di recidiva può essere inoltre vietata la prosecuzione dell'attività.

4. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge spetta agli organi addetti alla funzione di vigilanza e controllo di cui all'art. 7.

5. Le sanzioni sono irrogate dal sindaco competente per territorio. Il pagamento della sanzione è effettuato in favore del comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa tramite il rispettivo tesoriere. Si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

Art. 12.

Locazione di appartamenti o camere ammobiliati

1. La locazione di non più di quattro appartamenti ammobiliati o di non più di sei camere ammobiliate a turisti senza contemporanea prestazione del servizio di alloggio e dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande, non costituisce attività di cui all'art. 1 e pertanto non è soggetta agli obblighi previsti dalla presente legge. È considerato mobilio l'insieme fisso dell'arredamento e dell'attrezzatura delle camere e degli appartamenti, ivi compresi gli elementi

minuti, quali coperte, lenzuola, posateria, stoviglieria, pentolame ed analoghi. In ogni caso l'erogazione di acqua calda e fredda, riscaldamento, gas ed energia elettrica non è considerata prestazione di servizio di alloggio ai sensi dell'art. 1.

2. La locazione di più di quattro appartamenti ammobiliati è considerata come attività disciplinata dal comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale n. 58/1988.

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente «Norme in materia di esercizi pubblici»

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge provinciale n. 58/1988 è sostituito dal seguente:

«2. Per quanto concerne le modalità di registrazione e notifica delle persone alloggiate si applicano le relative norme statali vigenti».

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente «Riordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 è sostituito dal seguente:

«3. L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui al comma 1, l'inosservanza dello statuto ovvero gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione o una persistente inerzia, dispone previa diffida e sentito il presidente dell'associazione interessata, con provvedimento motivato, la cancellazione dell'associazione turistica dall'elenco. La cancellazione può essere disposta parimenti qualora non siano più soci dell'associazione la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche qualificate come turistiche nell'ambito di competenza dell'associazione ovvero in una determinata parte di esso. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso».

Art. 15.

Norme transitorie

1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge esercita un'attività disciplinata dalla stessa in conformità alle disposizioni della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, può proseguire l'attività e non è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'art. 2.

2. Chi esercita un'attività di cui all'art. 1 può inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, concernente «Disciplina dell'attività di affittacamere», è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 11 maggio 1995

Il Presidente della Giunta provinciale
DURNWALDER

Visto: *Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: SCOZ*

95R1082

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 9 giugno 1995, n. 15.****Recepimento della normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 15 giugno 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di attivare i lavori socialmente utili, di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente all'utilizzo dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, è istituito nel bilancio regionale un Fondo con una dotazione iniziale, per l'anno 1995, di lire 10 miliardi.

2. I progetti dei lavori socialmente utili ammissibili al finanziamento sono quelli promossi dai soggetti di cui all'art. 14 della legge 19 luglio 1994, n. 451, o loro consorzi.

3. Ad ogni singolo lavoratore utilizzato nei progetti per i lavori socialmente utili di cui al comma 2, il sussidio previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 105 del 1995 e successive modificazioni, reiterazioni o conversione, è integrato nella misura fissa di lire 200.000 mensili.

4. Ai medesimi lavoratori, qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla sede di residenza, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico, per ogni giornata prestata, nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo.

5. Al Fondo di cui al comma 1 concorreranno anche le eventuali disponibilità che la Regione potrà acquisire mediante l'attivazione degli appositi progetti finanziati dalla Comunità Europea.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di lire 110.000.000.000 per l'anno 1995, disposta dal comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è rideterminata in lire 100.000.000.000.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 10.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Cagliari, addì 9 giugno 1995

PALOMBA

95R1089

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Nerio, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichelli, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gallieri (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA L.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravite, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 61;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDIFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Gabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 11/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCIA
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Carroli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA ALESSO -
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE** -
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14.
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCANTARA**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 365.000 - semestrale L. 211.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000
<p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000
<p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 67.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 3 0 9 6 *

L. 5.600